

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

573^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 17 MARZO 1999

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente MANCINO,
indi del vice presidente CONTESTABILE

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XX

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-78

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)*..... 79-160

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le co-
municazioni all'Assemblea non lette in Aula
e gli atti di indirizzo e di controllo) ..* 161-199

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(3599) *Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):*

PASQUINI (Dem. Sin.-L'Ulivo) 2, 11
 THALER AUSSERHOFER (Misto) 2, 14, 15
 BONAVIDA (Dem. Sin.-L'Ulivo), relatore .. 3, 7
 8 e passim

VIGEVANI, sottosegretario di Stato per le finanze 3, 11

D'ALÌ (Forza Italia) 3, 4, 5 e passim

PINGGERA (Misto) 5, 10

ALBERTINI (Misto-Com.) 5, 6, 13

GUBERT (UDR) 8, 10

MORO (Lega Nord-Per la Padania indep.) 10

PERUZZOTTI (Lega Nord-Per la Padania indep.) 12

CIMMINO (UDR) 2, 12

PEDRIZZI (AN) 13, 14

ROSSI (Lega Nord-Per la Padania indep.) 15

Verifica del numero legale 4

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 7, 11, 15

Votazione finale:

(1388-bis) *Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali (Risultante dallo stralcio degli articoli 16, 17 e 18 del testo proposto dalla 1ª Commissione permanente per il disegno di legge n. 1388) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

(1369) **LUBBRANO DI RICCO ed altri.** - *Modifiche alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presi-*

dente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1388-bis con il seguente titolo: Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale:

PRESIDENTE Pag. 16, 17

Votazione nominale con scrutinio simultaneo 16

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3599:

D'ALÌ (Forza Italia) 17, 21, 22 e passim

CÒ (Misto-RCP) 18, 26

CIMMINO (UDR) 19, 26, 29 e passim

GUBERT (UDR) 19, 32, 33

BONAVIDA (Dem. Sin.-L'Ulivo), relatore . 19, 20
 21 e passim

THALER AUSSERHOFER (Misto) 24, 25,
 36 e passim

VIGEVANI, sottosegretario di Stato per le finanze 21, 28, 34 e passim

PEDRIZZI (AN) 17, 22, 26 e passim

ROSSI (Lega Nord-Per la Padania indep.) 20
 23, 26 e passim

AZZOLLINI (Forza Italia) 25

FERRANTE (Dem. Sin.-L'Ulivo) 27

TAROLLI (CCD) 27, 29, 31 e passim

GAMBINI (Dem. Sin.-L'Ulivo) 20, 27,
 32 e passim

PASQUINI (Dem. Sin.-L'Ulivo) 27, 32

* BORNACIN (AN) 36

FUMAGALLI CARULLI (Rin. It. Lib. Ind.-Pop. per l'Europa) 20, 39

COSTA (Forza Italia) 41

Verifica del numero legale 30

Disegni di legge (3607 e 3292) fatti propri da Gruppo parlamentare

PRESIDENTE 46

D'ALÌ (Forza Italia) 46

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3599:

BONAVIDA (Dem. Sin.-L'Ulivo), relatore . 47, 48
 49 e passim

VIGEVANI, sottosegretario di Stato per le finanze 47, 48, 49 e passim

ALBERTINI (<i>Misto-Com.</i>)	Pag. 47, 50	Articolo 7	Pag. 135
BESOSTRI (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>)	50	Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 7 e ordine del giorno	135
FOLLIERI (<i>PPI</i>)	50	Articolo 8 ed emendamento	140
CIMMINO (<i>UDR</i>)	50	Articolo 9, proposta di stralcio, emenda- menti e ordini e giorno	140
THALER AUSSERHOFER (<i>Misto</i>)	47, 51		
D'ALÌ (<i>Forza Italia</i>)	51, 52, 61 e <i>passim</i>		
TOMASSINI (<i>Forza Italia</i>)	57, 58		
CÒ (<i>Misto-RCP</i>)	52, 54		
CAMPUS (<i>AN</i>)	54, 58, 65 e <i>passim</i>		
CASTELLANI Pierluigi (<i>PPI</i>)	55	ALLEGATO B	
PIERONI (<i>Verdi-L'Ulivo</i>)	59	VOTAZIONI QUALIFICATE EFFET- TUE NEL CORSO DELLA SEDU- TA	161
LAURO (<i>Forza Italia</i>)	60	COMMISSIONI PERMANENTI	
CARUSO Antonino (<i>AN</i>)	67	Variazioni nella composizione	171
GUBERT (<i>UDR</i>)	68	DISEGNI DI LEGGE	
PINGGERA (<i>Misto</i>)	69	Trasmissione dalla Camera dei deputati ..	171
PEDRIZZI (<i>AN</i>)	74	Annunzio di presentazione	171
TAROLLI (<i>CCD</i>)	74, 75	Nuova assegnazione	171
NAPOLI Roberto (<i>UDR</i>)	76	AFFARI ASSEGNATI	172
Verifiche del numero legale	52, 61	GOVERNO	
Votazioni nominali con scrutinio simulta- neo	59, 63, 66 e <i>passim</i>	Trasmissione di documenti	172
ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDU- TE DI GIOVEDÌ 18 MARZO 1999	78	MOZIONI, INTERPELLANZE E INTER- ROGAZIONI	
		Annunzio	77
ALLEGATO A		Mozioni	172
DISEGNO DI LEGGE N. 3599:		Interpellanze	173
Articolo 1, emendamenti e ordini del gior- no	79	Interrogazioni	174
Articolo 2, emendamenti e ordine del gior- no	94	Interrogazioni da svolgere in Commissione ..	198
Articolo 3, emendamenti e ordini del gior- no	105		
Articolo 4	122		
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4	123		
Articolo 5, emendamenti e ordini del gior- no	124		
Articolo 6 ed emendamento	134		
		<hr/>	
		N. B. - <i>L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.</i>	

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 16.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. *Resoconto stenografico*).

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,10 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3599) Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana di oggi ha avuto inizio l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 e che

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratica per la Repubblica: UDR; Forza Italia: FI; Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Rinnovamento Italiano, Liberaldemocratici, Indipendenti-Popolari per l'Europa: RI-LI-PE; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com.; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Veneta Repubblica: Misto-LVR; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I democratici-L'Ulivo: Misto-DU.

gli emendamenti 1.500, 1.505, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.38, 1.40, 1.42, 1.25, 1.518, 1.519, 1.520, 1.0.1, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10 e 1.0.2 sono inammissibili. Ricorda altresì che la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario all'1.519 e parere condizionato all'1.517, di cui è stato presentato un nuovo testo.

PASQUINI (DS). Illustra l'1.517 (Nuovo testo).

THALER AUSSERHOFER (Misto). Motiva gli emendamenti 1.0.500 e 1.0.501.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti presentati all'articolo 1 e l'ordine del giorno n. 10 si intendono illustrati.

BONAVITA, *relatore*. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.506, 1.507, 1.508, 1.510, 1.515, 1.516, 1.517, 1.522, 1.37 e 1.39 ed esprime parere contrario a tutti gli altri. È invece favorevole all'ordine del giorno n. 10.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Concorda con il relatore.

D'ALÌ (FI). Dichiarò il voto favorevole all'1.2 e chiede la verifica del numero legale.

Con votazione preceduta da verifica del numero legale, il Senato respinge l'emendamento 1.2. Respinge poi, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.500 (Nuovo testo), 1.501, 1.502, 1.503 e 1.504.

PINGGERA. (Misto). Ritira gli emendamenti 1.506 e 1.507.

ALBERTINI (Misto-Com.). Ritira l'1.508.

D'ALÌ (FI). Dichiarò il voto favorevole all'1.509.

Il Senato respinge l'emendamento 1.509.

ALBERTINI (Misto-Com.). Dichiarò il voto favorevole all'1.510.

Il Senato respinge gli emendamenti 1.510, 1.18 e 1.16.

D'ALÌ (FI). Dichiarò il voto favorevole all'1.511, su cui chiede la votazione nominale elettronica.

BONAVITA, *relatore*. Precisa che in Commissione di merito il disegno di legge ha già subito modifiche nella direzione indicata dall'emendamento in votazione.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 1.511.

GUBERT (*UDR*). Voterà a favore dell'1.512, su cui il relatore ha espresso parere contrario senza indicarne le motivazioni.

BONAVITA, *relatore*. L'emendamento pone un problema settoriale non suscettibile di essere risolto attraverso una delega generale al Governo.

Il Senato respinge gli emendamenti 1.512 e 1.513.

D'ALÌ (*FI*). Dichiarò il voto favorevole agli emendamenti 1.514 e 1.21.

Il Senato respinge gli emendamenti 1.514 e 1.21.

PINGGERA (*Misto*). Ritira l'emendamento 1.515.

MORO (*LNPI*). Dichiarò il voto favorevole all'1.516, su cui chiede il voto.

GUBERT (*UDR*). Voterà a favore dell'1.516.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'1.516.

PERUZZOTTI (*LNPI*). A causa di un non perfetto funzionamento del sistema, non è risultato il suo voto favorevole all'1.516.

PASQUINI (*DS*). Ritira l'1.517 (Nuovo testo), che trasforma nell'ordine del giorno n. 60 (*v. Allegato A*).

BONAVITA, *relatore*. È favorevole all'ordine del giorno.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 60 non viene quindi posto ai voti.

Il Senato respinge gli emendamenti 1.28, 1.30 e 1.521.

PRESIDENTE. Data l'assenza del presentatore, l'1.522 è decaduto.

CIMMINO (*UDR*). Ritira gli emendamenti 1.37 e 1.39.

Il Senato respinge l'emendamento 1.525, identico all'1.526.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 10 non viene posto ai voti.

D'ALÌ (FI). Dichiaro il voto contrario all'articolo 1 per le ragioni espresse in sede di discussione generale. *(Applausi dal Gruppo FI)*.

ALBERTINI (Misto-Com.). Avendo fiducia che il Governo accoglierà la sostanza del suo emendamento 1.510, precedentemente respinto, voterà a favore dell'articolo 1.

PEDRIZZI (AN). Il Gruppo AN voterà contro l'articolo 1, che contiene disposizioni di carattere propagandistico, prive di concrete possibilità di realizzazione.

Il Senato approva l'articolo 1 nel suo complesso e respinge l'emendamento 1.0.500.

THALER AUSSERHOFER (Misto). Non comprendendo le ragioni della contrarietà espressa dal relatore e dal rappresentante del Governo all'emendamento 1.0.501, su cui esprimerà voto favorevole, ne chiede la votazione nominale elettronica.

BONAVITA, *relatore*. L'argomento è stato trattato in Commissione di merito, sede in cui il Governo si è impegnato a trovare un'adeguata soluzione.

ROSSI (LNPI). Aggiunge la firma all'emendamento.

Il Senato respinge l'1.0.501.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, si procederà alla votazione finale dei disegni di legge nn. 1388-bis e 1369.

Votazione finale dei disegni di legge:

(1388-bis) Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali (Risultante dallo stralcio degli articoli 16, 17 e 18 del testo proposto dalla 1ª Commissione permanente per il disegno di legge n. 1388)

(1369) LUBRANO di RICCO ed altri. - Modifiche alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (Relazione orale) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1388-bis, con il seguente nuovo titolo: *Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale*

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge n. 1388-bis.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, approva il disegno di legge n. 1388-bis, nel testo modificato, con il seguente nuovo titolo: «Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale»; conseguentemente il disegno di legge n. 1369 è assorbito. La Presidenza è autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3599

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che gli emendamenti 2.520, 2.501, 2.502, 2.509, 2.514, 2.516, 2.519, 2.523 e 2.0.1 sono inammissibili. Ricorda altresì che la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario al 2.4 e parere condizionato all'introduzione di una clausola di salvaguardia finanziaria per l'esercizio della delega al 2.522, di cui è stato presentato un nuovo testo.

D'ALÌ (*FI*). Illustra gli emendamenti 2.2 e 2.502, dando per illustrati gli altri di cui è firmatario.

CÒ (*Misto-RC*). Motiva gli emendamenti di cui è primo firmatario.

CIMMINO (*UDR*). Ritira il 2.19 e dà per illustrato il 2.8.

GUBERT (*UDR*). Motiva il 2.504.

BONAVITA *relatore*. Dà conto delle motivazioni alla base del 2.507 e dà per illustrati gli altri emendamenti da lui presentati.

THALER AUSSERHOFER (*Misto*). Motiva il 2.100 e dà per illustrati gli altri emendamenti di cui è prima firmataria.

ALBERTINI (*Misto-Com.*). Ritira il 2.522 e lo trasforma nell'ordine del giorno n. 500 (*v. Allegato A*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti presentati all'articolo 2 si intendono illustrati.

BONAVITA *relatore*. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 2.8, 2.508, 2.521, 2.1000 e 2.510, identico agli emendamenti 2.511, 2.512, 2.513 e 2.513^a. Sugli altri emendamenti esprime parere contrario, mentre è favorevole all'ordine del giorno n. 500.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno n. 500 ed è favorevole agli emendamenti del relatore, ad eccezione del 2.507, su cui si rimette all'Assemblea. Sugli altri emendamenti, concorda col relatore.

Il Senato respinge gli identici emendamenti 2.1 e 2.2, nonché gli altri 2.500, 2.4, 2.8, 2.503 e 2.505, mentre il 2.504 risulta precluso dalla mancata approvazione dell'1.521.

D'ALÌ (FI). Insiste nel chiedere l'approvazione del 2.15.

Il Senato respinge il 2.15 e il 2.16.

PEDRIZZI (AN). Invita il relatore a modificare il parere negativo sul 2.18.

D'ALÌ (FI). Voterà a favore dell'emendamento.

BONAVITA, *relatore*. Conferma il parere contrario sul 2.18.

Il Senato respinge gli identici emendamenti 2.18 e 2.20, mentre approva il 2.506.

BONAVITA, *relatore*. Precisa che l'emendamento 2.507 deve intendersi modificato, sostituendo, alla fine, alle parole «e 5-bis» le altre «e 6-bis».

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore ROSSI (LNPI), fa presente che la 5ª Commissione permanente, pronunciatisi nuovamente sull'emendamento 2.507, ha espresso parere contrario, ma non ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ROSSI (LNPI). Esprime il proprio consenso sull'emendamento.

D'ALÌ (FI). Il Gruppo FI voterà a favore.

Il Senato approva l'emendamento 2.507.

THALER AUSSERHOFER (Misto). Ritira il 2.508.

D'ALÌ (FI). Non accoglie l'invito a ritirare il 2.510.

Il Senato respinge gli identici emendamenti 2.510, 2.511, 2.512, 2.513 e 2.513a, nonché il 2.517, mentre approva il 2.515 e il 2.518.

THALER AUSSERHOFER (Misto). Ritira il 2.521, mentre insiste sul 2.1000.

Il Senato respinge il 2.1000.

PRESIDENTE. Poiché è stato accolto dal relatore e dal rappresentante del Governo, l'ordine del giorno n. 500, in cui è stato trasformato il 2.522, non viene posto in votazione.

Il Senato approva quindi il 2.524.

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell'articolo 2.

AZZOLLINI (FI). Considerando la permanente insufficienza di quanto previsto dal Governo, nonostante le correzioni successive, invita a valutare prospettive per attrarre capitali che consentano di produrre occupazione, dichiarando il voto favorevole sull'articolo.

Il Senato approva l'articolo 2 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti e degli ordini del giorno ad esso riferiti, ricordando che gli emendamenti 3.3, 3.505, 3.511, 3.514, 3.0.500, 3.0.501, 3.0.503 sono inammissibili.

D'ALÌ (FI). Dà conto degli emendamenti di cui è primo firmatario.

CÒ (Misto-RCP). Illustra i propri emendamenti.

GUBERT (UDR). Dà conto del 3.513.

FERRANTE (DS). Illustra il 3.0.506, apportandovi una correzione. (v. *Allegato A*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti ed ordini del giorno presentati all'articolo 3 si intendono illustrati.

BONAVITA, *relatore*. È contrario agli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.500, 3.501, 3.504, 3.15, 3.509, 3.515, 3.0.500 e 3.0.505; ritiene poi estraneo alla materia in esame l'ordine del giorno n. 11, che pure solleva un problema importante, mentre invita a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 3.0.506; invita infine a ritirare i rimanenti emendamenti.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge gli identici emendamenti 3.1 e 3.2, nonché gli altri 3.500 e 3.501.

ROSSI (LNPI). Non accoglie l'invito a ritirare il 3.502.

Il Senato respinge l'emendamento 3.502.

CIMMINO (UDR). Ritira il 3.8.

Il Senato approva quindi il 3.503 e respinge il 3.504 e il 3.15.

TAROLLI (CCD). Non intende ritirare il 3.506 e il 3.508.

Il Senato respinge l'emendamento 3.506.

D'ALÌ (FI). Insiste nel chiedere l'approvazione del 3.507, chiedendo la verifica del numero legale.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, il Senato respinge il 3.507. È poi respinto il 3.508.

CIMMINO (UDR). Ritira il 3.24.

PEDRIZZI (AN). Non accoglie l'invito a ritirare il 3.30 e il 3.34.

Il Senato respinge quindi gli emendamenti 3.30, 3.509, 3.34 e 3.510.

D'ALÌ (FI). Non accoglie l'invito a ritirare il 3.511, identico al 3.41.

Il Senato respinge gli identici emendamenti 3.41 e 3.511, mentre approva il 3.512.

GUBERT (UDR). Ritira il 3.513.

TAROLLI (CCD). Insiste sul 3.514.

Il Senato respinge il 3.514 e il 3.515.

GAMBINI (DS). Ritira l'ordine del giorno n. 11.

Il Senato approva quindi l'articolo 3 nel testo emendato. È invece respinto l'emendamento 3.0.500.

PASQUINI (DS). Ritira il 3.0.502.

TAROLLI (CCD). È disponibile a trasformare in ordine del giorno il 3.0.504.

BONAVITA, *relatore*. Il problema posto è rilevante, pur essendo la sede impropria: è pertanto favorevole ad un ordine del giorno.

GUBERT (UDR). Intende sottoscrivere l'ordine del giorno.

PEDRIZZI (AN). Preannuncia l'intenzione di sottoscrivere l'ordine del giorno.

TAROLLI (CCD). Trasforma gli emendamenti 3.0.504 e 3.0.505 nell'ordine del giorno n. 62. (*v. Allegato A*).

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poiché è stato accolto dal relatore e dal rappresentante del Governo, l'ordine del giorno n. 62 non viene posto in votazione.

FERRANTE (DS). Trasforma il 3.0.506 nell'ordine del giorno n. 61. (v. *Allegato A*).

BONAVITA, *relatore*. È favorevole all'ordine del giorno.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché è stato accolto dal relatore e dal rappresentante del Governo, l'ordine del giorno n. 61 non viene posto in votazione.

Il Senato approva poi l'articolo 4.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4, considerandoli già illustrati e precisando che il 4.0.500 è stato modificato nel senso indicato dalla 5ª Commissione permanente (v. *Allegato A*); ricorda inoltre che il 4.0.501 è inammissibile.

BONAVITA, *relatore*. È favorevole al 4.0.500, come modificato.

Il Senato approva l'emendamento 4.0.500, nel testo corretto.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti e degli ordini del giorno ad esso riferiti, ricordando che gli emendamenti 5.27, 5.500, 5.6, 5.35, 5.501/1, 5.506, 5.507, 5.509 e 5.510 sono inammissibili.

BORNACIN (AN). Dà conto dell'ordine del giorno n. 417.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti ed ordini del giorno presentati all'articolo 5 si intendono illustrati.

BONAVITA, *relatore*. Invita a ritirare gli emendamenti 5.3, 5.22, 5.30, 5.504, 5.505 e 5.508, si rimette al Governo sul 5.502 e sul 5.503, mentre è favorevole agli ordini del giorno nn. 413 e 417, invitando però a modificare quest'ultimo (v. *Resoconto stenografico*).

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Concorda con il relatore, mentre invita a ritirare il 5.502 e il 5.503.

PEDRIZZI (AN). Non accoglie l'invito a ritirare il 5.3.

Il Senato respinge l'emendamento 5.3.

CIMMINO (UDR). Ritira il 5.22 e il 5.30.

Il Senato approva l'emendamento 5.501.

POLIDORO (PPI). Preannuncia la trasformazione, insieme alla senatrice Fumagalli Carulli, degli emendamenti 5.502 e 5.503 in un ordine del giorno.

THALER AUSSERHOFER (Misto). Ritira l'emendamento 5.504.

TAROLLI (CCD). Sottolinea il problema sollevato dal 5.505, che potrebbe essere ritirato a fronte di corrispondente impegno del Governo.

Il Senato respinge l'emendamento 5.505.

THALER AUSSERHOFER (Misto). Insiste sul problema sollevato dal 5.508.

BONAVITA, *relatore*. Convenendo sull'importanza del problema, ritiene che l'interpretazione dovrebbe operarsi attraverso un processo di delegificazione ed invita a predisporre un ordine del giorno.

THALER AUSSERHOFER (Misto). È disponibile a predisporre un ordine del giorno a fronte di un impegno preciso e a breve scadenza da parte del Governo.

COSTA (FI). Si dichiara favorevole ad un ordine del giorno che sia impegnativo e preveda tempi brevi.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo assume l'impegno richiesto dalla senatrice Thaler Ausserhofer.

THALER AUSSERHOFER (Misto). Ritira l'emendamento 5.508 e presenta l'ordine del giorno n. 66. (*v. Allegato A*).

BONAVITA, *relatore*. È favorevole.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Lo accoglie.

PRESIDENTE. Dato l'accoglimento del Governo, gli ordini del giorno nn. 413 e 66 non vengono posti in votazione.

PEDRIZZI (AN). Nel sottoscrivere l'ordine del giorno n. 417, accetta la modifica proposta dal relatore e dichiara il voto favorevole del Gruppo AN.

D'ALÌ (FI). Aggiunge la sua firma a tale ordine del giorno e dichiara il voto favorevole del Gruppo FI.

PRESIDENTE. Avverte che l'ordine del giorno n. 417 non viene posto ai voti e che i senatori Polidoro, Fumagalli Carulli e Castellani Pierluigi hanno presentato l'ordine del giorno n. 65, avendo ritirato gli emendamenti 5.502 e 5.503. (v. *Allegato A*).

BONAVITA, *relatore*. È favorevole all'ordine del giorno n. 65.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Lo accoglie.

PRESIDENTE. Pertanto, l'ordine del giorno n. 65 non viene posto in votazione.

D'ALÌ(FI). Dichiara il voto favorevole del Gruppo all'articolo 5, per il recepimento da parte dell'Assemblea di alcuni emendamenti a sua firma, pur esprimendo rammarico per l'inammissibilità del 5.509.

PEDRIZZI (AN). Il Gruppo AN voterà a favore.

Il Senato approva l'articolo 5, nel testo emendato.

BONAVITA (RI-LI-PE). Invita i presentatori a ritirare il 5.0.500.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si impegna a compiere una nuova verifica ed invita pertanto i presentatori a ritirare l'emendamento.

THALER AUSSERHOFER (*Misto*). Ritira il 5.0.500.

Disegni di legge (3607 e 3292) fatti propri da un Gruppo parlamentare

D'ALÌ (FI). Il Gruppo FI fa propri i disegni di legge nn. 3607 e 3292 e, a norma delle recenti modifiche regolamentari, ne chiede l'inserimento nel programma dei lavori.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3599

CORTELLONI, *segretario*. Dà lettura del parere della Commissione bilancio sugli emendamenti riferiti agli articoli da 6 a 22.

PRESIDENTE. Gli emendamenti su cui la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sono inammissibili.

Passa all'esame dell'articolo 6 e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

BONAVITA, *relatore*. È contrario.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Concorda con il relatore.

Il Senato approva il mantenimento dell'articolo 6, nonché l'articolo 7.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli aggiuntivi all'articolo 7, che si danno per illustrati, avvertendo che la lettera a) dell'emendamento 7.0.4 è inammissibile.

BONAVITA, *relatore*. Invita i presentatori degli emendamenti 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.3 a ritirarli ed a presentare un ordine del giorno. È contrario agli emendamenti 7.0.4, 7.0.5 e 7.0.12, invita i presentatori a ritirare il 7.0.14 e il 7.0.16 e si rimette al Governo per gli emendamenti 7.0.6, 7.0.7, 7.0.8, 7.0.9, 7.0.15, 7.0.100, 7.0.10, 7.0.11 e 7.0.13.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Chiede ai presentatori di ritirare il 7.0.13, altrimenti esprime parere contrario. È contrario inoltre a tutti i restanti emendamenti.

PRESIDENTE. Avverte che è stato presentato l'ordine del giorno n. 70, in sostituzione degli emendamenti nn. 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.3. (*v. Allegato A*).

BONAVITA, *relatore*. È favorevole, ad eccezione della parte che concerne l'estinzione dei procedimenti penali in corso.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. È contrario.

Il Senato respinge l'ordine del giorno n. 70. Sono altresì respinti gli emendamenti 7.0.4, 7.0.5, 7.0.6, 7.0.7, 7.0.8, 7.0.9 e 7.0.15.

ALBERTINI (*Misto-Com.*). Non comprendendo la contrarietà espressa dal Sottosegretario, sollecita l'approvazione del 7.0.100.

BESOSTRI (*DS*). Lo sottoscrive e insiste per la sua approvazione.

FOLLIERI (*PPI*). Aggiunge la firma.

CRESCENZIO (*DS*). Aggiunge la firma.

CIMMINO (*UDR*). Lo sottoscrive.

Il Senato approva il 7.0.100 (Congratulazioni al senatore Albertini). È quindi respinto il 7.0.10.

THALER AUSSERHOFER (*Misto*). Dichiaro il voto favorevole al 7.0.11.

Il Senato respinge gli emendamenti 7.0.11 e 7.0.12.

THALER AUSSERHOFER (*Misto*). Non ritira il 7.0.13 e insiste per la sua approvazione.

D'ALÌ (*FI*). Dichiaro il voto favorevole all'emendamento e chiedo la verifica del numero legale.

Con votazione preceduta da verifica del numero legale, il Senato respinge l'emendamento 7.0.13. Sono poi respinti il 7.0.14 e il 7.0.16.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8 e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

BONAVITA, *relatore*. È contrario.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Concorda.

Il Senato approva il mantenimento dell'articolo 8.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 e degli emendamenti ad esso riferiti, avvertendo che la proposta di stralcio n. 100 e gli emendamenti 9.500, 9.501, 9.502, 9.519, 9.535, 9.0.100, 9.0.900, 9.0.722, 9.0.721, 9.0.101 sono inammissibili.

TOMASSINI (*FI*). Illustra il 9.503.

D'ALÌ (*FI*). Illustra il 9.533, che permette l'attuazione di un reale federalismo, dando la possibilità alle regioni e alle province autonome di attivare propri strumenti fiscali, e dà per illustrati i restanti emendamenti a sua firma.

CÒ (*Misto-RC*). Dà conto delle ragioni dell'emendamento 9.502, dichiarato inammissibile.

CAMPUS (*AN*). Dopo averne illustrato le motivazioni, ritira il 9.507 e, anche a nome dei senatori Servello, Pedrizi e Collino, sottoscrive il 9.503.

CASTELLANI Pierluigi (*PPI*). Ritira il 9.0.800.

PRESIDENTE. Avverte che i restanti emendamenti si intendono illustrati e dà lettura dell'ordine del giorno n. 550. (*v. Allegato A*).

BONAVITA, *relatore*. Prende atto della presentazione dell'ordine del giorno n. 550, cui è favorevole, e invita conseguentemente i presen-

tatori a ritirare il 9.503. Invita altresì a ritirare gli emendamenti 9.505 e 9.506, altrimenti esprime parere contrario. È inoltre favorevole al 9.524, si rimette al Governo per il 9.528, il 9.534 ed il 9.536 ed esprime parere contrario per i restanti emendamenti.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. È favorevole agli emendamenti del relatore, è contrario al 9.528, al 9.534 ed al 9.536 e concorda con il relatore per i restanti emendamenti.

TOMASSINI (FI). Non accoglie l'invito a ritirare il 9.503, su cui dichiara voto favorevole e chiede la votazione nominale con scrutinio simultaneo elettronico.

CAMPUS (AN). Avendolo sottoscritto, insiste per la votazione del 9.503.

PIERONI (Verdi). Dichiaro il voto contrario del suo Gruppo al 9.503 e ritira il 9.536, insistendo per l'approvazione del 9.534.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Si rimette all'Assemblea per il 9.534.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge il 9.503. È poi approvato il 9.504.

LAURO (FI). Dichiaro il voto favorevole al 9.505, su cui chiede la verifica del numero legale.

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

Con votazione preceduta da verifica del numero legale, il Senato respinge l'emendamento 9.505.

D'ALÌ (FI). Ritira l'emendamento 9.506.

Il Senato approva gli emendamenti 9.508, 9.509 e 9.510 e respinge gli emendamenti 9.511, 9.512, 9.513 (Nuovo testo), 9.514, 9.515 (Nuovo testo) e 9.516.

D'ALÌ (FI). Voterà a favore degli emendamenti 9.517 e 9.518, modificati nel senso indicato dalla 5ª Commissione permanente.

Il Senato respinge l'emendamento 9.517. Con votazione nominale elettronica richiesta dal senatore D'ALÌ (FI), respinge poi il 9.518. Con distinte votazioni, il Senato respinge inoltre gli emendamenti 9.520 e 9.521 (Nuovo testo).

D'ALÌ (FI). Dichiarò il voto favorevole al 9.522.

CAMPUS (AN). Anche il suo Gruppo voterà a favore di tale emendamento.

BONAVITA, *relatore*. Ribadisce la validità delle previsioni normative contenute nelle lettere f) e g) di cui si chiede la soppressione.

Con votazione nominale elettronica chiesta dal senatore PEDRIZZI (AN), il Senato respinge l'emendamento 9.522.

CAMPUS (AN). Voterà a favore dell'emendamento 9.523.

Con votazione nominale elettronica chiesta dal senatore CARUSO Antonino (AN), il Senato respinge l'emendamento 9.523. Il Senato approva poi l'emendamento 9.524 e respinge il 9.525.

D'ALÌ (FI). Dichiarò il voto favorevole al 9.526.

GUBERT (UDR). Voterà a favore di tale emendamento.

Il Senato respinge gli emendamenti 9.526 e 9.527.

PINGGERA (Misto). Ritira l'emendamento 9.528.

D'ALÌ (FI). Dichiarò il voto favorevole agli emendamenti 9.529 e 9.530, chiedendone la votazione nominale elettronica, al pari dell'emendamento 9.531.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, il Senato respinge gli emendamenti 9.529, 9.530 e 9.531. Respinge altresì l'emendamento 9.532, nonché, con votazione nominale elettronica chiesta dal senatore D'ALÌ (FI), il 9.533 (Nuovo testo) (v. Allegato A). Il Senato approva poi l'emendamento 9.534 e respinge il 9.537 nonché, con votazione nominale elettronica chiesta dal senatore PEDRIZZI (AN), il 9.538.

BONATESTA, *relatore*. Esprime parere favorevole all'ordine del giorno n. 550.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 550 non viene quindi posto ai voti.

LAURO (FI). Dichiarò il voto contrario all'articolo 9, sottolineando come il Governo continui ad ignorare le esigenze del settore turistico.

PEDRIZZI (AN). L'articolo 9 non introduce autonomia impositiva per gli enti locali limitandosi ad effettuare semplici trasferimenti di im-

poste erariali. Per tali motivi, AN voterà contro. (*Applausi dal Gruppo AN*).

TAROLLI (*CCD*). Dichiaro il voto contrario all'articolo 9, le cui norme, andando ad incidere su un impianto costituzionale di stampo centralistico, non produrranno alcun effetto.

GUBERT (*UDR*). Segnala l'insufficienza del meccanismo di finanziamento previsto a fronte delle esigenze che si porranno in sede di applicazione dei decreti legislativi attuativi dei provvedimenti Bassanini.

Con votazione nominale elettronica chiesta dal senatore PEDRIZZI (AN), il Senato approva l'articolo 9, nel testo emendato.

BONATESTA, *relatore*. Si rimette al Governo sull'emendamento 9.0.720.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Invita i presentatori a ritirarlo, altrimenti il parere del Governo sarà contrario.

NAPOLI Roberto (*UDR*). Mantiene l'emendamento e ne chiede la votazione nominale elettronica.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 9.0.720.

CORTELLONI, *segretario*. Dà annuncio della mozione, dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno delle sedute del 18 marzo 1999. (*v. Resoconto stenografico*).

La seduta termina alle ore 19,41.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,02*).
Si dia lettura del processo verbale.

ALBERTINI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bettoni Brandani, Biscardi, Bo, Bobbio, Borroni, Bosello, Brutti, Camber, Cecchi Gori, Cirami, Corsi Zeffirelli, Daniele Galdi, Del Turco, De Luca Michele, De Martino Francesco, Di Pietro, Fanfani, Fiorillo, Fusillo, Giovanelli, Lauria Michele, Leone, Loiero, Manconi, Martelli, Mele, Montagnino, Ossicini, Palumbo, Papini, Petruccioli, Pettinato, Rocchi, Salvato, Sartori, Serena, Taviani, Toia, Valiani, Vedovato.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lauricella, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Squarcialupi e Volcic, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale; Mazzuca Poggiolini per partecipare alla Conferenza internazionale sull'infanzia e il tabacco.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3599) Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3599. Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana ha avuto inizio l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1. Proseguiamo pertanto con tali illustrazioni.

L'emendamento 1.25 del senatore Bonatesta e altri senatori si intende illustrato.

PASQUINI. Signor Presidente, l'emendamento 1.517 tende alla semplificazione e all'eliminazione di adempimenti burocratico-amministrativi. In sostanza oggi è tenuto ad un doppio versamento, acconto e saldo chi deve versare più di 100.000 lire di imposta. Propongo di elevare questo limite.

CIMMINO. Signor Presidente, gli emendamenti da me presentati si intendono illustrati.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.522 si intende illustrato.

GAMBINI. Signor Presidente, do per illustrato l'ordine del giorno n. 10.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.0.2 si dà per illustrato.

THALER AUSSERHOFER. Signor Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti 1.0.500 e 1.0.501, il primo tende a sopprimere l'articolo *omnibus*, l'altro è sostitutivo e si riferisce all'assoggettazione all'IRPEG di comuni e province.

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 i comuni, le province e le regioni sono stati dichiarati non soggetti all'IRPEG; è sorto allora il problema di come trattare le ritenute alla fonte sugli interessi e sui redditi di capitale. Con alcune risoluzioni ministeriali del 1991 e del 1993 si è data l'interpretazione che i comuni non erano

soggetti neanche a queste ritenute d'acconto e tale prassi si è andata consolidando nel tempo dal 1990 in poi.

Ora, nell'articolo *omnibus* si è data l'interpretazione inversa all'impostazione delle risoluzioni ministeriali precedenti, perciò si deve intendere che anche gli interessi dei comuni sono assoggettati alla ritenuta alla fonte.

L'emendamento 1.0.500 tende a modificare tale impostazione e perciò a ritenere non soggetti alla ritenuta alla fonte i comuni. Il secondo emendamento, il 1.0.501, è sostitutivo. Se viene modificata l'impostazione, questa deve cambiare dal momento dell'entrata in vigore della legge e non retroattivamente.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

BONAVITA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.500 (Nuovo testo), 1.501, 1.502, 1.503 e 1.504 ed invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.506, 1.507, 1.508 e 1.510. Parere contrario sugli emendamenti 1.509, 1.18, 1.16, 1.511, 1.512, 1.513, 1.514, 1.21. Invito il presentatore a ritirare l'emendamento 1.515 ed esprimo parere contrario sull'emendamento 1.516.

Per quanto concerne l'emendamento 1.517, questa materia è già delegificata ed è competenza del Ministro delle finanze operare in questo senso con un decreto ministeriale. Pertanto, invito il proponente a ritirarlo.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.28, 1.30 e 1.521. Per quanto concerne l'emendamento 1.522, invito il presentatore a ritirarlo, perché se il documento è previsto per legge non si capisce per quale motivo si debba approvare un'altra norma.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.39, invito i presentatori a ritirarlo perché a mio giudizio non vi devono essere intermediari tra utente ed amministrazione nella gestione dei servizi telematici.

Allo stesso modo, invito i presentatori a ritirare l'emendamento 1.37 perché quanto in esso previsto è ricompreso nell'emendamento sugli estimi catastali per quanto riguarda le visure sugli immobili.

Esprimo invece parere contrario sugli emendamenti 1.525 e 1.526 e parere favorevole sull'ordine del giorno n. 10.

Per quanto riguarda gli emendamenti tendenti ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1, sull'emendamento 1.0.500, che va considerato congiuntamente con il successivo, esprimo parere contrario. Infatti, anche se il problema esiste la copertura trovata, che prevede un aumento delle accise sugli olii minerali, mi trova nettamente contrario.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, la proposta di soppressione dell'articolo 1 attiene alla civiltà giuridica del nostro legiferare. Si tratta, infatti, di un articolo assolutamente disorganico, privo di consistenza reale, perché neanche vengono citate in proiezione le possibili somme che potrebbero essere ricavate dall'aumento della lotta all'evasione fiscale e reimpiegate nella diminuzione della pressione fiscale stessa.

Quel che non possiamo assolutamente avallare è questa delega in bianco al Governo a ridisegnare, con la scusa della redistribuzione del maggior prelievo derivante dalla lotta all'evasione, la curva delle aliquote IRPEF. Questa, infatti, riteniamo sia materia esclusiva del Parlamento nell'ambito di un eventuale disegno di legge e non possa essere oggetto di una delega in bianco da conferirsi al Governo.

Abbiamo visto come dall'iniziale intendimento di voler «spalmare» su tutte le aliquote IRPEF il beneficio, ove mai vi possa essere, di un maggiore introito riguardante l'evasione fiscale, detratti naturalmente gli enormi costi che questa lotta rappresenta nel nostro bilancio, si sia pervenuti ad altro risultato. Moltissime rilevazioni lasciano intendere che per l'erario è minimo il vantaggio che si ricava dall'effettivo incasso di somme a seguito di controlli fiscali e della lotta all'evasione rispetto ai costi enormi delle verifiche stesse che molto spesso sono assolutamente fantasiose e mirate a ben altro che a reprimere il fenomeno dell'evasione, tendendo piuttosto a colpire politicamente alcune componenti politiche o taluni rappresentanti delle stesse. Pertanto, ammesso che questo beneficio vi sia esso, va sicuramente redistribuito su tutti gli scaglioni dell'IRPEF senza modificare le aliquote, a meno che il Parlamento non lo stabilisca con un autonomo disegno di legge.

Per tali ragioni proponiamo la soppressione dell'articolo 1, che riteniamo una delega surrettizia alla rimodulazione della progressività e quindi della curva delle aliquote IRPEF nel nostro sistema tributario.

Chiedo inoltre la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta, avanzata dal senatore D'Alì, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3599

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.500. (Nuovo testo), presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.501, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.502, presentato dal senatore Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.503, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.504, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che emendamento 1.505 è inammissibile.

Invito i presentatori a pronunciarsi sull'invito a ritirare gli emendamenti 1.506 e 1.507.

PINGGERA. Li ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Albertini, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 1.508?

ALBERTINI. Sì, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.509.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, con questo emendamento proponiamo che, assieme al risparmio o al maggior gettito derivante dalla lotta

all'evasione, venga impiegato per la riduzione della pressione fiscale complessiva anche il risparmio derivante da interventi di razionalizzazione della spesa pubblica.

Credo che questo sia un punto importante che il Parlamento dovrebbe sicuramente approvare, poiché gli interventi di razionalizzazione della spesa pubblica non possono non avere come destinazione la riduzione della pressione fiscale, e quindi non alimentare un processo virtuoso con il reimpiego da parte dei cittadini italiani dei loro proventi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.509, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Albertini, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 1.510?

ALBERTINI. Signor Presidente, non accolgo l'invito a ritirare l'emendamento e chiedo che sia messo ai voti.

Richiamo rapidissimamente le motivazioni dell'emendamento. Esso propone di intensificare i controlli sulle grandi imprese (da 50 miliardi in su) e sulle imprese medie (con fatturato da 10 a 50 miliardi). Mi riferisco soprattutto alle prime; le grandi imprese, come i colleghi sanno, nel 60 per cento circa dei casi presentano bilanci annuali in pareggio, e nel 40 per cento dei casi addirittura in disavanzo; la Guardia di finanza nell'ultimo anno di attività su 400 verifiche effettuate ha trovato altrettante infrazioni sostanziali alla normativa fiscale. Vi è quindi l'esigenza assoluta di sottoporre tali imprese ad una verifica, come propone il mio emendamento, almeno una volta ogni quattro anni per quelle con fatturato superiore ai 50 miliardi e almeno una ogni sei anni per le altre.

Chiedo pertanto che il mio emendamento sia messo in votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.510, presentato dal senatore Albertini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.18, presentato dai senatori Pedrizzi e Collino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.16, presentato dai senatori Pedrizzi e Collino.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.511.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, mi ha sorpreso il parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo sull'emendamento in esame, che è volto ad intervenire in favore di alcuni cittadini del nostro paese con redditi particolarmente bassi, direi al limite della vergogna; mi riferisco ai pensionati al minimo, ai pensionati sociali ed ai lavoratori e alle lavoratrici stagionali, precari e *part-time*. Si sono verificati casi addirittura incredibili: ad esempio, questo Governo ha chiesto di operare il prelievo fiscale sui lavori socialmente utili, ossia su stipendi che nel nostro paese non superano, purtroppo, neanche le 800.000 lire mensili.

Siccome siamo convinti che i redditi più bassi, quelli minimi, devono essere agevolati ricorrendo al meccanismo dell'aumento delle detrazioni, abbiamo proposto di inserire nel provvedimento in esame la delega al Governo ad elevare le detrazioni fiscali stesse «in favore dei pensionati al minimo, dei pensionati sociali e dei lavoratori e delle lavoratrici stagionali, precari e *part-time*». Non comprendiamo il motivo della contrarietà che è stata espressa, ma ne prendiamo atto e chiediamo sull'emendamento 1.511 la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

BONAVITA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAVITA, *relatore*. Signor Presidente, desidero precisare che nel corso del dibattito svolto in Commissione abbiamo già modificato il testo in esame prevedendo che nell'esercizio della delega venga data priorità «ai titolari di redditi compresi negli scaglioni più bassi», fra cui chiaramente sono compresi i pensionati e altri. Addirittura abbiamo anche previsto che la priorità debba essere riconosciuta «alle famiglie numerose, alle famiglie monoreddito, alle famiglie con componenti affetti da *handicap* o di età superiore agli anni settanta e a quelle con figli a carico disoccupati».

Il mio parere contrario all'emendamento 1.511, quindi, non riguarda il merito dello stesso, ma la circostanza che il suo contenuto è già compreso nel testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alì, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo,

mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.511, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	164
Senatori votanti	162
Maggioranza	82
Favorevoli	27
Contrari	131
Astenuti	4

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3599

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.512.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, mi ha un po' meravigliato il parere contrario espresso su questo emendamento. Vi sono stati dei contribuenti fedeli che hanno pagato ed altri infedeli che hanno atteso che lo Stato decidesse di non sanzionare il mancato pagamento.

Sono stati assunti pubblicamente degli impegni, anche dal Governo, nella direzione di rimediare a questa sperequazione e quando si arriva ad un provvedimento definito in maniera molto ampia, per cui è possibile agire senza creare problemi alle casse dello Stato, come in questo caso, si esprime sinteticamente un parere contrario senza dedicare neppure una parola a motivarlo. Rimango molto amareggiato da questo modo di considerare un problema rispetto al quale la maggioranza stessa ed il Governo si erano impegnati a trovare una soluzione.

BONAVITA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAVITA, *relatore*. Signor Presidente, stiamo attribuendo una delega al Governo per ridisegnare e perequare il sistema fiscale in gene-

rare: il problema affrontato dal senatore Gubert è settoriale e deve essere affrontato in un'altra sede, non in questo contesto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.512, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.513, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.514.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, intervengo in relazione agli emendamenti 1.514 ed 1.21. Le modifiche che proponiamo sono chiarificatrici, se rifiutate, della effettiva volontà del Governo. Quando in un testo si dice: «restituzione del maggior gettito» ... «in favore di tutti i contribuenti,» ... «, mediante modifiche delle aliquote,» ... e poi si rifiuta di inserire dopo la parola: «modifiche» le seguenti: «in riduzione», è chiaro che vi è una riserva mentale, nella richiesta di delega per la rimodulazione delle aliquote IRPEF, che potrebbe anche portare ad una forte disparità nell'intervento sui vari scaglioni. Chiediamo quindi, per coerenza al testo, dopo la parola: «modifiche» di inserire: «in riduzione».

Chiediamo, inoltre, che sia chiarito il concetto che le diminuzioni delle aliquote, grazie – ripeto – ad un maggior gettito derivante dalla lotta all'evasione (quindi è un apporto dato da tutti i contribuenti), avvenga in maniera proporzionale sugli scaglioni già esistenti, rispettando quindi l'attuale andamento della curva delle aliquote. Se ciò non viene accolto, infatti, abbiamo motivo di ritenere che non solo vi è una volontà di dare priorità ai titolari di redditi compresi negli scaglioni più bassi, ma vi è anche una volontà precisa di operare discriminazioni tra i vari scaglioni; quindi, di apportare diminuzioni maggiori a favore di alcuni scaglioni e minori a favore di altri. Invece era stato preannunciato come un intervento di riduzione della pressione fiscale dal punto di vista complessivo ed in maniera egualitaria.

La mancata approvazione degli emendamenti 1.514 e 1.21 – che ritengo ci sarà per il parere contrario del relatore e del Governo – credo costituirà veramente il segnale della malizia con la quale è stata proposta la delega al Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.514, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.21, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Chiedo al senatore Pinggera se intende accogliere l'invito a ritirare l'emendamento 1.515.

PINGGERA. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.516.

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, avremmo voluto che il relatore ed il rappresentante del Governo avessero avuto la bontà di motivare più compiutamente il loro parere contrario e non si limitassero a dare spiegazioni sugli inviti al ritiro o sui pareri favorevoli ad emendamenti proposti da altri Gruppi. Riteniamo che la parola: «disoccupati» vada eliminata dai criteri per la rimodulazione delle aliquote IRPEF, perché sembrerebbe quasi che essere disoccupati costituisca un privilegio. La scorsa settimana abbiamo licenziato un provvedimento sull'occupazione che va nella direzione esattamente contraria alle indicazioni contenute in quello al nostro esame.

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico sull'emendamento 1.516.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Vorrei esprimere il mio voto favorevole a questo emendamento proprio per le ragioni espresse dal collega Moro. Ritengo che un figlio sia a carico quando è studente, quando è in cerca di prima occupazione e anche, infine, quando è disoccupato. Non si capisce perché chi è in cerca di prima occupazione è escluso ed il disoccupato è compreso in questa categoria. Chi fatica studiando – magari con grandi sacrifici da parte della famiglia – non è considerato in alcun modo; chi lascia gli studi ed intraprende un'attività lavorativa magari stagionale e per qualche periodo è disoccupato allora viene considerato.

A me sembra, signor Presidente, che questa dizione sia così vaga e generica da non essere realmente sostenibile. Quindi, spero che l'Assemblea, se non il relatore ed il rappresentante del Governo, possa considerare meritevoli di sostegno i figli a carico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Moro,

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.516, presentato dal senatore Moro.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	165
Senatori votanti	163
Maggioranza	82
Favorevoli	33
Contrari	130

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3599

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 1.25 è stato dichiarato inammissibile.

Sull'emendamento 1.517 (Nuovo testo) c'è un invito al ritiro.

PASQUINI. Lo ritiro e lo trasformo nell'ordine del giorno n. 60.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno.

BONAVITA, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Lo accolgo.

PRESIDENTE. Dal momento che sia il relatore che il rappresentante del Governo sono favorevoli all'ordine del giorno, esso non verrà posto ai voti.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, nella votazione elettronica precedente la tessera non ha funzionato, ed io avrei votato a favore. Vorrei che ciò rimanesse agli atti, perchè – ripeto – evidentemente per un disguido tecnico la tessera non ha funzionato.

PRESIDENTE. Sarà fatto.

Ricordo che l'emendamento 1.518 è stato dichiarato inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 1.28, presentato dai senatori Pedrizzi e Collino.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 1.519 e 1.520 sono stati dichiarati inammissibili.

Metto ai voti l'emendamento 1.30, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.521, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.31 è stato dichiarato inammissibile. Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 1.522.

Ricordo che gli emendamenti 1.32, 1.33, 1.34, 1.35 e 1.36 sono stati dichiarati inammissibili.

Sull'emendamento 1.37 c'è un invito al ritiro. Senatore Cimmino, intende aderirvi?

CIMMINO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 1.38 è stato dichiarato inammissibile.

Senatore Cimmino, sull'emendamento 1.39 è stato rivolto un invito al ritiro.

CIMMINO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 1.40 è stato dichiarato inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 1.525, presentato dal senatore Cò e da altri senatori, identico all'emendamento 1.526, presentato dal senatore Moro.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.42 è stato dichiarato inammissibile.

Ricordo altresì che sull'ordine del giorno n. 10 il relatore e il Governo hanno espresso parere favorevole e pertanto non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, per i motivi già evidenziati nel corso dell'esame della proposta di soppressione dell'articolo, voteremo contro l'articolo 1. Ma vi è di più: al comma 2 è stato inserito, anche su indicazione della 5ª Commissione, un inciso che fa sorridere chi ormai è abituato a discutere in queste Aule parlamentari sul Documento di programmazione economico-finanziaria. Abbiamo purtroppo imparato, soprattutto per il modo con cui questa maggioranza e questo Governo hanno varato i precedenti Documenti di programmazione economico-finanziaria, che quel DPEF contiene dati assolutamente indicativi – se vogliamo usare un termine eufemistico – che non corrispondono mai alla realtà.

Si tratta di un Documento più di buoni propositi che non di reale programmazione economico-finanziaria. Basta portare ad esempio il dato di previsione di aumento del prodotto interno lordo indicato da questo Governo per il 1998, che dal 2,5 per cento, come previsto nel DPEF, è calato, secondo i dati ufficiali, all'1,5 per cento (e forse anche più in basso). Se ciò fosse accaduto ad un altro Governo si sarebbe già gridato allo scandalo, all'incompetenza e si sarebbero chieste le dimissioni, che noi costantemente chiediamo a questo Governo.

Pertanto, aver inserito questo comma 2 rappresenta veramente il completamento dell'ipocrisia che presiede alla formulazione di questo articolo, rispetto al quale voteremo decisamente a sfavore. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia)*.

ALBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI. Signor Presidente, noi voteremo a favore dell'articolo 1. C'è stato un voto contrario a un nostro emendamento, ma io ho fiducia che il Governo vorrà accogliere la sostanza di quanto abbiamo proposto in questa sede o quando il provvedimento sarà sottoposto all'esame della Camera dei deputati. Quindi, accordando questo credito al Governo, voterò a favore dell'articolo 1.

PEDRIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI. Signor Presidente, la norma si presenta come una disposizione di carattere propagandistico – lo abbiamo già detto stamattina – anche perché è priva di concrete possibilità di realizzazione, sia in relazione alla critica situazione di bilancio (sono proprio di questi giorni gli ammonimenti dell'Unione europea e del Fondo internazionale), sia perché troppe cose si vogliono fare con fondi di improbabile eventuale acquisizione. Del resto, abbiamo già detto stamani che non siamo d'accordo sull'ennesima delega che chiede questo Governo. Pertanto Alleanza Nazionale voterà contro l'articolo 1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.8, 1.0.9 e 1.0.10 sono stati dichiarati inammissibili.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.500, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.501.

THALER AUSSERHOFER. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THALER AUSSERHOFER. Signor Presidente, sinceramente mi meraviglia un pò la contrarietà sia del relatore che del Governo basata sulla motivazione della copertura. Voglio ribadire ancora che si tratta di una disposizione che vorrebbe eliminare degli effetti addirittura retroattivi a svantaggio dei comuni, delle province e delle regioni. Penso che sarebbe opportuno dare voto favorevole a questo emendamento, specialmente perché stiamo trattando il federalismo fiscale e stiamo cercando di delegare alla periferia alcune competenze.

Per tali motivi chiedo che l'emendamento 1.0.501 venga votato con il sistema elettronico.

BONAVITA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAVITA, *relatore*. Signor Presidente, abbiamo discusso in Commissione e approfondito questo tema. Sappiamo che anche il Governo si è impegnato a trovare una soluzione. Ritengo che andare a trovare una copertura della norma proposta da questo emendamento con l'aumento delle aliquote delle accise vigenti sugli olii combustibili e minerali sia sbagliato. Per questo ho invitato ripetutamente la senatrice Thaler Ausserhofer a ritirare l'emendamento. Mi dispiace di dover espri-

mere un parere contrario, però abbiamo fatto ripetutamente tale ragionamento e lo abbiamo approfondito anche in Commissione.

PRESIDENTE. Senatrice Thaler Ausserhofer, insiste per la votazione nominale con il sistema elettronico?

THALER AUSSERHOFER. Sì, Signor Presidente, insisto perché, se veramente si vuole trovare una soluzione a questo problema, allora si dovrebbe individuare anche la copertura giusta. Voglio ribadire ancora che al momento della decisione il Governo addirittura non aveva prospettato aumenti di gettito nell'*omnibus*. Pertanto ho previsto la copertura per far ammettere l'emendamento, perché altrimenti non sarebbe stato ammesso, però sono convinta che qui la copertura neanche ci vorrebbe.

ROSSI. Aggiungo la mia firma all'emendamento 1.0.501.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Thaler Ausserhofer, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.501, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	168
Senatori votanti	167
Maggioranza	84
Favorevoli	48
Contrari	15
Astenuti	4

Il Senato non approva.

Come convenuto, sospendiamo ora brevemente l'esame di questo disegno di legge e passiamo alla votazione finale dei disegni di legge nn. 1388-bis e 1369.

Votazione finale dei disegni di legge:

(1388-bis) Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali (Risultante dallo stralcio degli articoli 16, 17 e 18 del testo proposto dalla 1ª Commissione permanente per il disegno di legge n. 1388) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

(1369) LUBRANO DI RICCO ed altri. – Modifiche alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1388-bis, con il seguente titolo: «Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonchè disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale dei disegni di legge nn. 1388-bis e 1369.

Ricordo che si è già svolta la discussione generale, sono stati approvati gli articoli, sono state svolte le dichiarazioni di voto e pertanto non resta che passare alla votazione finale del disegno di legge n. 1388-bis, assunto quale testo base, votazione la quale, trattandosi di materia elettorale, dovrà essere effettuata mediante procedimento elettronico.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1388-bis nel suo complesso, con il seguente titolo: «Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonchè disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale».

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

(La senatrice Barbieri protesta vivacemente all'indirizzo dei senatori del Gruppo Forza Italia. Repliche del senatore D'Alì).

VOCI DAL GRUPPO LEGA NORD-PER LA PADANIA INDIPENDENTE. Fuori! Fuori! (*Richiami del Presidente*).

BARBIERI. Vogliono far mancare il numero legale! È di una gravità inaudita!

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	152
Senatori votanti	151
Maggioranza	76
Favorevoli	141
Contrari	9
Astenuti	1

Il Senato approva.

La Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1388-*bis*, il disegno di legge n. 1369 risulta assorbito.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3599

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 3599, poc'anzi sospesa.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PEDRIZZI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 2.1, 2.4, 2.16, 2.18, 2.513, 2.517 e 2.520.

D'ALÌ. (*La senatrice Barbieri discute con alcuni senatori del Gruppo Forza Italia tra i loro banchi*). Signor Presidente, credo che quando saranno finite le minacce al nostro Gruppo potremo continuare.

NOVI. Il collega D'Alì si sente minacciato.

D'ALÌ. Sì, mi sento minacciato dalla senatrice Barbieri. (*La senatrice Barbieri si allontana dai banchi del Gruppo Forza Italia*). Adesso non c'è più, posso procedere.

Noi riteniamo assolutamente indispensabile tanto l'emendamento 2.2, volto a sopprimere l'articolo, quanto l'emendamento 2.502, volto a sopprimere il comma 2, che sono tra loro collegati.

La richiesta di soppressione dell'articolo 2 nel suo complesso è dovuta alla necessità di procedere su questo argomento con un disegno di legge e non con delega. Tant'è, signor Presidente, che lei sa bene che il

Governo ha emanato un decreto-legge su questo argomento e ciò mi conforta nell'asserzione che la delega è assolutamente inutile, anche perché per quella parte che è stata oggetto di decreto si può benissimo esaminare il decreto-legge nei termini costituzionali, mentre per la parte che non è stata inserita nel decreto stesso non vi è nessun bisogno di conferire una delega al Governo che dovrebbe essere operativa tra quattro anni. È questo uno dei singolari episodi relativi al collegato fiscale al nostro esame, il quale prevede delle leggi che verranno applicate fra tre o quattro anni secondo quelle che saranno le eventuali disponibilità che si ricaveranno dalle prossime finanziarie, altro modo assolutamente inusuale di copertura. E rilevo che questo modo di copertura vale per il Governo, mentre quando è l'opposizione a proporre una copertura sulle future leggi finanziarie nello stesso modo, ciò viene sistematicamente respinto. Ma fa parte della faziosità con cui questo Parlamento opera.

La soppressione del comma 2 prevista dall'emendamento 2.502, invece, risponde a un principio di civiltà, poiché con il comma 2 si intende rinviare ai fondi di cui al precedente articolo, cioè quelli costituiti grazie alla maggiore lotta all'evasione, l'attuazione della nuova DIT.

Allora questi fondi, che dovrebbero essere ricavati dal maggiore introito ottenuto dalla lotta all'evasione, a cosa sono destinati? Alla riduzione della pressione fiscale o all'introduzione della nuova DIT?

È necessario che il Governo e la maggioranza chiariscano che non si può fare il gioco delle tre carte: o un fondo è destinato a qualche scopo e non può essere quindi impiegato per altro fine, o è generico, viene inserito genericamente nelle voci di bilancio e poi va a far parte delle entrate, mentre tutte le altre voci di uscita andranno a far parte delle uscite. Non possiamo continuare a prenderci in giro, a dire che viene istituito un fondo con una specifica destinazione quando poi all'articolo successivo si stabilisce che quella specifica destinazione deve essere accantonata perché quel fondo deve essere preventivamente utilizzato per altra destinazione. Quindi, è estremamente importante ed è un principio di serietà l'abolizione del comma 2.

Gli altri emendamenti presentati li do per illustrati.

CÒ. Signor Presidente, siamo giunti all'esame dell'articolo 2 e già ci troviamo di fronte ad una seconda delega.

La delega costituisce uno strumento eccezionale nel nostro ordinamento ed è subordinata all'esplicitazione di criteri estremamente precisi per l'esercizio della delega. Nell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), è previsto che i criteri da adottare nella legislazione delegata siano addirittura subordinati ad una facoltà e non ad un obbligo, tant'è vero che alla lettera *b*) si stabilisce la possibilità di prevedere l'attuazione di alcuni criteri solo come facoltà.

Per questa ragione abbiamo presentato degli emendamenti soppressivi e naturalmente avremmo voluto – come ho già chiarito a proposito dell'articolo 1 – attuare la riforma del sistema impositivo attraverso provvedimenti legislativi nei quali il Parlamento fosse completamente impegnato ed investito della funzione che gli è propria.

MORO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 2.501, 2.505 e 2.512.

CIMMINO. Signor Presidente, l'emendamento 2.8 è già illustrato e annuncio il ritiro dell'emendamento 2.19.

GUBERT. Signor Presidente, a proposito dell'emendamento 2.504, questa mattina ho già illustrato analogo emendamento al precedente articolo. Visto però che lei è qui in Aula e che il problema è stato sollevato anche a lei in passato, vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che assistiamo a una delega al Governo su materia molto delicata, sulla quale al Parlamento è riservato soltanto un parere consultivo.

La Commissione chiamata ad esprimere questo parere consultivo non consente a tutti i Gruppi parlamentari di essere presenti, quindi sarebbe opportuno correggerne (almeno ora che si affidano nuovi compiti a questa Commissione) il numero, in modo da consentire a tutti i Gruppi, anche quelli piccoli, di essere rappresentati. Se un Gruppo di parlamentari ha la dignità di essere riconosciuto tale a livello dell'Assemblea, non si capisce per quale motivo non debba avere dignità a livello di Commissione bicamerale.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, la reiezione dell'emendamento 1.521, da lei presentato, preclude l'emendamento 2.504.

L'emendamento 2.20 si dà per illustrato.

BONAVITA, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 2.507 è inammissibile?

PRESIDENTE. No, è ammissibile.

BONAVITA, *relatore*. L'emendamento 2.506 riguarda solo una questione tecnica, di semplice riscrittura formale.

L'emendamento 2.507, da me presentato, prevede un intervento che riconosce di fatto alle imprese che hanno realizzato investimenti nel Mezzogiorno la possibilità di ottenere il credito d'imposta che gli era stato riconosciuto con la legge n. 64 del 1986. La Commissione bilancio tuttavia ha manifestato delle perplessità. Vorrei informare quest'Aula che il Governo quando presentò la relazione e lo schema tecnico al decreto legislativo n. 46 del 1997 affermò che con l'introduzione della nuova norma non vi era perdita di gettito. Quindi credo che anche questa norma non produca perdita di gettito. Ritengo si tratti fondamentalmente di una misura di giustizia e di equità per chi ha già investito nel Mezzogiorno. Le norme antielusione previste dal decreto legislativo n. 46 del 1997 sono salvaguardate per il fatto che la deroga non si applica per le imprese cedute e per quelle che hanno subito operazioni sul capitale.

Vorrei sottolineare invece che l'emendamento 2.515 estende al calcolo della DIT anche gli immobili nei quali vengono collocati i beni strumentali. Per il resto non ho nulla da aggiungere.

FUMAGALLI CARULLI. Do per illustrato l'emendamento 2.509 da me presentato.

ROSSI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 2.512.

VENTUCCI. Anch'io do per illustrati gli emendamenti da me presentati.

GAMBINI. Do per illustrato l'emendamento 2.516.

ALBERTINI. Do per illustrato l'emendamento 2.522 da me presentato.

THALER AUSSERHOFER. Signor Presidente, do per illustrati tutti i miei emendamenti tranne l'emendamento 2.1000 sul quale vorrei fare una breve dichiarazione. Il comma 11 dell'articolo 2 prevede che l'acconto di imposta debba essere riferito all'imposta che sarebbe applicata senza tener conto delle agevolazioni previste in questo articolo. Quindi si vuol far pagare al contribuente negli acconti più di quanto in definitiva è dovuto. Il mio emendamento tende a sopprimere questa assurda impostazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BONAVITA, *relatore*. Naturalmente esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti soppressivi, cioè gli emendamenti 2.1 e 2.2, come pure sul 2.500, perchè non vogliono conferire una delega al Governo in questa materia.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.4, vorrei, pur esprimendo parere contrario, fare una precisazione. La DIT è un'imposta che viene introdotta per favorire gli investimenti e la capitalizzazione delle società e quindi è rivolta alle imprese e agli imprenditori.

Sull'emendamento 2.08 c'è un invito al ritiro, come già dichiarato.

Esprimo invece parere contrario sugli emendamenti 2.503, 2.505, 2.15, 2.16, 2.18 e 2.20.

Ovviamente il parere è favorevole sugli emendamenti 2.506, 2.515, 2.518 e 2.507, anche se su quest'ultimo è necessario operare una correzione, perché non credo sia esatto il riferimento al comma 5.

Rivolgo ai presentatori un invito a ritirare l'emendamento 2.508.

Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 2.510, 2.511, 2.512, 2.513 e 2.513^a, altrimenti esprimo parere contrario. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.517 e invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 2.521 e 2.1000.

PRESIDENTE. Senatore Bonavita, l'emendamento 2.522 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno n. 500. Le do lettura del dispositivo: «.....invita il Governo a semplificare e razionalizzare la mate-

ria con appositi decreti legislativi, armonizzando l'attuale disciplina con la direttiva comunitaria 93/89/CEE e rispettando l'invarianza di gettito».

BONAVITA, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore; per l'emendamento 2.507, presentato dal relatore, il Governo si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dai senatori Pedrizzi e Collino, identico all'emendamento 2.2, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.500, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.501 è stato dichiarato inammissibile. Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Bosello e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dal senatore Cimmino.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.502 è stato dichiarato inammissibile. Metto ai voti l'emendamento 2.503, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 2.504 è precluso a seguito della reiezione dell'emendamento 1.521.

Metto ai voti l'emendamento 2.505, presentato dal senatore Moro.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.15.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, noi crediamo che il meccanismo introdotto con questa nuova rimodulazione della DIT possa essere modificato per le piccole e piccolissime imprese. Sappiamo bene che il nostro sistema produttivo è caratterizzato dalla presenza di un gran numero di imprese di questo tipo e in molti casi si tratta di imprese sottocapitalizzate. Quindi superare il limite del capitale investito può essere un motivo di ulteriore spunto per il miglioramento sia dei coefficienti di patrimonializzazione sia del volume di investimenti delle piccole e piccolissime imprese. Naturalmente speravamo in una diversa considerazione da parte del Governo e della maggioranza, che verso questo settore delle piccole e piccolissime imprese dicono sempre di essere ben predisposti, ma che poi all'atto pratico si rivelano assolutamente chiusi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.15, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.16, presentato dai senatori Pedrizzi e Collino.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.18, identico all'emendamento 2.20.

PEDRIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI. Signor Presidente, con questo emendamento ci sembrerebbe corretto concedere l'utilizzo della DIT anche alle imprese in contabilità semplificata, in quanto pure per tali imprese esiste la necessità di un rafforzamento patrimoniale con l'opportunità di invogliare la propensione agli investimenti appunto attraverso l'agevolazione della DIT. La proposta di calcolo dell'agevolazione adotta lo stesso sistema utilizzato in passato per far pagare a queste imprese in contabilità semplificata l'imposta sul patrimonio netto. Infatti, ciò che è stato ritenuto valido quale riferimento per il pagamento dell'imposta non può perdere validità ai fini dell'applicazione di una agevolazione che parte dalle stesse premesse.

Pertanto invito il relatore, se del caso, a ripensare sul proprio parere.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, l'emendamento 2.18 è identico al successivo 2.20, presentato dal Gruppo Forza Italia, pertanto voteremo sicuramente a suo favore. Ci è sembrato strano che sull'emendamento 2.19, anch'esso di identico contenuto, sia stato espresso al senatore Cimmino un invito a ritirarlo e non un parere contrario come per i suddetti emendamenti; evidentemente le firme fanno premio sui contenuti.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 2.19 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.18, presentato dai senatori Pedrizzi e Collino, identico all'emendamento 2.20, presentato dal senatore Costa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.506, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.507. Per quanto riguarda tale emendamento è necessario un chiarimento: il Segretario generale mi fa presente l'esigenza di precisare se in conclusione nella seconda parte si faccia riferimento ai commi 5 e 5-bis oppure ai commi 5 e 6-bis.

BONAVITA, *relatore*. Signor Presidente, confermo la rettifica all'emendamento in esame, già annunciata: il riferimento è ai commi 5 e 6-bis.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione.

ROSSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI. Signor Presidente, vorrei innanzi tutto una precisazione: mi risulta che questo emendamento abbia incontrato il parere contrario della 5ª Commissione, chiedo pertanto quale riformulazione sia stata proposta per superare detto parere.

PRESIDENTE. Senatore Rossi, la 5ª Commissione ha confermato la propria contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, rispetto ad una serie di emendamenti; per quanto riguarda l'emendamento 2.507 così si esprime: «A parziale revisione del parere già formulato, esprime altresì parere contrario sull'emendamento 2.507». Si tratta quindi di un parere contrario puro e semplice, senza alcun riferimento all'articolo 81 della Costituzione, che ne avrebbe determinato l'inammissibilità.

ROSSI. La ringrazio per la precisazione; a seguito dei suoi chiarimenti dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento in esame.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.507, presentato dal relatore, con la modifica poc'anzi indicata.

È approvato.

Senatrice Thaler Ausserhofer, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 2.508?

THALER AUSSERHOFER. Sì, signor Presidente, perché l'emendamento 2.508 è assorbito dall'emendamento 2.515 del relatore.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 2.509 è stato dichiarato inammissibile.

È stato formulato l'invito a ritirare gli emendamenti 2.510, 2.511, 2.512, 2.513 e 2.513a, fra loro identici; chiedo ai presentatori se intendono accoglierlo.

D'ALÌ. Signor Presidente, non intendo ritirare l'emendamento 2.510.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'emendamento 2.510, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori, identico agli emendamenti 2.511, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori, 2.512, presentato dai senatori Rossi e Moro, 2.513, presentato dai senatori Pedrizzi e Collino e 2.513a, presentato dal senatore Ventucci e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.514 è stato dichiarato inammissibile. Metto ai voti l'emendamento 2.515, presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.516 è stato dichiarato inammissibile. Metto ai voti l'emendamento 2.517, presentato dai senatori Pedrizzi e Collino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.518, presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 2.519 e 2.520 sono stati dichiarati inammissibili.

Senatrice Thaler Ausserhofer, accoglie l'invito a ritirare gli emendamenti 2.521 e 2.1000?

THALER AUSSERHOFER. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.521 ed invece mantengo l'emendamento 2.1000.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1000, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.522 (nuovo testo) è stato ritirato ed al suo posto è stato presentato un corrispondente ordine del giorno n. 500, del dispositivo del quale ho dato lettura, che essendo stato accolto dal Governo non pongo in votazione.

Ricordo che l'emendamento 2.523 è stato dichiarato inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 2.524, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

AZZOLLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI. Accogliamo sempre positivamente i tardivi ripensamenti di un Governo sulla necessità di un notevole alleggerimento del carico fiscale sulle imprese; ancora questi giorni vi sono autorevoli smentite su un assunto del Governo che si dimostra sbagliato: la riduzione, cioè, del carico fiscale sulle imprese, grazie alle misure finora attuate. Purtroppo, vi sono ancora pesanti imposte sulle imprese e solo tardivamente il Governo arriva alla super DIT, in sé implicitamente ammettendo ciò che già avevamo detto prima, cioè l'assoluta insufficienza della DIT. Anche la super DIT è comunque insufficiente a nostro parere e, ad autorevole conferma di quanto diciamo, vi è la spaventosa delocalizzazione delle imprese che consegue appunto ad un grave carico fiscale.

Per questo motivo riproponiamo all'attenzione dell'Assemblea e del Governo la nostra idea di prevedere alcune zone speciali che servano in particolare, sul modello di altre grandi esperienze europee e non, ad attrarre capitali dall'estero, europei ed extraeuropei come vero e proprio volano per nuova e produttiva occupazione e per l'inserimento dell'Italia nei circuiti delle imprese innovative, dalle quali siamo tagliati fuori anche grazie alla politica fiscale del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

L'emendamento 2.01 è stato dichiarato inammissibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

PEDRIZZI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti che recano la mia firma.

D'ALÌ. Signor Presidente, la contrarietà all'articolo 3 deriva come sempre dal meccanismo della delega; avremmo preferito che una tematica così rilevante fosse affrontata in un disegno di legge che il Parlamento potesse con calma esaminare, discutere ed eventualmente approvare.

Riteniamo comunque importante aver affrontato il problema dei fondi pensione – con una estensione delle detraibilità – che peraltro riteniamo ancora insufficienti perché possano svolgere quella funzione di vero volano di nuovi mercati e, soprattutto, per la previdenza integrativa nel nostro paese, così come stamani il Governo nella sua replica aveva tratteggiato. Sicuramente insufficiente è il provvedimento nel suo complesso; sicuramente meritevole è invece l'argomento – che necessita di maggiore approfondimento, di maggiore coraggio e di maggiore estensione – delle deduzioni fiscali. È per questo che proponiamo la soppressione dell'articolo 3; sappiamo che ovviamente la nostra proposta non sarà accolta ma, se lo fosse, certamente dovrebbe a questa soppressione fare seguito l'immediata presentazione di un disegno di legge di iniziativa governativa per una discussione in Parlamento.

CÒ. Signor Presidente, a nessuno potrà sfuggire che siamo all'articolo 3 e che per la terza volta si dispone un'altra delega al Governo. In questo caso si tratta del trattamento fiscale dei fondi pensione; abbiamo presentato emendamenti soppressivi, in particolare delle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 3, dove si prevedono una serie di deduzioni fiscali che consideriamo assolutamente incompatibili anche con le finalità dei fondi integrativi; quindi, riteniamo che questi emendamenti abbiano un loro fondamento.

ROSSI. L'emendamento 3.502 si illustra da sé.

CIMMINO. Gli emendamenti che recano la mia firma si illustrano da sé.

BONAVITA, *relatore*. Do per illustrati gli emendamenti a mia firma.

PINGGERA. Do per illustrato l'emendamento 3.505.

TAROLLI. Do per illustrati tutti gli emendamenti da me presentati.

GUBERT. L'emendamento 3.513 vorrebbe indicare tra i criteri cui ispirare l'esercizio della delega da parte del Governo anche la deducibilità o non la imponibilità dei contributi versati per la prosecuzione volontaria delle forme pensionistiche obbligatorie.

Se una persona lavora i suoi contributi per le forme pensionistiche sono esenti da imposta, se una persona lascia il lavoro, ad esempio per accudire i figli e la famiglia, solitamente tenta di mantenere la pensione versando contributi obbligatori in forma volontaria.

Non si capisce perchè quando una persona lavora e manda i figli magari all'asilo nido ha la gratificazione della totale esenzione, mentre per la prosecuzione volontaria questa totale esenzione dall'IRPEF non è prevista. Spero che tale disparità venga sanata attraverso l'approvazione di questo criterio.

MORO. Dò per illustrato l'emendamento 3.515.

GAMBINI. Dò per illustrato l'ordine del giorno n. 11.

PASQUINI. Dò per illustrato l'emendamento 3.0.502.

FERRANTE. L'emendamento 3.0.506 viene riformulato nella prima parte secondo quanto emerso in Commissione bilancio; ovvero il Governo in quella sede aveva non dico formulato una diversa quantificazione, ma, per lo meno, suggerito che per quanto riguardava l'onere esso potesse essere maggiore. A questo fine la nuova formulazione evita il problema in quanto al primo capoverso 5-bis l'entità del reddito sottoposto ad imponibile invece di essere pari al 75 per cento viene modificato nella misura dell'80 per cento; quindi ritengo che con questa formulazione possano essere superate le perplessità del Governo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BONAVITA, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.500 e 3.501. A proposito dell'emendamento 3.502, voglio sottolineare come molti degli emendamenti che sono stati presentati non tengano conto del lavoro svolto in Commissione, che ha portato praticamente a scrivere di nuovo la delega e ha dato omogeneità a tutti i trattamenti che hanno carattere previdenziale. Molti di questi emendamenti si riferiscono alla delega precedente e non tengono conto del lavoro svolto. Pertanto, invito al ritiro i presentatori degli emendamenti 3.502 e 3.8.

Naturalmente sono favorevole all'emendamento 3.503 a mia firma perchè mira ad una «pulizia» del testo. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.504 e 3.15. Invito il presentatore a ritirare l'emendamento 3.506, altrimenti il parere è contrario e la stessa cosa vale per gli emendamenti 3.507, 3.508 e 3.24. Anche per quanto riguarda l'emenda-

mento 3.30 invito i presentatori a ritirarlo perchè è già ricompreso nella riformulazione del testo.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.509. Per quanto riguarda gli emendamenti 3.34 e 3.510, poiché quanto proposto è già compreso nel testo, invito al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario. Gli emendamenti 3.41 e 3.511 sono identici nel contenuto; anche per essi invito al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario.

Circa l'emendamento 3.513, vorrei far notare al senatore Gubert che c'è proprio un comma del testo riformulato, di cui ha dato ampia comunicazione la stampa, che prevede di dedurre dal reddito sottoponibile all'IRPEF tutte le forme di prosecuzione volontaria delle contribuzioni pensionistiche obbligatorie. Pertanto invito caldamente a ritirare tale emendamento.

Anche per quanto riguarda l'emendamento 3.514, poiché le norme attuative sono già previste, invito al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario, così come esprimo parere contrario sull'emendamento 3.515.

L'ordine del giorno n. 11 del senatore Gambini affronta un problema sicuramente importante e meritevole di attenzione, ma è totalmente estraneo alla materia che stiamo trattando. Invito quindi il presentatore ad inserirlo in altro provvedimento che tratti materia omogenea e quindi a ritirare l'ordine del giorno.

Per quanto concerne gli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi, esprimo parere contrario sull'emendamento 3.0.500. L'emendamento 3.0.502 del senatore Pasquini affronta una materia completamente estranea all'argomento che stiamo trattando; invito pertanto il presentatore a ritirarlo e a riproporlo in un altro contesto. Invito poi il senatore Tarolli a ritirare l'emendamento 3.0.504 perché non tratta materia affine a quella del disegno di legge. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.0.505, mentre invito caldamente il presentatore dell'emendamento 3.0.506 a predisporre un ordine del giorno sostitutivo.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Pedrizzi, identico all'emendamento 3.2, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 3.3 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 3.500, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.501, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Rossi, intende accogliere l'invito a ritirare l'emendamento 3.502?

ROSSI. Signor Presidente, non mi risulta vero quanto dichiarato dal relatore, cioè che il comma 1 dell'articolo 3 sia stato riformulato in Commissione. Il testo è ancora quello originario.

Faccio presente che il Governo chiede la delega per riordinare il regime fiscale delle forme di previdenza. Pertanto, se la delega deve limitarsi a questo campo, bisogna depennare l'inciso «di disciplinare forme di risparmio individuali». Quindi mantengo l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.502, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Senatore Cimmino, ritira l'emendamento 3.8?

CIMMINO. Sì, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.503, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.504, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.15, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 3.505 è inammissibile.

Sull'emendamento 3.506 è stato avanzato un invito al ritiro. Domando al senatore Tarolli se lo accoglie.

TAROLLI. Signor Presidente, voglio ricordare che al comma 2, lettera c), dell'articolo 3 si limitano le agevolazioni fiscali sulle prestazioni in capitale ad un terzo del loro ammontare. Ebbene, il relatore, di fronte alla mia proposta di portare queste agevolazioni da un terzo al cinquanta per cento, mi invita a ritirarla. Faccio presente, però, al senatore Bonavita che è vigente la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 124 del 1993, la quale già consente la liquidazione in capitale nella misura del cinquanta per cento del montante maturato. Pertanto, esistendo già una previsione normativa in tal senso, insisto per la votazione di questo mio emendamento, facendo presente al relatore che sarebbe opportuno che le

agevolazioni coprissero le prestazioni in capitale nella misura, appunto, del cinquanta per cento anziché di un terzo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.506, presentato dal senatore Tarolli.

Non è approvato.

Sull'emendamento 3.507 c'è un ammorbidimento di posizione da parte del relatore: è infatti contrario in forma elegante, nel senso che invita al ritiro, ma se i presentatori insistono nella votazione il parere è contrario.

BONAVITA, *relatore*. Esatto.

D'ALÌ. Signor Presidente, mantengo l'emendamento, insisto per la sua votazione e chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta testè avanzata dal senatore D'Alì risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico. Abbiamo due ore di votazioni, cerchiamo di stare un pò calmi in Aula.

(Segue la verifica del numero legale).

Senatore Angius, accanto a lei chi è il senatore che si è alzato? *(Il senatore Angius indica la senatrice Bernasconi, che nei pressi sta parlando con il senatore Lubrano di Ricco).* Ne prendo atto. Ricordo però che alle luci devono corrispondere le persone.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3599

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.507, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Sull'emendamento 3.508 è stato avanzato un invito al ritiro. Senatore Tarolli, dobbiamo votarlo?

TAROLLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.508, presentato dal senatore Tarolli.

Non è approvato.

Anche sull'emendamento 3.24 è stato avanzato un invito al ritiro. Senatore Cimmino, lo ritira? (*Il senatore Napoli Roberto dialoga con il senatore Cimmino*). Per favore, senatore Roberto Napoli, consenta al senatore Cimmino di essere guardato dalla Presidenza.

Dunque, senatore Cimmino, ritira l'emendamento 3.24?

CIMMINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.30, presentato dai senatori Pedrizzi e Collino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.509, presentato dai senatori Pedrizzi e Collino.

Non è approvato.

Sull'emendamento 3.34 è stato avanzato un invito al ritiro. Domando ai presentatori se lo accolgono.

PEDRIZZI. No, signor Presidente, insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.34, presentato dai senatori Pedrizzi e Collino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.510, presentato dai senatori Pedrizzi e Collino.

Non è approvato.

Sugli emendamenti 3.41 e 3.511, identici, è stato avanzato un invito al ritiro non accolto dai proponenti.

Metto ai voti l'emendamento 3.41, presentato dal senatore Cimmino, identico all'emendamento 3.511, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.512, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.513.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, chiedo venia al relatore e al Governo per aver presentato questo emendamento che residuava dal collegato alla finanziaria, in quanto in esso non era stato incluso. Prendo atto con favore che, sia pure in un altro provvedimento, è stato recepito e quindi lo ritiro.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Gubert.

Anche sull'emendamento 3.514 è stato avanzato un invito al ritiro. Domando al presentatore se lo accoglie.

TAROLLI. No, signor Presidente, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.514, presentato dal senatore Tarolli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.515, presentato dal senatore Moro.

Non è approvato.

Senatore Gambini, le è stato rivolto l'invito a ritirare l'ordine del giorno n. 11. Accoglie tale richiesta?

GAMBINI. Sì, lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.500, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.0.501 è inammissibile.

Senatore Pasquini, intende accogliere l'invito a ritirare l'emendamento 3.0.502?

PASQUINI. Sì, lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 3.0.503 è inammissibile.

Senatore Tarolli, insiste per la votazione dell'emendamento 3.0.504?

TAROLLI. Signor Presidente, con gli emendamenti 3.0.504 e 3.0.505 ripropongo una questione che sottopongo all'attenzione dell'Aula perché è seria: essa si riferisce ai familiari delle vittime del terrorismo.

Infatti, i familiari delle vittime di episodi di terrorismo, verificatisi dall'anno 1961 al 1969, vengono esclusi da qualsiasi beneficio e non se ne capisce la ragione. Ricordo che l'ultimo intervento legislativo intervenuto in materia, vale a dire quello approvato dalle Camere nella finanziaria per il 1998, limita i benefici ai familiari delle vittime del terrorismo che sono stati colpiti dal 1° gennaio 1969, dimenticandosi di quelli che sono stati colpiti magari nel 1968.

Mi sembra che si sia creata una odiosa discriminazione nei confronti di vittime che hanno avuto tragedie familiari, perché diversi figli o coniugi, prestando servizio per lo Stato, sono morti nell'adempimento del loro dovere. Ebbene, le famiglie di queste vittime oggi si vedono discriminate solo perché il fatto si è verificato anteriormente alla data del 1° gennaio 1969.

Se il relatore ed il rappresentante del Governo non vogliono affrontare il problema in questa sede, se ritengono che il problema debba essere approfondito e riproposto in altra sede, sono anche d'accordo, ma l'importante è che essi prendano atto che vi è una situazione reale da affrontare. Sono pertanto disponibile a tramutare gli emendamenti da me presentati in un ordine del giorno, purché la questione, in futuro, magari in altro provvedimento, venga affrontata, dal momento che questa è – ripeto – una odiosa discriminazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad esprimere il proprio parere in proposito.

BONAVITA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole alla trasformazione di questi due emendamenti in un ordine del giorno. Capisco che questo è un problema vero che va affrontato; ho solo rilevato che questa non era la sede appropriata per farlo. Detto questo, il senatore Tarolli avrà tutto il mio sostegno – e credo anche quello del mio Gruppo – per affrontare e risolvere la questione in altra sede.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, volevo esprimere il mio sostegno all'emendamento 3.0.504 che poi verrà trasformato in un ordine del giorno, al quale vorrei aggiungere la mia firma, se il senatore Tarolli è d'accordo.

Faccio presente che in ogni caso vi è un problema di discriminazione nel fissare una data di inizio, anche se questa data ha comunque un significato. Ricordo che quando ero studente si facevano manifestazioni per le vittime del terrorismo dei primi anni '60. C'erano anche allora, signor Presidente, e hanno riguardato in maniera particolare la mia regione; conosco famiglie colpite da quegli atti di terrorismo e credo sia giusto che si provveda in qualche modo, se non in questo provvedimento, in altro.

PEDRIZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'ordine del giorno in questione, se il senatore Tarolli è d'accordo. Non posso non esprimere al riguardo il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale, che su questo tema è stato sempre molto sensibile. Pertanto, ripeto, esprimo a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale il voto favorevole.

PRESIDENTE. Do ora lettura dell'ordine del giorno presentato dal senatore Tarolli a seguito del ritiro degli emendamenti 3.0.504 e 3.0.505:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3599;

impegna il Governo:

a far sì che vengano prese tutte le opportune iniziative volte a risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 3.0.504 e 3.0.505».

9.3599.62

TAROLLI, GUBERT, PEDRIZZI

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

BONAVITA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno in questione.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal relatore e dal Governo l'ordine del giorno, non viene posto in votazione.

È pervenuto altresì il testo dell'ordine del giorno sostitutivo dell'emendamento 3.0.506, di cui do lettura:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3599,

impegna il Governo:

a far sì che vengano prese tutte le opportune iniziative volte a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 3.0.506».

9.3599.61

FERRANTE, UCCHIELLI, PASQUINI

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in questione.

BONAVITA, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Poiché l'ordine del giorno è stato accolto sia dal relatore che dal rappresentante del Governo, non verrà posto in votazione.

Passiamo all'esame dell'articolo 4.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4, che si intendono illustrati.

Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BONAVITA, *relatore*. Essendo stata recepita la condizione posta dalla 5ª Commissione di prorogare il termine previsto dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997 dal 31 dicembre 1998 al 31 ottobre 1999, esprimo parere favorevole. L'emendamento 4.0.501 è invece inammissibile.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.500 (Nuovo testo), presentato dal Governo.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 4.0.501 è stato dichiarato inammissibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

PEDRIZZI. Do per illustrato l'emendamento 5.3.

CIMMINO. Signor Presidente, do per illustrati tutti gli emendamenti che recano la mia firma.

PINGGERA. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 5.500.

D'ALÌ. Anch'io do per illustrati i nostri emendamenti.

BONAVITA, *relatore*. L'emendamento 5.501 si illustra da sé

POLIDORO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 5.502

PRESIDENTE. L'emendamento 5.503 si intende illustrato.

THALER AUSSERHOFER. Do per illustrati gli emendamenti 5.504, 5.508 e 5.0.500.

TAROLLI. Signor Presidente, do per illustrato il mio emendamento 5.505.

GUBERT. Anch'io, signor Presidente do per illustrato l'emendamento 5.506.

ROSSI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 5.507 da me presentato.

GAMBINI. Do per illustrato l'ordine del giorno n. 413.

* BORNACIN. Signor Presidente, intervengo brevemente per spiegare le motivazioni che mi hanno spinto a presentare questo ordine del giorno, ossia le condizioni della floricoltura italiana e soprattutto di quella ligure. Infatti, specialmente dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lomè, poi recepito come legge dello Stato, sapete perfettamente che sono state riconosciute una serie di agevolazioni fiscali per le importazioni floricole dagli Stati extraeuropei. Ora, da questi Stati vengono introdotti dei fiori di scarsissima qualità ma di costo quasi prossimo allo zero, non solo perché hanno delle grosse agevolazioni fiscali, ma anche perché nessuno controlla il costo del lavoro. Si parla di lavoro minorile e non c'è nessuno che controlla le modalità di produzione di questi fiori.

Naturalmente in questo modo la floricoltura italiana è completamente svantaggiata, e non soltanto perché il costo del lavoro da noi è quello che è, non soltanto per i controlli esistenti, ma anche perché a ciò si aggiungono l'elevato costo del gasolio e l'IVA, che ha un'incidenza importante sulla vendita dei fiori; purtroppo, la qualità non è tutelata dal maggior costo.

In pratica vengono introdotti sul mercato italiano dei fiori di scarsa qualità che costano molto meno e fanno concorrenza alle nostre aziende. Parlo di aziende della Riviera ligure ma, evidentemente, questo vale per tutte le aziende floricole italiane. Credo pertanto che questo non sia tollerabile perché i nostri floricoltori, uno per uno, stanno chiudendo.

Questo problema, con termini un po' diversi e che in parte non condividevo, è stato sollevato persino in una trasmissione radiofonica «Chiedo Radio Anch'io» dal presidente del Consiglio D'Alema.

Vorrei che il Governo prendesse un impegno per trovare in tempi brevi – o comunque accettabili – gli strumenti che consentano alla nostra floricoltura di continuare ad essere competitiva, di rimanere sul mercato, per non disperdere, insieme ad un patrimonio tipico dell'Italia, anche tanti posti di lavoro.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti ed ordini del giorno in esame.

BONAVITA, relatore. Signor Presidente, abbiamo già riformulato in Commissione la norma relativa all'esenzione IVA per i servizi bancari. Invito pertanto a ritirare l'emendamento 5.3 perché le previsioni in esso contenute sono state comprese nella nuova formulazione, altrimenti esprimo parere contrario.

Analogo discorso vale per l'emendamento 5.22. Invito, inoltre, a ritirare anche l'emendamento 5.30.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.502, dovrei spendere alcune parole perché in effetti ci troviamo di fronte ad un caso reale. Infatti, le poste italiane sono oggi società per azioni, gestiscono forme di risparmio e si troverebbero, se non ricomprese nella norma di delega, ad essere escluse dall'esenzione dall'IVA che è stata invece estesa a tutte le società e agli enti che operano nel settore del credito e in quello finanziario.

Il problema che si pone è che la società «Poste Italiane spa» non è in grado attualmente di incorporare i servizi del credito da quelli normali di sportello (avviamento della posta, spedizioni, eccetera), anzi ha acquisito la proprietà di società private che sono soggette ad IVA e quindi ci troviamo in piena confusione normativa. Pertanto, mi chiedo – e mi rimetto al Governo in questo senso – come si può risolvere questo problema che esiste, ma che nella formulazione attualmente espressa da questo emendamento, a mio giudizio, non trova soluzione ma si complica ulteriormente.

Le stesse motivazioni valgono per l'emendamento 5.503. Invito a ritirare anche l'emendamento 5.504 perché, già in corso di delega abbiamo spostato un termine dal 1999 al 2000. Invito altresì a ritirare anche gli emendamenti 5.505 e 5.508.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 417, esprimo parere favorevole, però ho colto nel dibattito una sollecitazione che è stata fatta e comunque ritengo che l'impegno del Governo debba essere esteso a tutto il territorio nazionale perché in Italia vi sono diverse zone con un settore floricolo avanzato, ad esempio in Sicilia ed in Campania. Invito,

quindi, il proponente dell'ordine del giorno n. 417 a formularlo nel senso di un intervento a carattere nazionale; se così sarà fatto, il mio parere sarà favorevole.

Analogo parere favorevole esprimo in merito all'ordine del giorno n. 413, presentato dal senatore Gambini.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il relatore si è rimesso al Governo in relazione agli emendamenti 5.502 e 5.503, relativi alla società «Poste Italiane S.p.A».

Il relatore ha già illustrato la situazione nella quale si trova la società «Poste Italiane»; in relazione ad una situazione analoga, in Commissione abbiamo previsto, al fine di permettere ad un particolare tipo di banche – mi riferisco alle banche di credito cooperativo – di fruire delle agevolazioni qui previste, a fronte di banche che svolgono anche altre attività, di concedere un certo periodo di tempo per consentire a tali banche la possibilità di distinguere nei bilanci le due attività, così da poter fruire dell'agevolazione prevista. Naturalmente, il Governo si rende conto che per quanto riguarda le Poste Italiane il problema è più complesso, tuttavia non si può derogare da questo principio.

Per tale ragione, il Governo invita i proponenti a ritirare questi emendamenti assicurando di essere impegnato a compiere una riflessione ulteriore su questo problema; se non venissero ritirati, non potremmo accoglierli. La riflessione vale come è valsa per altri soggetti che si trovano nella medesima condizione.

PRESIDENTE. È stato formulato un invito a ritirare l'emendamento 5.3, senatore Pedrizzi, lo accoglie?

PEDRIZZI. Signor Presidente, mantengo l'emendamento 5.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dai senatori Pedrizzi e Collino.

Non è approvato.

Senatore Cimmino, accoglie l'invito a ritirare gli emendamenti 5.22 e 5.30?

CIMMINO. Signor Presidente, li ritiro.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 5.27, 5.500, 5.6, 5.35 e 5.501/1, sono stati dichiarati inammissibili.

Metto ai voti l'emendamento 5.501, presentato dal relatore.

È approvato.

Il Governo ha formulato l'invito a ritirare gli emendamenti 5.502 e 5.503, presentando al loro posto un corrispondente ordine del giorno. I presentatori accolgono tale invito?

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, accolgo l'invito del Governo e pertanto presenterò al più presto alla Presidenza, insieme ai colleghi Polidoro e Castellani Pierluigi, il testo dell'ordine del giorno sostitutivo degli emendamenti 5.502 e 5.503.

PRESIDENTE. Senatrice Thaler Ausserhofer, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 5.504?

THALER AUSSERHOFER. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Analogo invito è stato rivolto in merito all'emendamento 5.505, presentato dal senatore Tarolli.

TAROLLI. Signor Presidente, mantengo l'emendamento 5.505 e desidero cogliere l'occasione per formulare in merito la mia dichiarazione di voto.

In relazione all'invito a ritirare l'emendamento in esame rivoltomi dal relatore ricordo a quest'ultimo che esso sottende un problema di un'importanza e di una gravità non secondarie. Da un punto di vista finanziario, infatti, dovendo corrispondere allo Stato un ingentissimo tributo derivante dall'imposta per il valore aggiunto, associazioni (come l'ANFFAS) e cooperative vengono colpite da un onere che non riescono obiettivamente a sostenere.

Vale la pena ricordare che associazioni come l'ANFFAS operano in regime di convenzione con la provincia, con il comune, con la regione o con il Governo centrale. Le associazioni come l'ANFFAS non sono titolari di finanziamento proprio, ma agiscono in regime di convenzione e quindi, per questo, tendono ad essere colpite come se fossero titolari di prestazioni proprie; cosa che invece non accade proprio perché le prestazioni che erogano sono rese possibili in quanto sostenute attraverso un finanziamento erogato dal Governo centrale, dalle regioni, dalle province o dai comuni. Quanto aveva previsto la finanziaria del 1998, che colpisce con un'aliquota del 20 per cento le prestazioni erogate da questi soggetti, appesantisce e mette in serissime difficoltà l'operatività di queste associazioni, a meno che non si voglia fare in modo che tutti i dipendenti, nonché tutte le funzioni che questi enti svolgono, vengano assunti in proprio dall'ente pubblico; cosa che credo sia assolutamente da evitare.

Faccio allora presente al relatore che questo problema esiste e mi sembra sbagliato quindi invitare il sottoscritto a ritirare l'emendamento. Chiedo, pertanto, al relatore di esaminare il problema e di fornire una indicazione nel merito. Sono disposto anche a ritirare l'emendamento, purchè la questione venga affrontata in altra sede. Si tatta – ripeto – di un problema che mette alle corde l'operatività di enti che hanno un valore sociale e a cui anche il Parlamento dovrebbe essere grato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.505, presentato dal senatore Tarolli.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 5.506 e 5.507 sono inammissibili. Chiedo alla senatrice Thaler Ausserhofer se intende accogliere l'invito rivoltole a ritirare l'emendamento 5.508.

THALER AUSSERHOFER. Signor Presidente, vorrei gentilmente attirare l'attenzione dei colleghi sul seguente problema: l'emendamento 5.508 è interpretativo e tende a mantenere l'aliquota IVA agevolata per la distribuzione di calore-energia alle scuole, agli ospedali, agli asili. Ho già sollevato questo problema nel corso della discussione generale, perché, sin dal 1972, per «uso domestico», è sempre stata data l'interpretazione non solo di uso nell'abitazione propria, ma anche di uso collettivo, comprendente quindi le scuole, gli ospedali, le carceri e gli asili. Con la circolare ministeriale n. 273 del novembre scorso questa interpretazione è stata invece completamente capovolta, affermandosi che per «uso domestico» si fa riferimento solo al caso di uso nell'abitazione familiare. Così facendo, si cambia, di punto in bianco, il regime dell'Iva specialmente per i comuni e gli enti pubblici che gestiscono scuole, asili, carceri, e così via. Non penso che questo sia accettabile. Nel corso della discussione generale, ho detto che per questi cambiamenti di interpretazione sono assolutamente necessari degli interventi politici, con norme «regolari» e non soltanto con circolari ministeriali.

Mantengo pertanto l'emendamento, affinché sia votato e affinché rimanga l'interpretazione data sin dal 1972: penso davvero che i comuni abbiano diritto ad avere l'IVA agevolata e a non vedersi, di punto in bianco, cambiata l'interpretazione che addirittura – lo ripeto ancora una volta – ha carattere retroattivo; perciò non vale da oggi ma, da un periodo antecedente.

BONAVITA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAVITA, *relatore*. Signor Presidente, ho espresso un parere contrario sull'emendamento in questione, anche perché tutte le volte ci troviamo di fronte ad una copertura che mi sembra eccessiva e fuori posto rispetto alla situazione documentata. Il problema che pongo anche al Governo è il seguente: se fino ad oggi l'interpretazione data dal Ministero delle finanze era quella di estendere la concessione di beni per uso domestico a scuole, asili, ospedali e carceri, senza la necessità di una norma specifica, mi domando se dobbiamo approvare un'apposita disposizione di legge per confermare questo o se invece non sia preferibile utilizzare un altro strumento, quello della direttiva, delegificando e quindi dando incarico al Governo di provvedere in materia. Nessuno, infatti, può non convenire sulla giustezza delle posizioni espresse dalla senatrice Thaler Ausserhofer.

Mi domando, quando parliamo di delegificazione, visto che abbiamo un sistema fiscale troppo ridondante di disposizioni che si confondono tra di loro, se dobbiamo continuamente dar vita a nuove norme.

Pertanto, io chiedo alla senatrice Thaler Ausserhofer di trasformare il suo emendamento in un ordine del giorno vincolante per il Governo, il quale deve intervenire su questa materia e spiegare le sue ragioni. La questione che si pone è molto semplice: una circolare non può modificare una legge e quindi bisognerà affrontare, con strumenti diversi, problemi di tale natura. Quindi, ripeto, invito la collega a presentare un ordine del giorno, perché il problema esiste e le cose che ha detto sono ragionevolmente vere e giuste.

PRESIDENTE. Senatrice Thaler Ausserhofer, ha sentito la richiesta del relatore? Cosa ne pensa?

THALER AUSSERHOFER. Ho fatto ricorso allo strumento dell'emendamento e all'interpretazione autentica per il fatto che già da novembre, appena è uscita la circolare, ho provato, dapprima in via informale, a trovare una soluzione con il Ministero e, successivamente, presentando un'interrogazione in Senato, ma fino ad oggi non ho ricevuto risposta. Non è importante che la risposta venga data a me; è importante che essa venga data ai comuni e agli enti locali, che non sanno più come comportarsi perché dal novembre 1998 (e non solo da quella data, anche prima, retroattivamente) dovrebbero applicare l'aliquota del 20 per cento. Ora, dall'emanazione della circolare sono passati altri cinque mesi e non abbiamo risposta. Per questo sono ricorso allo strumento dell'emendamento; peraltro anche nell'«*omnibus*», in merito al problema dell'assoggettamento alla ritenuta a *forfait* per i comuni, si è fatto ricorso ad una norma interpretativa, proprio perché il Ministero non ha fornito l'interpretazione che si chiedeva.

Allora, si tratta di scegliere un metodo: io non so come ottenere il risultato. Pertanto, se il Governo si impegna, però entro una settimana, a risolvere il problema, io sono disposta anche a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, ma c'è assolutamente bisogno di intervenire subito, per dare certezza ai comuni ed agli enti locali. Per questo la domanda che rivolgo al Governo è la seguente: se effettivamente entro una settimana è in grado di emanare la circolare che faccia chiarimento su questa questione, allora, predispongo l'ordine del giorno, se invece i termini non vengono fissati, mantengo l'emendamento.

COSTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA. Intervengo al riguardo, senza per questo voler complicare l'iter e il divenire del provvedimento. Condivido esattamente quanto sostenuto dalla senatrice Thaler Ausserhofer e se è vero quello che dice il relatore, e cioè che non è necessaria una norma per modificare una legge che già esiste, è pur vero che la vita si svolge anche ed essenzialmente al di fuori di quest'Aula e i bilanci comunali non possono certamente sopportare aggravii inopportuni o determinati dal capriccio del cattivo funzionamento degli uffici, in particolare da quelli centrali del

Ministero delle finanze. Ben venga, allora, questo ordine del giorno, purché però dello stesso si faccia carico il Governo affinché, da domani mattina, si ponga mano alla modifica delle disposizioni contenute nella succitata circolare, perché la vita in 8.000 comuni continua a svolgersi e non si può certamente attendere che il funzionario dichiari la disponibilità a modificare i suoi comportamenti.

PRESIDENTE. La senatrice Thaler Ausserhofer si è rimessa al Governo. Il Governo ritiene di potersi impegnare al riguardo?

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, non vorrei contraddire quanto adesso affermato dal senatore Costa, nel senso che poi gli uffici tradiscono o non mettono il Governo in condizione di mantenere gli impegni che prende. Io non ho alcuna difficoltà ad assumere l'impegno che la senatrice Thaler Ausserhofer richiede: lo dico ufficialmente, anche perché su questo come su altri emendamenti è difficile contestare almeno qualche fondamento alle osservazioni della senatrice. Per questo – ripeto – assumo l'impegno, incrociando le dita sugli adempimenti che possono derivarne nei termini che indicava la senatrice. Comunque, c'è sempre la Camera e, immagino, una terza lettura del provvedimento.

COVIELLO. Speriamo ci si fermi alla seconda.

PRESIDENTE. Dopo le assicurazioni del Governo, senatrice Thaler Ausserhofer, intende ritirare l'emendamento?

THALER AUSSERHOFER. Ritiro l'emendamento e presento un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Faccia pervenire il testo alla Presidenza. Ricordo che gli emendamenti 5.509 e 5.510 sono inammissibili. Poiché l'ordine del giorno n. 413, presentato dal senatore Gambini, è stato accolto dal Governo non verrà messo in votazione. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 417.

PEDRIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI. Signor Presidente, dichiaro naturalmente il voto favorevole di Alleanza Nazionale.

Quest'ordine del giorno viene in un momento quanto mai opportuno perché proprio in questo periodo il settore della floricoltura sta attraversando una crisi profonda a causa della depressione dei mercati dell'Est verso i quali era indirizzata la maggior parte della quantità di fiori recisi provenienti dai paesi in via di sviluppo. Si sta abbattendo sul nostro paese, come una vera e propria invasione, una quantità di fiori recisi provenienti in particolare dalla Colombia e dall'Ecuador, paesi

che stanno ricevendo – giustamente – finanziamenti dalla comunità internazionale per estirpare le piante di *cannabis* da cui si estraggono sostanze stupefacenti. Questi paesi stanno quindi producendo fiori recisi a costi bassissimi, anche con lo sfruttamento di manodopera minorile.

Oltretutto l'importazione di questi fiori nel nostro paese non viene pressoché controllata, anche per quanto riguarda l'utilizzo di fitofarmaci e di anticrittogamici (si usa ancora in quei paesi il DDT), per cui migliaia di aziende floricole italiane stanno attraversando un periodo di crisi e si stanno vedendo revocati, ad esempio, gli affidamenti bancari perché non sono in grado di rimborsare quelli ricevuti a carattere stagionale.

Proprio recentemente, circa dieci giorni fa, abbiamo presentato un'interrogazione – di cui sono primo firmatario ma che è sottoscritta da colleghi di tutti i Gruppi politici – che affronta tale questione. Nei prossimi giorni vi sarà un incontro, che stiamo predisponendo, con il Ministro per le risorse agricole al quale parteciperanno i rappresentanti delle tre organizzazioni (Confagricoltura, CIA e Coldiretti) e una delegazione degli operatori della floricoltura provenienti da tutte le regioni italiane. Sono stati coinvolti tutti i parlamentari espressi nei territori dove la floricoltura è molto sviluppata e quindi riteniamo che si possa avviare a soluzione questo problema.

Indubbiamente l'ordine del giorno in esame dà un ulteriore contributo all'avvio della soluzione di questi problemi che interessano aziende che nel comparto agricolo hanno una percentuale molto alta di produzione lorda vendibile. Mi auguro che con l'approvazione dell'ordine del giorno da parte del Senato anche nel prossimo incontro con il Ministro per le risorse agricole si possa andare incontro alle domande e alle esigenze di queste imprese che, oltretutto, costituiscono un settore molto avanzato anche dal punto di vista tecnologico.

D'ALÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, prendo la parola semplicemente per annunciare che aggiungo la mia firma, a nome del Gruppo Forza Italia, all'ordine del giorno n. 417.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 417 è stato così riformulato nel dispositivo:

impegna il Governo:

a predisporre adeguati provvedimenti volti a tutelare il mercato floricolo italiano da sempre vanto della nostra economia».

Essendo stato accolto dal relatore e dal rappresentante del Governo, l'ordine del giorno non verrà posto in votazione.

La senatrice Thaler Aussehofer ha trasformato l'emendamento 5.508 nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 3599

impegna il Governo

a far sì che siano recepite le indicazioni contenute nell'emendamento 5.508 entro una settimana».

9.3599.66 THALER AUSSEHOFER, COSTA, PINGGERA, MANFREDI,
DONDEYNAZ

Essendo stato accolto dal relatore e dal rappresentante del Governo, l'ordine del giorno non verrà posto in votazione.

Gli emendamenti 5.502 e 5.503 sono stati trasformati nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 3599

impegna il Governo

a fare sì che vengano prese tutte le opportune iniziative volte a risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 5.502 e 5.503».

9.3599.65 POLIDORO, FUMAGALLI CARULLI, CASTELLANI Pierluigi

Essendo stato accolto dal relatore e dal rappresentante del Governo, esso non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, preannuncio che voteremo a favore dell'articolo 5 e ora spiegherò il motivo.

Il problema dell'IVA infragruppo è stato da noi sollevato in sede di discussione della legge finanziaria; successivamente, è stato ripreso dal Governo in sede di discussione di questo collegato. Il relatore, nel corso della discussione in Commissione, ha recepito in un suo maxiemendamento tutta una serie di suggerimenti forniti anche dal nostro Gruppo. È per questo motivo che voteremo a favore.

Naturalmente rimane il rammarico per il fatto che sia stato dichiarato inammissibile un nostro emendamento che proponeva il ribasso dell'IVA nelle ristrutturazioni edilizie per un errore tecnico di composizione della copertura, perché essendo stato ampliato lo spettro dell'intervento dal regime dell'IVA infragruppo al regime dell'IVA nel suo complesso, sarebbe stata quella un'occasione estremamente importante. Infatti, anche l'Ecofin si è pronunciato a favore della possibilità della ri-

duzione dell'IVA sulle ristrutturazioni edilizie; riduzione che noi riteniamo essenziale affinché si possa veramente riaprire una fase di nuovi interventi produttivi e di restauro nei nostri centri storici.

Comunque, ripeto, per tutte le considerazioni fatte, ivi considerando che in Commissione è stata anche accolta l'estensione dell'IVA infragruppo dai gruppi bancari anche ai gruppi assicurativi e finanziari, così come da noi proposto, il Gruppo Forza Italia voterà a favore dell'articolo 5.

PEDRIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale all'articolo 5, in relazione alle argomentazioni già sviluppate dal collega D'Alì.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento 5.0.500.

BONAVITA, *relatore*. Signor Presidente, invito la presentatrice a ritirarlo. Anche in questo caso, la senatrice Thaler Ausserhofer si lamenta perché questa materia è delegificata. Il Ministero delle finanze doveva emanare un decreto ministeriale. Mi risulta che anche in Commissione il Ministero delle finanze abbia assicurato che ciò avverrà entro breve, che il decreto è in via di redazione. Pertanto, invito la senatrice ad avere un pò di pazienza e a ritirare l'emendamento.

THALER AUSSERHOFER. Signor Presidente, vorrei sentire nuovamente il Sottosegretario che già mi aveva assicurato su tale decreto in sede di trattamento dello stesso emendamento nel corso dell'approvazione della legge finanziaria. Ormai sono passati altri tre mesi e vorrei sapere se è ancora in emanazione e quanto tempo passerà prima che questo provvedimento venga veramente emanato dal Ministero.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, la senatrice Thaler Ausserhofer ha deciso di prendermi di mira.

Confermo quello che ho detto, senatrice; ho fatto anche una verifica. Infatti, come giustamente ricordava la senatrice, per poter dare una risposta ho verificato la questione presso gli uffici. Questi mi hanno confermato che il decreto ministeriale era in corso di stesura, di definizione. Posso dire che qualche passo in avanti è stato fatto, per cui la formula con la quale rispondo oggi non si basa più su una fase di elaborazione e di stesura, ma di emanazione del decreto ministeriale. Per questa ragione, salvo verifica che mi

impegno davanti all'Aula del Senato a fare di nuovo, chiedo alla senatrice Thaler Ausserhofer di ritirare l'emendamento 5.0.500.

THALER AUSSERHOFER. Accolgo l'invito e ritiro l'emendamento.

**Disegni di legge
(3607 e 3292) fatti propri da Gruppo parlamentare**

D'ALÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, interrompo la discussione per annunciare che i disegni di legge nn. 3607 e 3292, in considerazione della nuova modifica regolamentare che consente all'opposizione di poter ottenere la discussione di alcuni disegni di legge, sono fatti propri dal Gruppo Forza Italia. Chiediamo pertanto che vengano ammessi alla discussione secondo le nuove norme regolamentari.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della sua dichiarazione ai fini delle conseguenze di ordine regolamentare derivanti dall'applicazione dell'articolo 79 del Regolamento.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3599

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame dell'articolo 6, invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul resto dell'articolato del disegno di legge in esame.

CORTELLONI, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sugli emendamenti riferiti agli articoli da 6 a 22 ad eccezione che sugli emendamenti 9.502, 9.0.101, 9.0.721, 13.0.412, 13.518, 18.0.100/2, 5.501/1, 7.0.4, (limitatamente alla lettera a)), 9.500, 9.501, 9.519, 9.535, 9.0.100, 10.0.100, 10.0.102, 11.0.505, 13.0.407, 13.502 (limitatamente alla lettera c)), 13.503, 13.525, 13.533, 13.534, 15.0.100, 15.0.101, 16.0.101/1, 21.0.950, 21.0.700, 21.0.702, 11.0.503, 11.0.504, 13.0.400, 13.0.410, 13.0.411, 19.0.600, 19.0.601, 19.0.602, 21.0.701, 21.0.705 (nuovo testo), 9.0.722, 9.0.900 e sulla proposta di stralcio n. 100, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e che sugli emendamenti 9.536, 15.0.102 (limitatamente alla lettera d)), 13.507, 13.508 e 16.0.101, per i quali il parere è contrario. Il parere di nulla osta sugli emendamenti 9.517, 9.518 e 9.533 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di salvaguardia re-

lativa agli equilibri finanziari degli enti locali e quello sull'emendamento 18.0.100 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla introduzione di una clausola di salvaguardia finanziaria che escluda oneri a carico del bilancio dello Stato relativamente all'intero articolo aggiuntivo.

A parziale revisione del parere già formulato, esprime altresì, parere contrario sull'emendamento 2.507».

PRESIDENTE. In conseguenza del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente, tutti gli emendamenti o le parti di emendamento sui quali è stato espresso parere contrario per carenza di copertura ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sono dichiarati inammissibili.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale è stato presentato un emendamento soppressivo che invito i presentatori ad illustrare.

CÒ. Lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BONAVITA, *relatore*. Il mio parere è contrario.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 6 altri emendamenti oltre quello soppressivo 6.100, presentato dal senatore Cò e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 7. Invito i presentatori ad illustrarli.

PEDRIZZI. L'emendamento 7.0.1 si intende illustrato.

ROSSI. Do per illustrati gli emendamenti 7.0.2, 7.0.4 e 7.0.5.

D'ALÌ. Do per illustrati i miei emendamenti.

THALER AUSSERHOFER. Do per illustrati i miei emendamenti.

ALBERTINI. L'emendamento 7.0.100 si intende illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BONAVITA, *relatore*. Invito i presentatori degli emendamenti 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.3 a formulare in maniera diversa la loro proposta: infatti abbiamo già in esame un disegno di legge che sta affrontando la depenalizzazione dei reati tributari e queste problematiche vanno affrontate in quella sede, anche se dobbiamo costatare che molti contribuenti hanno utilizzato lo strumento dell'accertamento per adesione e hanno già versato le maggiori imposte relative ai redditi che erroneamente avevano detratto dal loro imponibile.

Ritengo che il problema esista e vada affrontato, ma non penso che questa sia la sede perché esso attiene alla discussione più ampia della revisione dei procedimenti penali. Invito pertanto i proponenti degli emendamenti a ritirarli e a formulare un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Bonavita, le ricordo che all'emendamento 7.0.4, la lettera *a*) è stata dichiarata inammissibile.

BONAVITA, *relatore*. Il mio parere è contrario sulla rimanente parte dell'articolo aggiuntivo così come è contrario sull'emendamento 7.0.5. Sugli emendamenti 7.0.6 e 7.0.7 mi rimetto al Governo perché so che vi è già una trattativa sull'argomento presso il Ministero delle finanze. Mi rimetto al Governo anche sugli emendamenti 7.0.8, 7.0.9, 7.0.15, 7.0.100, 7.0.10, 7.0.11 e 7.0.13. Esprimo parere contrario sull'emendamento 7.0.12 e invito i presentatori a ritirare l'emendamento 7.0.14, altrimenti il mio parere è contrario perché è materia che è stata già introdotta, innovata e modificata con il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e pertanto occorrerebbe utilizzare lo stesso strumento per le eventuali modifiche. Esprimo analogo parere contrario sull'emendamento 7.0.16.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo parere contrario agli emendamenti 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.3, fra loro identici. Analogo parere contrario esprimo agli emendamenti 7.0.4 e 7.0.5; il mio parere è contrario anche agli emendamenti 7.0.6 e 7.0.7, sui quali il relatore si era rimesso al Governo.

Dichiaro altresì parere contrario agli emendamenti 7.0.8, 7.0.9, 7.0.15, 7.0.100, 7.0.10, 7.0.11 (sul quale il relatore si era rimesso al Governo) e 7.0.12.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.0.13 non vi è alcuna opposizione di principio, mi sembra però che porre una tale disposizione in una norma primaria anziché regolare la materia mediante norme derivate da un regolamento sia un irrigidimento difficile da accettare, visto che ci troviamo in una fase di riforma dell'intera amministrazione finanziaria. Per questo motivo invito i presentatori a ritirare l'emendamento 7.0.13, in caso diverso, poiché introduce un irrigidimento difficile da sopportare, il mio parere sarebbe contrario.

Esprimo parere contrario agli emendamenti 7.0.14 e 7.0.16.

PRESIDENTE. I senatori Pedrizzi, Costa e Rossi hanno fatto pervenire alla Presidenza il testo di un ordine del giorno sostitutivo degli emendamenti 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.3. Il testo dell'ordine del giorno è il seguente:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3599,

impegna il Governo:

a fare sì che siano recepite le indicazioni contenute negli emendamenti 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.3.

9.3599.70

PEDRIZZI, COSTA, ROSSI

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno di cui ho dato lettura.

BONAVITA, *relatore*. Signor Presidente, potrei esprimermi a favore dell'ordine del giorno se gli emendamenti che richiama non contenessero la parte relativa ai procedimenti penali in corso. Se il riferimento ai procedimenti penali in corso fosse escluso dall'ordine del giorno lo accoglierei perché il tentativo di fornire una risposta a chi ha effettuato l'accertamento con adesione è condivisibile. Ribadisco che non si può intervenire sui procedimenti penali in corso.

PRESIDENTE. Comunque è molto difficile che il giudice penale possa ritenere estinti i procedimenti in corso solo in forza di una raccomandazione! Il mio è chiaramente un intervento *ad adiuvandum!*

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo ha già espresso parere contrario agli emendamenti originari; rimane pertanto contrario ad un ordine del giorno che riflette gli stessi contenuti per le ragioni alle quali anche lei ha accennato. Il Governo è quindi decisamente contrario all'ordine del giorno testé presentato.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'ordine del giorno n. 70, presentato dai senatori Costa e Rossi, sostitutivo degli emendamenti 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.3.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.4, presentato dal senatore Peruzzotti e da altri senatori, per la parte non inammissibile.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.5, presentato dal senatore Peruzzotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.6, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.7, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.8, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.9, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.15, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.100

ALBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI. Non riesco a capire i motivi per i quali non si voglia attribuire agli avvocati tributaristi le funzioni che svolgono i dottori commercialisti e i consulenti del lavoro. A mio parere ciò non ha un senso logico; per questo, mantengo l'emendamento e chiedo che sia votato.

BESOSTRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BESOSTRI. Chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 7.0.100 presentato dal senatore Albertini e di insistere per la sua approvazione.

FOLLIERI. Signor Presidente, chiedo di aggiungere anche la mia firma.

CIMMINO. Anche la mia, Signor Presidente.

PRESIDENTE. Ance il senatore Crescenzo ha aggiunto la sua firma.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.100, presentato dal senatore Albertini e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.10, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.11.

THALER AUSSERHOFER. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THALER AUSSERHOFER. Signor Presidente, l'emendamento 7.0.11 tende a fare almeno un po' di giustizia e di rendere il contributo per i CAAF (che è di 25.000) uguale al contributo che viene dato ai sostituti d'imposta. Non vedo perché si debba fare una differenziazione; almeno i due contributi dovrebbero essere di uguale importo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.11, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.12, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Chiedo alla senatrice Thaler Ausserhofer se intende accogliere l'invito a ritirare l'emendamento 7.0.13.

THALER AUSSERHOFER. L'emendamento 7.0.13 tende a dare efficacia all'istituto di autotutela. Così come è previsto, non ha efficacia se non viene posto un termine entro il quale gli istituti sono chiamati a rispondere e a decidere. Infatti se non rispondono entro i 30 giorni, scattano i 60 giorni per il ricorso in commissione tributaria, per cui il contribuente ha sempre e solo quella via e l'istituto dell'autotutela è assolutamente inefficace.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, non posso che essere d'accordo con la senatrice Thaler Ausserhofer. Mi sembra davvero singolare che questa spinta verso una maggiore efficienza dell'apparato burocratico non venga accolta. Quindi, annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia all'emendamento in esame e chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta del senatore D'Alì risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3599

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.13, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.14, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.16, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale è stato presentato un emendamento soppressivo che invito i presentatori ad illustrare.

CÒ. L'emendamento 8.100 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BONAVITA, *relatore*. Sono contrario.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il mio parere è contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 8 altri emendamenti oltre a quello soppressivo 8.100, presentato dal senatore Cò e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Ricordo che la proposta di stralcio n. 100 dell'articolo 9, presentata dal senatore Rossi, è stata dichiarata inammissibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

TOMASSINI. Il testo attuale dell'articolo 9, prevedendo tra l'altro il finanziamento diretto delle attività assistenziali degli istituti di ricovero e cura da parte del Ministero, sancisce di fatto la creazione di due circuiti distinti di assistenza sanitaria di cui il primo finanziato dal Governo in misura non inferiore alla spesa storica (quindi con copertura di tutti i costi, ivi compresa la perdita di gestione), e il secondo finanziato dalle regioni in base alla quantità-qualità delle prestazioni erogate secondo un corretto principio di responsabilizzazione aziendale che vede il risultato di gestione attribuito al singolo ente.

La previsione di un finanziamento in misura non inferiore alla spesa storica è totalmente al di fuori dei principi aziendalistici introdotti dal decreto legislativo n. 502. Con la proposta emendativa 9.503 si intende circoscrivere le ipotesi di finanziamento diretto alle attività di ricerca scientifica e sperimentale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e alle iniziative previste dalle leggi nazionali o dal piano sanitario riguardanti i programmi speciali di interesse e rilievo nazionale o internazionale per ricerche e sperimentazioni attinenti la gestione dei servizi e le tecnologie sanitarie.

ROSSI. Do per illustrati i miei emendamenti.

PEDRIZZI. Do per illustrati gli emendamenti che recano la mia firma.

D'ALÌ. Signor Presidente, su questo articolo si è soffermata l'attenzione di molti colleghi anche in sede di discussione generale, oltre ad esserci stato un vivace dibattito in Commissione. Infatti l'articolo 9 è quello che dovrebbe poi dare ragione al titolo dell'intero disegno di legge, dato che riguarda il federalismo fiscale.

Noi siamo convinti che quanto propone il Governo in ordine a questa materia non risponde minimamente non solo alle esigenze del paese in materia di federalismo fiscale, ma direi anche agli elementi primari della materia. Infatti, quando non si pensa di dare autonomia sia dal punto di vista impositivo sia dal punto di vista della discrezionalità nella

scelta delle deduzioni, delle agevolazioni, insomma nell'utilizzo della leva fiscale alle regioni è assolutamente inutile parlare di federalismo fiscale.

Allora, con alcuni emendamenti, come il 9.533, ed altri che riproducono in parte quelle previsioni in maniera più parziale, abbiamo proposto di cominciare a prendere in seria considerazione la possibilità per le regioni di attivare propri strumenti fiscali e di intervenire su quelli già previsti dallo Stato in maniera da modulare le deduzioni, alcune esenzioni, alcune aliquote secondo le effettive esigenze dello sviluppo economico del singolo territorio, sicuri come siamo che oggi come oggi la leva fiscale può determinare il rinnovarsi degli investimenti, il rinnovarsi di alcune attività produttive, la ripresa dell'occupazione e del lavoro nel nostro paese.

In questo momento non entro nuovamente nella polemica sull'aumento della pressione fiscale che scaturirà complessivamente e anche da questo provvedimento. Mi limito a dire che se veramente vogliamo parlare di federalismo fiscale, evitiamo allora di varare questi «provvedimenti specchietto» ed entriamo nel merito delle questioni, andiamo a confrontarci con le aspirazioni dei territori, cerchiamo veramente di scendere profondamente nella realtà del nostro territorio nazionale così variegata e così degna di singole attenzioni.

CÒ. Signor Presidente, in aggiunta alla nota critica che già avevo avanzato in ordine allo strumento della delega legislativa, con l'emendamento 9.502 nell'ambito del federalismo fiscale cerchiamo di coinvolgere le regioni nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale e introduciamo altresì un meccanismo di perequazione tra Stato e regioni che miri a soddisfare le necessità e i bisogni relativi ai servizi pubblici regionali e locali. Il senso dell'emendamento è anche quello di determinare una riforma nel senso del federalismo fiscale attuata attraverso precisi strumenti normativi e non attraverso deleghe.

BONAVITA, *relatore*. Do per illustrati gli emendamenti da me presentati.

PRESIDENTE. Gli emendamenti del senatore Lauro si danno per illustrati.

CAMPUS. Signor Presidente, ci terrei ad illustrare l'emendamento 9.507 anche perché in fase di trascrizione, probabilmente per un errore del nostro Gruppo, non è stato inserito il seguente periodo:

«*Conseguentemente, nell'ultimo periodo, le parole: «finanziamento delle attività assistenziali» sono sostituite dalle parole: «finanziamento delle attività di ricerca scientifica e sperimentale».*

Per illustrare brevemente le finalità di questo emendamento (approfittando anche del fatto che è in Aula, se mi ascolta, il sottosegretario alla sanità, senatrice Bettoni Brandani, che però vedo non interessata)

vorrei leggere all'Assemblea il resoconto della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome (di tutte le regioni, sia di quelle governate dal Polo sia di quelle governate dall'Ulivo) laddove si dice: «Si esprime una posizione nettamente contraria a quanto proposto dal Governo in sede di maxiemendamento, presso il Senato, sul provvedimento legislativo sul federalismo fiscale (...) laddove viene previsto il mantenimento di un fondo centrale (...) per assicurare il finanziamento delle attività assistenziali degli Istituti di ricovero e cura». A questo punto la Conferenza dei presidenti delle regioni sottolinea anche che c'è un errore nel testo del provvedimento e infatti in questo parere si dice, a proposito degli Istituti di ricovero e cura: «(si presume solo di quelli scientifici, anche se nel testo la mancanza delle parole »a carattere scientifico« potrebbe dar luogo ad interpretazioni addirittura più estensive nelle quali in sede applicativa potrebbe proporsi l'allargamento anche alle aziende ospedaliere e policlinici universitari)».

Comunque la Conferenza dei presidenti di tutte le regioni e province autonome d'Italia sottolinea come: «Con tale formulazione si viene in ogni caso ad operare una insanabile lesione dei compiti e delle funzioni regionali in materia di programmazione e governo della sanità». E poi continua: «Si pensi che in alcune regioni (ad esempio Lombardia o Lazio) le somme sottratte ai rispettivi fondi sanitari regionali ammonterebbero anche al 20-25 per cento del totale. Ciò da un lato vanifica la effettiva possibilità per la regione di far valere il primato della programmazione regionale ma avrebbe anche l'effetto di creare una sorta di ospedali di serie A che si muoverebbero in situazioni di »cassa« protette e ospedali di serie B esposti alle ben note difficoltà di cassa registrabili nelle varie regioni. Si precisa» (conclude la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome) «che le suddette preoccupazioni non possono in alcun modo ritenersi superate con la norma che prevede che il riparto di detto fondo centrale avvenga d'intesa con la Conferenza Stato-regioni».

Questo è il parere, ripeto, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, governate sia dal Polo che dall'Ulivo, in cui si sottolinea assolutamente la necessità di modificare quanto disposto, in modo da ridare effettivamente i reali poteri e le reali possibilità di intervento sul territorio alle regioni.

Concludo, signor Presidente, poiché l'emendamento 9.503 ha praticamente lo stesso intento, dicendo che noi siamo disposti a ritirare l'emendamento 9.507, che in ogni caso decadrebbe, chiedendo di apporre sia la mia firma che quelle dei senatori Servello, Pedrizzi e Collino all'emendamento 9.503.

PRESIDENTE. Va bene, senatore Campus, così sarà fatto.

I restanti emendamenti a firma del Governo e dei senatori Pinggera, Moro, Pieroni, Bosello, Gambini, Veraldi, Napoli Roberto e Polidoro si danno per illustrati.

CASTELLANI Pierluigi. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 9.0.800.

PRESIDENTE. Prima dell'espressione dei pareri del relatore e del Governo, do lettura di un ordine del giorno che mi si preannuncia come semplificatore:

«Il Senato,

nell'esaminare il disegno di legge collegato in materia fiscale e in particolare le norme relative alla delega sul federalismo fiscale,

considerato:

che è prevista, nell'ambito dei principi e criteri direttivi della delega, l'abolizione dei trasferimenti erariali alle regioni a statuto ordinario e loro sostituzione mediante un aumento dell'aliquota di compartecipazione all'IRPEF e l'istituzione di una compartecipazione all'IVA;

che nell'ambito dei trasferimenti soppressi sono compresi quelli destinati al finanziamento della spesa sanitaria corrente, al netto, tra l'altro, delle somme destinate al finanziamento delle attività assistenziali degli istituti di ricovero e cura e delle attività degli istituti di ricerca scientifica e sperimentale;

che i finanziamenti per le finalità sopradette comprendono spese destinate non solo ai fini di ricerca e sperimentazione, ma anche a quelli della normale assistenza medica ospedaliera svolta dagli istituti di ricerca scientifica;

che si potrebbero creare problemi per la programmazione sanitaria regionale, soprattutto nelle regioni in cui la presenza degli istituti di ricerca scientifica risulta molto elevata,

impegna il Governo:

a verificare, prima dell'approvazione dei decreti legislativi, quali siano le previsioni dei trasferimenti destinati agli istituti di ricerca scientifica, a livello nazionale e regionale e in rapporto alla spesa sanitaria corrente;

a presentare in Parlamento gli opportuni provvedimenti per ovviare ad eventuali difficoltà che emergerebbero nella programmazione regionale della spesa sanitaria».

550. SALVI, PIERONI, ELIA, NAPOLI ROBERTO, GIARETTA, FUMAGALLI CARULLI, ALBERTINI

Metteremo eventualmente in votazione quest'ordine del giorno al momento opportuno.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

BONAVITA, *relatore*. Signor Presidente, il relatore non può che prendere atto dell'ordine del giorno testè presentato che risolve, a mio giudizio, tutta una serie di problemi evidenziati in gran parte dagli emendamenti presentati all'articolo 9.

I presidenti delle regioni infatti hanno rilevato una possibile centralizzazione nell'erogazione delle risorse con quanto previsto dalla lettera

a) del comma 1, dell'articolo 9, e in questo senso con questo ordine del giorno, che spero sarà votato a grande maggioranza dal Senato, si precisano degli indirizzi, si pongono dei vincoli, si danno indicazioni al Governo sul modo di esercitare la propria delega.

Pertanto anticipo un parere favorevole sull'ordine del giorno, invitando contemporaneamente a ritirare gli emendamenti presentati su questo punto, sui quali altrimenti il parere sarebbe contrario.

Invito pertanto a ritirare l'emendamento 9.503. L'emendamento 9.505 tratta un altro tema che comunque è stato sottolineato. Credo che in questa situazione dobbiamo tenere fede al testo che abbiamo di fronte e, pertanto, anche in questo caso invito a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario.

Sull'emendamento 9.506 si è svolta un'ampia discussione in Commissione: le calamità naturali comprendono anche quelle relative al settore agricolo e pertanto invito a ritirare questo emendamento in quanto lo ritengo implicito nel testo.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 9.511; per quanto riguarda l'emendamento 9.512 si è svolta un'ampia discussione in Commissione e pertanto esprimo parere contrario.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.513 nuovo testo, 9.514, 9.515 nuovo testo, 9.516, 9.517, 9.518, 9.520, 9.521 nuovo testo, 9.522, 9.523. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 9.524 ed esprimo invece parere contrario sugli emendamenti 9.525, 9.526, 9.527.

L'emendamento 9.528 credo sia già previsto nella disposizione della legge e pertanto mi rimetto al Governo. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.529, 9.530, 9.531, 9.532, 9.533. Per quanto riguarda gli emendamenti 9.534 e 9.536, mi rimetto al Governo, mentre esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.537, 9.538 e 9.0.720.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il mio parere è conforme a quello espresso dal relatore.

Sull'emendamento 9.528 il parere è contrario perché la lettera h) comprende anche questa fattispecie che il senatore Pinggera vuole sottolineare: non ritengo che sia necessaria una formulazione di questo genere perché, ripeto, la lettera h) già fa riferimento alle «regioni a statuto speciale». Invito il presentatore al ritiro.

Sugli emendamenti 9.534 e 9.536 il parere è contrario. Credo che i proponenti siano informati del fatto che in sede CIPE si stanno definendo tutte le misure tese a valorizzare le forme di risparmio energetico. Non sono in grado di valutare al momento se questa disposizione incrocia o contrasta con quella operazione in cui è impegnato in particolare tutto il Ministero dell'ambiente. Chiedo il ritiro di tali emendamenti, non vorrei che essi ci creassero problemi in quella sede.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 9.500, 9.501 e 9.502 sono inammissibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.503.

TOMASSINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASSINI. Signor Presidente, intervengo per una breve dichiarazione di voto e per chiedere il voto mediante procedimento elettronico.

Riteniamo che l'ordine del giorno presentato non soddisfi tutte le esigenze da noi evidenziate e non evita che si crei il doppio circuito di figli e figliastri. Riteniamo che il testo non premi e non incentivi le amministrazioni corrette, mentre noi proponiamo un più equo rispetto della legge in vigore e una migliore garanzia delle esigenze dell'assistenza e della ricerca.

CAMPUS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPUS. Signor Presidente, avendo ritirato l'emendamento 9.507 e avendo apposto la firma all'analogo emendamento 9.503, pensiamo di dover rispondere anche noi all'invito avanzato dal relatore e dal Governo di ritirarlo per accettare un generico ordine del giorno.

Prego l'Aula di prestare un pò d'attenzione in modo che io possa far capire le reali intenzioni del Governo con quell'ordine del giorno. Mi rifaccio di nuovo al verbale della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle provincie autonome, laddove al primo punto si legge: «Si esprime preoccupazione sulla mancanza di un quadro organico valutativo sugli IRICS (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) attualmente riconosciuti. Si richiede pertanto nuovamente al Ministro della sanità la presentazione di una relazione complessiva sull'argomento». Non è una novità, infatti, che le regioni abbiano sollevato nei confronti del Governo queste obiezioni e l'Esecutivo continui imperterritito nella propria strada di centralizzazione e di gestione totalmente autonoma di tali strutture, nonostante queste gravino sui bilanci regionali.

Tanto è vero che presso la Commissione sanità della Camera dei deputati è in discussione un progetto di legge di revisione degli attuali istituti di ricovero e cura a carattere scientifico che rafforza questa concezione totalmente centralistica, a totale discrezione del Ministero, di tali istituti che – come ho detto – svolgono (in alcune regioni in una percentuale veramente elevata) assistenza sanitaria e assorbono una parte dei bilanci regionali troppo consistente per poter consentire alle regioni di offrire in tutte le altre strutture assistenziali regionali una degenza adeguata.

A questo punto è necessario non limitarsi ad intervenire con un semplice ordine del giorno che – consentitemi – sa tanto di presa in giro, perché tutti riconoscono che questa protesta è reale tanto che – ripeto – è stata sollevata da tutti i presidenti di tutte le regioni – come ho avuto modo di dire in quest'Assemblea in altra occasione – sia di quelle «bianche», che di quelle «rosse», che di quelle «nere». Per tale ragione ritengo che non possiamo assolutamente, né noi, né soprattutto i presidenti delle regioni, né quindi i cittadini che da quelle regioni devono ri-

cevere assistenza sanitaria, accettare un generico ordine del giorno e pertanto chiediamo che sull'emendamento 9.503 si svolga una votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico: in tal modo vedremo chi è veramente dalla parte del federalismo e delle regioni e chi invece vuole barricarsi dietro uno Stato centralista, statalista e autoritario.

PIERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERONI. Signor Presidente, dichiaro il voto contrario del Gruppo Verdi-L'Ulivo all'emendamento 9.503.

Siccome non amo essere prolisso, signor Presidente, colgo l'occasione per rivolgermi al Governo, che aveva fatto riferimento ad alcuni emendamenti da noi presentati, in particolare agli emendamenti 9.534 e 9.536. Ringrazio il relatore di essersi rimesso al Governo su tali emendamenti. Ritiro l'emendamento 9.536, avendo apprezzato le motivazioni che il Governo ha addotto, ma ritengo che ove l'emendamento 9.534 non fosse approvato ci troveremmo in serie difficoltà politiche e mi troverei costretto di volta in volta a dichiarare il mio voto tediando i colleghi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il sottosegretario Vigevani. Ne ha facoltà.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, ad una più attenta verifica, considerati i termini in cui l'emendamento 9.534 è formulato, credo di potermi rimettere all'Assemblea sulla votazione di questo emendamento. Mantengo invece l'invito a ritirare l'emendamento 9.536.

PRESIDENTE. Sottosegretario Vigevani, il ritiro dell'emendamento 9.536 è stato preannunciato.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dai senatori Tomassini e Campus, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.503, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	167
Senatori votanti	165
Maggioranza	83
Favorevoli	32
Contrari	124
Astenuti	9

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3599

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.504, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.505.

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

LAURO. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole a questo emendamento da parte del Gruppo cui appartengo.

Desidero richiamare l'attenzione dell'Assemblea sull'atteggiamento schizofrenico che viene tenuto in relazione alle isole minori che, signor Presidente, o vanno salvaguardate o non vanno salvaguardate (*Commenti. Ilarità*) e quindi, poiché ci sono ordini del giorno in tal senso... (*Applausi e vivaci commenti*).

BARBIERI. Bravo Lauro!

LAURO. ... Chiedo un voto palese su questo emendamento oppure la verifica del numero legale. Questo è un principio assolutamente importante.

PRESIDENTE. Senatore Lauro, scelga l'una o l'altra richiesta.

LAURO. Chiedo allora la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta del senatore Lauro risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Senatore Lauro, il Senato potrebbe risolvere il problema con una legge che definisca maggiori le isole minori italiane. *(Ilarità)* Così il problema sarebbe risolto.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3599

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.505, presentato dal senatore Lauro e da altri senatori.

Non è approvato.

Chiedo al senatore D'Alì se intende accogliere l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 9.506.

D'ALÌ. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. L'emendamento 9.507 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 9.508, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.509, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.510, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.511, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.512, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.513 (Nuovo testo), presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.514, presentato dal senatore Lauro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.515 (Nuovo testo), presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.516, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.517.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, intervengo anche sull'emendamento 9.518 oltre che sul 9.517, avendo già avuto l'accortezza di integrarli in base al parere espresso dalla 5ª Commissione permanente. Con questi due emendamenti proponiamo di introdurre dei veri elementi di federalismo fiscale; infatti, chiediamo che il Governo preveda strumenti atti a consentire l'applicazione di leggi emanate da qualunque regione o provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dagli accordi internazionali e dalla normativa dell'Unione europea, nonché dalle norme ad essi connesse, volte a modificare i criteri di applicazione e controllo, aliquote e gli importi, nonché le eventuali deducibilità o esenzioni, relativi alle norme statali in materia IVA, IRAP, imposta sul bollo, tasse per concessioni governative, nonché in materia di IRPEF e IRPEG, senza intervenire in questo caso in variazione dell'aliquota, ma solo attraverso deduzioni ed esenzioni.

Crediamo che sia veramente arrivato il momento nel nostro paese di cominciare a responsabilizzare le regioni sugli aspetti impositivi, sulla spesa conseguente, sugli aspetti della riscossione e quindi su tutta quella parte della leva fiscale che è indispensabile per poter arrivare ad una vera promozione dello sviluppo economico basato sulle valorizzazioni delle potenzialità dei singoli territori delle varie regioni. Non voler introdurre o prevedere questo tipo di strumenti significa veramente trincerarsi nominalmente dietro un federalismo fiscale che, di fatto, altro non è che una ripartizione di imposte senza nessuna prospettiva per la costruzione di un vero sistema federativo fiscale nel nostro paese.

Raccomandiamo quindi all'Assemblea, se vuole mantenere una coerenza tra il titolo di questo disegno di legge collegato alla manovra finanziaria e i contenuti, di approvare gli emendamenti 9.517 e 9.518. Diversamente dovremmo prendere atto che il Governo marcia solamente per annunci e per tentati effetti-immagine, ma non fa seguire a questi la sostanza dei provvedimenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.517, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori, nel testo modificato.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.518.

D'ALÌ. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.518.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alì, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.518, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	155
Senatori votanti	153
Maggioranza	77
Favorevoli	20
Contrari	131
Astenuti	2

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3599

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 9.519 è inammissibile. Metto ai voti l'emendamento 9.520, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.521 (Nuovo testo), presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.522.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. All'inizio della discussione su questo articolo abbiamo constatato come anche nella maggioranza vi siano fortissime perplessità per quanto le lettere *f*) e *g*) del comma 1 stabiliscono in ordine ad un'eventuale decisione sulla spesa sanitaria in seno a questo articolo 9 sul cosiddetto federalismo fiscale, tant'è che è stato presentato dai Capigruppo della maggioranza un ordine del giorno che recepisce i nostri emendamenti per contrastare il tentativo di pesante interferenza del Ministero della sanità su questa normativa del federalismo fiscale; pesante interferenza che, come è stato detto in sede di discussione generale, se verrà approvata così come proposta dal Governo, non farà altro che mettere in dubbio la sopravvivenza di alcuni sistemi sanitari regionali.

Allora, in coerenza con la sicura approvazione dell'ordine del giorno presentato dai Capigruppo della maggioranza, credo che vadano eliminate dal testo le lettere *f*) e *g*) che, se approvate, vanificherebbero l'intento espresso in quell'ordine del giorno. Ritengo che sia norma di prudenza questa che sto suggerendo e che alla luce della discussione e della presentazione dell'ordine del giorno sia il relatore che il Governo potrebbero modificare il loro parere.

CAMPUS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPUS. Signor Presidente, l'eventuale non approvazione dell'emendamento 9.522 precluderebbe anche la votazione dell'emendamento 9.523, di cui sono primo firmatario. Sottolineando quanto già detto dal senatore D'Alì, invito i presentatori dell'ordine del giorno con cui si impegna il Governo ad intervenire sulla materia a valutare coerentemente cosa accadrebbe se lasciassimo la lettera *f*) che recita: «previsione di un periodo transitorio non superiore al triennio (...)».

O con quell'ordine del giorno vogliamo prendere in giro i presidenti delle regioni e comunque inchiodarli per almeno un triennio a quello che già è sancito dalla normativa attuale o che viene rafforzato con quanto esposto negli articoli e nei commi precedenti oppure la soppressione della lettera *f*) darà chiarezza e sarà coerente con l'ordine del giorno perché comunque il mantenimento della lettera *g*) dà tutte le garanzie al Governo di poter intervenire in sede regionale qualora le regioni offrano un'assistenza sanitaria qualitativamente o quantitativamente scadente.

In definitiva, se si vuole essere coerenti e non essere smascherati in maniera plateale non solo, come ho detto prima, dai presidenti delle regioni ma davanti a tutti i cittadini che in quelle regioni risiedono, credo che almeno la lettera *f*) debba essere soppressa.

PRESIDENTE. Signor relatore, vuole aggiungere qualcosa?

BONAVITA, *relatore*. Per quanto riguarda il richiamo ai presidenti delle regioni, questi ultimi hanno criticato la lettera *a*) in quanto essa prevede la costituzione di un fondo la cui gestione può far derivare dei pericoli nell'erogazione dei fondi alla sanità, svincolando dal sistema sanitario tradizionale a gestione regionale una parte, quell'assistenza cioè che è gestita dagli istituti di ricerca scientifica sperimentale.

Nessuna questione, a quanto mi risulta, è stata sollevata sulla necessità di un periodo transitorio per evitare degli scompensi finanziari per molte regioni che non avrebbero il gettito sufficiente per far fronte alle esigenze sanitarie. A questo punto credo che non sia esatta la formulazione che viene proposta, la quale parte dal presupposto che se uno critica la lettera *a*) immediatamente debba sottoporre a critica anche le lettere *f*) e *g*), perché sono cose diverse. Si tratta di un periodo transitorio per evitare di trovare delle sperequazioni nelle risorse finanziarie delle regioni, i cui cittadini vanno garantiti. Quindi, a mio giudizio, va mantenuto un periodo transitorio. Nel frattempo va avviato il processo di attribuzione e di reperimento delle risorse da parte delle regioni per un periodo di tempo che non sia eccessivo ma necessario per approntare gli strumenti indispensabili a questo fine.

In conclusione, non accolgo l'invito che mi è stato rivolto. Mi dispiace ma non posso accoglierlo.

PEDRIZZI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pedrizzi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.522, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	157
Senatori votanti	155
Maggioranza	78
Favorevoli	23
Contrari	128
Astenuti	4

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3599

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.523.

CAMPUS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPUS. Signor Presidente, vorrei solo un chiarimento, anche se sono già intervenuto sull'emendamento 9.522 che era simile.

Vorrei che fosse chiaro – in modo che i votanti se ne assumano le responsabilità – che quanto affermato dal relatore è totalmente sbagliato, per non dire falso: non si parla di risorse finanziarie, ma di come le

stesse devono essere spese. Si dice: è il Governo a stabilire come deve essere spesa quella somma che viene data alla regione; con questa formulazione invece chiediamo che quella somma, che rimane uguale, direttamente la regione decida come deve essere spesa. Quindi, «pane al pane, vino al vino», e non prendiamoci in giro.

CARUSO Antonino. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Caruso Antonino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.523, presentato dal senatore Campus e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	156
Senatori votanti	154
Maggioranza	78
Favorevoli	19
Contrari	128
Astenuti	7

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3599

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.524, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.525, presentato dal senatore Lauro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.526.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, proponiamo la soppressione della lettera h) perché la riteniamo pericolosa per un possibile e quindi prevedibile attentato alle prerogative delle regioni a statuto speciale. Non mi pare che abbia rilevanza di legge né ordinaria né costituzionale il «profilo» (non so cosa sia il «profilo» in campo giuridico e soprattutto costituzionale), quando la Commissione, per cercare di mimetizzare questo attacco alle prerogative delle regioni a statuto speciale, inserisce: «salvo i profili attribuiti alle fonti previste dagli statuti di autonomia». Esistono norme negli statuti di autonomia che sono norme costituzionali.

Quindi, ritengo che eliminare la lettera h) non può fare altro che chiarezza, lasciando le prerogative delle regioni a statuto speciale alla Costituzione e normando le regioni a statuto ordinario secondo il disegno di legge in esame, che purtroppo sta passando in maniera assolutamente poco felice per il paese. Comunque, evitiamo di introdurre elementi che possano generare contenziosi infiniti tra lo Stato e le regioni a statuto speciale.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, volevo far notare come le regioni a statuto speciale possono modificare le loro norme. Quindi, come può vincolarsi lo Stato a coordinare una disciplina con una norma che viene emessa da un altro ente che nella sua autonomia può benissimo cambiarla? A me sembra una norma sinceramente poco sensata.

Sarei quindi favorevole all'approvazione dell'emendamento e, in subordine, a sostenere l'emendamento 9.528 presentato dal senatore Pinggera a tale riguardo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.526, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.527, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.528, presentato dal senatore Pinggera.

PINGGERA. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.529.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, è questo un altro punto importante del disegno di legge al nostro esame. Infatti, stabilire che l'attuazione del comma 1 non deve comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per i bilanci «del complesso delle regioni a statuto ordinario» significa aprire una possibilità per il Governo, particolarmente incisiva politicamente, di agire sul complesso dei bilanci delle regioni a statuto ordinario e quindi di spostare risorse da una regione all'altra.

Pertanto, nel conferimento della delega è necessario stabilire con chiarezza che siano i singoli bilanci delle regioni a statuto ordinario ad essere rispettati e non il complesso dei bilanci. Diversamente infatti – ripeto – poniamo un'arma politica, che ritengo micidiale, nelle mani di questo Governo che potrebbe utilizzarla, anzi che la utilizzerà sicuramente, per favorire alcune regioni e danneggiarne altre. Quindi è assolutamente importante che il Parlamento stabilisca che l'invarianza dei bilanci sia assicurata regione per regione.

Approfitto della parola per fare una dichiarazione di voto sull'emendamento 9.531, annunciando peraltro che su tutti e tre gli emendamenti chiederò la votazione con il sistema elettronico. Non è consentito ancora che nelle leggi di delega si preveda l'invarianza degli oneri per lo Stato senza tutelare i cittadini: non vi devono essere neanche aumenti della pressione fiscale. Infatti ogni volta che il Governo inserisce questa salvaguardia per il bilancio dello Stato, *ipso facto*, adotta dei provvedimenti che vanno ad aggravare la pressione fiscale sui cittadini.

Quindi, se vogliamo rimodulare alcune voci della spesa, dei trasferimenti agli enti locali, delle imposte, facciamolo pure, però salvaguardando non solo il bilancio dello Stato ma soprattutto il bilancio dei singoli cittadini. (*Applausi del senatore Azzollini*).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alì, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.529, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	151
Senatori votanti	148
Maggioranza	75
Favorevoli	20
Contrari	128

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3599

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.530.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alì, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.530, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	153
Senatori votanti	151
Maggioranza	76
Favorevoli	17
Contrari	132
Astenuti	2

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3599

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.531. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alì risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.531, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	156
Senatori votanti	152
Maggioranza	77
Favorevoli	18
Contrari	134

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3599

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.532, presentato dal senatore Moro.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.533.

D'ALÌ. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alì, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.533, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori, nel testo modificato.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	153
Senatori votanti	151
Maggioranza	76
Favorevoli	18
Contrari	132
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3599

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.534, presentato dal senatore Pieroni e da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 9.535 è stato dichiarato inammissibile e che l'emendamento 9.536 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 9.537, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.538.

PEDRIZZI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pedrizzi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.538, presentato dal senatore Bosello e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	145
Senatori votanti	143
Maggioranza	72
Favorevoli	17
Contrari	125
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3599

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 550, presentato dal senatore Salvi e da altri senatori, essendo stato accolto dal Governo non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, i dati relativi al prodotto interno lordo per il 1998 dimostrano la clamorosa bocciatura della politica economica del Governo ed autorizzano l'opposizione a chiedere un'inversione di rotta nelle scelte seguite da Parlamento e Governo nella ricerca di sviluppo e occupazione. L'economia cresce pochissimo e il malessere si aggrava per il permanere di un'elevata pressione fiscale che disincentiva gli investimenti e mette in pericolo il posto di lavoro di tantissimi.

Il turismo ha sempre rappresentato la prima industria nel nostro paese, una risorsa purtroppo fino ad oggi ignorata dal Governo D'Alema; abbiamo chiesto di approvare alcune modifiche per sostenere il turismo, ma purtroppo i nostri emendamenti non sono stati accolti e per questo dichiariamo il voto contrario all'articolo 9.

PEDRIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI. Signor Presidente, devo riconfermare che l'articolo 9, che completamente riscritto dal Governo è rimasto immutato solamente nella titolazione pomposa di «Disposizioni in materia di federalismo fiscale», fa parte di quella raffica di richieste di deleghe che il Governo ha avanzato e per questo motivo, appunto in quanto parte di una raffica, è un colpo a salve, come al solito, da parte del Governo.

L'autonomia impositiva non viene concessa, il ruolo dei comuni non è stato riconosciuto: di fatto si tratta solamente di un trasferimento di imposte erariali agli enti locali.

È come al solito un *bluff* di questo Governo che spaccia per federalismo fiscale un limitato e circoscritto decentramento di carattere amministrativo e fiscale. Per queste ragioni il Gruppo Alleanza Nazionale voterà in maniera convinta contro l'articolo 9. (*Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale. Congratulazioni*).

TAROLLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI. Signor Presidente, l'articolo 9 per la sua rilevanza merita una dichiarazione di voto. Il provvedimento che stiamo esaminando viene adottato a Costituzione invariata e quindi dobbiamo essere consapevoli che verrà approvato con una ridotta possibilità di autentica riforma operativa, considerato che il quadro in cui viene ad inserirsi è quello di un centralismo rinnovato.

Contrabbandare l'articolo in esame come una riforma in senso federale vuol dire non proporre una parodia del federalismo, ma consegnare a questo Parlamento una falsificazione plateale di ciò che invece il federalismo è. Per cui, considerato che si tratta solo di un semplice riordino della materia che non prelude per niente al trasferimento agli enti locali di un'autentica sovranità nell'imporre tributi, rinnoviamo in maniera forte e chiara la nostra contrarietà a questo modo di procedere del Governo e dichiariamo pertanto il nostro voto contrario.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Vorrei aggiungere solo una nota, signor Presidente. Questo meccanismo prevede anche il finanziamento, con l'emendamento governativo, dei decreti legislativi di cui alla legge Bassanini. Personalmente, penso che richieda qualcosa di più di questo perché le competenze che attraverso la Bassanini si delegano alle regioni sono numerose e credo che tale meccanismo sia troppo poco per poter consentire questo. *(Applausi dal Gruppo Unione Democratica per la Repubblica (UDR). Congratulazioni).*

PEDRIZZI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 9.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pedrizzi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 9, nel testo emendato.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	162
Senatori votanti	160
Maggioranza	81
Favorevoli	132
Contrari	23
Astenuti	5

Il Senato approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3599

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 9.0.100, 9.0.900, 9.0.722, 9.0.721 e 9.0.101 sono stati dichiarati inammissibili e che l'emendamento 9.0.800 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.0.720.

NAPOLI Roberto. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, ho poc'anzi parlato con il relatore e mi sembra che su questo emendamento egli voglia aggiungere, visto il tema trattato, una eventuale riflessione sul parere espresso.

BONAVITA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAVITA, *relatore*. Avendo questo emendamento alte finalità poiché protegge categorie che hanno grossissimi problemi, mi rimetto al Governo per conoscere la sua opinione.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo invita il proponente al ritiro dell'emendamento; altrimenti il parere è contrario.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Napoli Roberto, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.0.720, presentato dai senatori Napoli Roberto e Gubert.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	149
Senatori votanti	148
Maggioranza	75
Favorevoli	47
Contrari	12
Astenuti	89

Il Senato non approva.

Data l'ora, tolgo la seduta e rinvio il seguito della discussione del disegno di legge n. 3599 alla seduta antimeridiana di domani.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione, dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CORTELLONI, *segretario, dà annunzio della mozione, dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

**Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 18 marzo 1999**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 18 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9 e la seconda alle ore 15,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale (3599) (*Collegato alla manovra finanziaria*).
(*Voto finale con la presenza del numero legale*).

II. Discussione di mozioni sulla pena di morte nel mondo (*testi allegati*).

La seduta è tolta (*ore 19,41*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

**Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione
e federalismo fiscale (3599)**

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato*(Interventi strutturali per la perequazione del prelievo fiscale)*

1. In considerazione dell'esigenza di consentire l'emersione di redditi sottratti ad imposizione e di garantire l'equilibrata redistribuzione del prelievo tra i contribuenti, il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti al riequilibrio della pressione delle imposte sui redditi, tenuto conto degli effetti conseguiti nell'ambito della lotta all'evasione fiscale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di una procedura di determinazione del maggior gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale, scorporando dall'incremento di gettito, rispetto all'anno precedente, delle imposte sui redditi autoliquidate gli effetti dell'andamento delle grandezze macroeconomiche e degli interventi normativi;

b) restituzione del maggior gettito di cui alla lettera *a)* in favore di tutti i contribuenti, con priorità ai titolari di redditi compresi negli scaglioni più bassi, mediante modifiche delle aliquote, delle detrazioni, delle deduzioni o dei limiti degli scaglioni delle imposte dirette, nonché mediante l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, secondo modalità di attuazione fissate con i decreti legislativi, e con la costituzione di un apposito fondo nel bilancio di previsione dello Stato, nel quale iscrivere il maggior gettito oggetto della restituzione. Nella determinazione delle nuove aliquote, detrazioni e deduzioni nonché dei nuovi limiti degli scaglioni delle imposte dirette si avrà particolare riguardo alle famiglie numerose, alle famiglie monoreddito, alle famiglie con componenti affetti da *handicap* o di età superiore agli anni settanta e a quelle con figli a carico disoccupati;

c) applicazione della procedura di determinazione del maggior gettito di cui alla lettera *a)* a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

2. Il Documento di programmazione economico-finanziaria indica l'importo massimo del fondo di cui al comma 1, lettera *b*), utilizzabile nell'esercizio successivo. Detto fondo sarà comunque utilizzato nel limite delle somme effettivamente accertate. Le eventuali maggiori somme accertate rispetto a quanto indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono utilizzabili nell'esercizio ancora successivo.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione del parere, che viene espresso con la procedura di cui all'articolo 3, commi 14 e seguenti, della citata legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, e previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

EMENDAMENTI

Sopprimere l'articolo.

Respinto

1.2

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

Respinto

«Art. 1.

*(Interventi per i rimborsi dei crediti d'imposta
e la perequazione del prelievo fiscale)*

1. Al fine di utilizzare le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla lotta all'evasione fiscale a favore dei contribuenti mediante la restituzione dei crediti d'imposta e la riduzione della pressione fiscale, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di una procedura di determinazione del maggior gettito, su base regionale, derivante dalla lotta all'evasione fiscale, incorporando dall'incremento di gettito, rispetto all'anno precedente, delle imposte sui redditi autoliquidate gli effetti dell'andamento delle grandezze macroeconomiche e degli interventi normativi;

b) utilizzazione del maggior gettito di cui alla lettera *a*), ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, e restituzione del maggior gettito restante, conseguito a livello regionale, nei confronti dei contribuenti che hanno domicilio fiscale nella regione de-

stinandolo in via prioritaria ai rimborsi dei crediti d'imposta e quindi alla riduzione delle aliquote delle imposte dirette, secondo modalità di attuazione fissate con i decreti legislativi, e con la costituzione di un apposito fondo nel bilancio di previsione dello Stato, nel quale iscrivere il maggior gettito oggetto della restituzione;

c) scomputare, a livello regionale, dall'eventuale trasferimento erariale ricevuto a titolo di perequazione fiscale, il maggior gettito di cui alla lettera a) e ridurre i trasferimenti perequativi degli anni successivi utilizzando i risparmi così conseguiti per adeguare, a livello nazionale, le detrazioni in favore delle famiglie numerose, delle famiglie monoredito, delle famiglie con componenti affetti da *handicap* o di età superiore agli anni settanta e a quelle con figli a carico;

d) applicazione della procedura di determinazione del maggior gettito di cui alla lettera a) a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

2. Il Documento di programmazione economico-finanziaria indica l'importo massimo del fondo di cui al comma 1, lettera b), utilizzabile nell'esercizio successivo. Detto fondo sarà comunque utilizzato nel limite delle somme effettivamente accertate. Le eventuali maggiori somme accertate rispetto a quanto indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono utilizzabili nell'esercizio ancora successivo.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione del parere, che viene espresso con la procedura di cui all'articolo 3, comma 14 e seguenti, della citata legge n. 661 del 1996, e successive modificazioni.

1.500 (Nuovo testo)

ROSSI

Sopprimere il comma 1.

Respinto

1.501

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, nell'alea sopprimere le parole da: «In considerazione» fino a: «i contribuenti».

Respinto

1.502

MORO

Al comma 1, nell'alea dopo le parole: «ad imposizione», inserire le seguenti: «, di accelerare i tempi di rimborso dei crediti d'imposta, esclusi dalla compensazione, fino alla loro totale estinzione».

Respinto

Conseguentemente, alla lettera b), dopo le parole: «lettera a)» sono aggiunte le seguenti: «dando priorità ai rimborsi dei crediti d'imposta fino ad esaurimento, e destinando le rimanenti risorse».

1.503

ROSSI

Al comma 1, nell'alinea sostituire le parole da: «ad emanare» fino a: «decreti legislativi», con le altre: «a promuovere provvedimenti legislativi». **Respinto**

1.504

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, nell'alinea, dopo le parole: «tenuto conto» inserire le seguenti: «dei risparmi conseguiti nel bilancio dello Stato per il calo del costo interessi del debito pubblico e». **Inammissibile**

1.505

D'ALÌ, VENTUCCI, VEGAS, AZZOLLINI

Al comma 1, nell'alinea, dopo le parole: «nell'ambito della lotta all'evasione fiscale» inserire le seguenti: «da attuare in modo che dia un pari effetto repressivo in tutto il territorio dello Stato,». **Ritirato**

1.506

PINGGERA

Al comma 1, lettera a), aggiungere infine le parole: «tenuto conto anche degli attuali effetti differenziati della repressione dell'evasione fiscale nelle varie aree territoriali;». **Ritirato**

1.507

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: «, con esclusione di ogni condono fiscale;». **Ritirato**

1.508

ALBERTINI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: **Respinto**

«a-bis) previsione di una procedura di determinazione del risparmio di spesa derivante da interventi di razionalizzazione della spesa pubblica».

Conseguentemente alla lettera b) dopo le parole: «lettera a)» inserire: «a-bis)».

1.509

D'ALÌ, VENTUCCI, VEGAS, AZZOLLINI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

Respinto

«a-bis) ai fini di quanto previsto all'articolo 1 lettera a), tra gli strumenti di lotta all'evasione ed all'elusione fiscale deve essere inclusa la previsione di controlli di merito almeno una volta ogni quattro anni per i contribuenti con fatturato superiore ai cinquanta miliardi ed almeno una volta ogni sei anni per quelli con fatturato compreso tra i dieci ed i cinquanta miliardi, in concomitanza con l'entrata a regime degli studi di settore».

1.510

ALBERTINI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

Respinto

«b) restituzione nel successivo periodo d'imposta del maggior gettito di cui alla lettera a), in favore di tutti i contribuenti mediante riduzione proporzionale di tutte le aliquote dell'IRPEF o degli scaglioni di reddito ai fini della medesima imposta, o riduzione delle aliquote dell'IVA, ovvero mediante riduzione delle detrazioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonchè mediante riduzione l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, secondo modalità di attuazione fissate con i decreti legislativi, e con la costituzione di un apposito fondo di bilancio di previsione dello Stato, nel quale iscrivere il maggior gettito oggetto della restituzione;».

1.18

PEDRIZZI, COLLINO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

Respinto

«b) restituzione nel successivo periodo d'imposta del maggior gettito di cui alla lettera a), mediante l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, secondo modalità di attuazione fissate con i decreti legislativi, e con la costituzione di un apposito fondo di bilancio di previsione dello Stato, nel quale iscrivere il maggior gettito oggetto della restituzione;».

1.16

PEDRIZZI, COLLINO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «restituzione del maggior gettito di cui alla lettera a), in favore dei contribuenti», aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento alla possibilità di elevare le detrazioni fiscali in favore dei pensionati al minimo, dei pensionati sociali e ai lavoratori e alle lavoratrici stagionali, precari e part-time».

Respinto

1.511

D'ALÌ, VENTUCCI, VEGAS, AZZOLLINI

Al comma 1, lettera b), al primo periodo, dopo la parola: «priorità», inserire le seguenti: «a coloro che hanno corrisposto il contributo per il medico di famiglia ai sensi del decreto-legge del 19 settembre 1992, convertito in legge n. 438 del 14 novembre 1992, limitatamente al contributo versato, nonchè».

1.512

GUBERT

Al comma 1, lettera b), al primo periodo sostituire le parole: «compresi negli scaglioni più bassi», con le seguenti: «complessivi che, divisi per il numero di persone a carico, risultino i più bassi».

1.513

GUBERT

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «modifiche», inserire: «in riduzione».

1.514

D'ALÌ, VENTUCCI, VEGAS, AZZOLLINI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «delle aliquote», inserire le seguenti: «proporzionale agli scaglioni esistenti».

1.21

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «delle detrazioni, delle deduzioni».

1.515

PINGGERA

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «disoccupati».

1.516

MORO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) previsione di un meccanismo di sgravio fiscale mediante la detrazione del 25 per cento delle somme spese e documentate da soggetti pendolari, per l'acquisto di biglietti-abbonamento utilizzati per mezzi di trasporto pubblico urbani ed extraurbani».

1.25

BONATESTA, PEDRIZZI, COLLINO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) previsione dell'incremento dei valori per i quali è obbligatorio il versamento dell'acconto IRPEF.».

Respinto**Respinto****Respinto****Respinto****Respinto****Respinto****Inammissibile****Ritirato e
trasformato
nell'o.d.g.
n. 60**

Conseguentemente, inserire il seguente comma:

«1-bis. Dalle disposizioni di cui al precedente comma 1 non posso derivare oneri aggiunti per il Bilancio dello Stato superiori a 10 miliardi a decorrere dall'anno 2000. A detti oneri si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente, "Fondo del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

1.517 (Nuovo testo)

PASQUINI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

Inammissibile

«c-bis) non applicazione della ritenuta d'acconto prevista dall'articolo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente corrisposti a soggetti di età non superiore a 32 anni, qualora i percettori dei compensi non siano titolari di rapporti di lavoro dipendente o non abbiano percepito nell'anno in corso o nel precedente redditi imponibili ai fini IRPEF superiori a lire 20 milioni».

1.518

D'ALÌ, VENTUCCI, VEGAS, AZZOLLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

Respinto

«1-bis. Le riduzioni di cui al precedente comma sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

1.28

PEDRIZZI, COLLINO

Sopprimere il comma 2.

Inammissibile

1.519

D'ALÌ, VENTUCCI, VEGAS, AZZOLLINI

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere la parola: «ancora»

Inammissibile

1.520

MORO

Al comma 3, sostituire le parole: «sono trasmessi alla Commissione» fino alla fine del comma con le seguenti: «sono trasmessi previo parere vincolante, alle competenti Commissioni parlamentari».

Respinto

1.30

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 3, dopo le parole: «n. 662», inserire le seguenti: «il cui numero di componenti viene rideterminato in 40, in modo da consentire ad ogni Gruppo parlamentare di esservi rappresentato»

Respinto

1.521

GUBERT

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

Inammissibile

«3-bis. La cessione di carte telefoniche internazionali prepagate deve avvenire obbligatoriamente accompagnata o da documento di trasporto o da altro documento che indichi i numeri seriali univoci delle carte oggetto della cessione stessa. Tale documenti devono riportare la dicitura di non imponibilità ai fini IVA ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

1.31

CIMMINO, NAPOLI Roberto, DI BENEDETTO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

Decaduto

«3-bis. La cessione della carte telefoniche prepagate internazionali deve avvenire obbligatoriamente accompagnata da documento di trasporto o da altro documento, quando previsto per legge, che indichi i numeri seriali univoci delle carte oggetto della cessione stessa».

1.522

MELUZZI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

Inammissibile

«3-bis. Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, previo parere della Commissione parlamentare, istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della legge n. 662 del 23 dicembre 1997, un decreto legislativo concernente l'introduzione della detrazione dalla imposta lorda, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli oneri pagati per prestazioni di tutela e cura rese da società ed enti privati a favore di:

- minori di 3 anni;
- anziani non autosufficienti ultrasessantacinquenni;
- handicappati;
- malati di mente.

3-ter. Il Governo è altresì delegato a definire le caratteristiche dei soggetti eroganti, le tipologie delle prestazioni e il limite massimo degli oneri detraibili e l'aliquota dell'imposta da detrarre».

1.32

CIMMINO, NAPOLI Roberto, DI BENEDETTO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

Inammissibile

«3-bis. L'esercizio normale dell'agricoltura per le attività connesse svolte dalle cooperative agricole e loro consorzi comprende tutte le attività di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione indipendentemente dai mezzi utilizzati e dal risultato merceologico del prodotto finito a condizione che i conferimenti dei soci costituiscano almeno la metà di tutti i prodotti agricoli e zootecnici oggetto dell'attività».

1.33

CIMMINO, NAPOLI Roberto, DI BENEDETTO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

Inammissibile

«3-bis. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera l) è inserita la seguente lettera:

«l-bis) le spese sostenute direttamente, sino ad un massimo di 6 milioni di lire, relative a prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica prevista dall'articolo 41, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale, nonché da cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge n. 381, dell'8 novembre 1991».

1.34

CIMMINO, NAPOLI Roberto, DI BENEDETTO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

Inammissibile

«3-bis. Le parole: «unmilione-centomila lire» del comma 4-*quater* dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni sono così sostituite: «unmilione-cinquecentomila lire».

1.35

CIMMINO, NAPOLI Roberto, DI BENEDETTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

Inammissibile

«3-bis. All'articolo 13-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*ter* aggiungere il seguente:

«1-*quater*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 27 per cento per i corrispettivi corrisposti alle organizzazioni non lucrative di

utilità sociale relativi a prestazioni socio sanitarie ed educative sostenute dalle famiglie e dai singoli».

1.36 CIMMINO, NAPOLI Roberto, DI BENEDETTO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

Ritirato

«3-bis. La data del 1° gennaio 2000 di decorrenza dell'applicazione dei nuovi estimi catastali, stabilita dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, è prorogata al 1° gennaio 2002».

1.37 CIMMINO, NAPOLI Roberto, DI BENEDETTO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

Inammissibile

«3-bis. L'ammontare del reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili, previsto in lire 5.500.000 dal terzo comma dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilito in lire 8.000.000».

1.38 CIMMINO, NAPOLI Roberto, DI BENEDETTO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

Ritirato

«3-bis. L'erogazione di servizi telematici ipotecari e catastali può essere effettuata anche attraverso intermediari tra utente ed amministrazione, anche in deroga alle disposizioni contenute nel secondo periodo del comma 13, dell'articolo 9 della legge 26 febbraio 1994, n. 133».

1.39 CIMMINO, NAPOLI Roberto, DI BENEDETTO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

Inammissibile

«3-bis. La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è esente dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto».

1.40 CIMMINO, NAPOLI Roberto, DI BENEDETTO

Sopprimere il comma 4.

Respinto

1.525 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 4.

Id. em. 1.525

1.526

MORO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

Inammissibile

«4-bis. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, come modificato dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, dopo le parole: "per i soggetti che operano nel settore agricolo" sono aggiunte le seguenti: "e per i soggetti che operano nel settore della pesca"».

1.42

CIMMINO, NAPOLI Roberto, DI BENEDETTO

ORDINI DEL GIORNO

Il Senato,

**Non posto in
votazione ***

premesso che:

a seguito della recente riforma delle aliquote e delle detrazioni, i redditi dei lavoratori stagionali, precari, *part-time* hanno subito una sostanziale decurtazione in ragione di un diverso calcolo delle detrazioni; in questo modo vengono colpite fasce deboli della popolazione in palese contrasto con gli obiettivi dichiarati di quella riforma,

impegna il Governo

nell'ambito dei provvedimenti che traggono origine dalla delega dell'articolo 1 a dare soluzione alle sperequazioni generate riconducendo il prelievo nell'ambito dei limiti precedenti.

9.3599.10.

GAMBINI

(*) Accolto dal Governo.

Il Senato,

**Non posto in
votazione ***

premesso che sono attualmente esentati dal versamento dell'acconto IRPEF gli importi inferiori a lire 100.000, invita il Governo ad incrementare adeguatamente tale valore.

9.3599.60. (già em. 1.517. Nuovo testo)

PASQUINI

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Inammissibile

Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di società cooperative)

1. L'esercizio normale dell'agricoltura per le attività connesse svolte dalle cooperative agricole e loro consorzi comprende tutte le attività di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione indipendentemente dai mezzi utilizzati e dal risultato merceologico del prodotto finito a condizione che i conferimenti dei soci costituiscano almeno la metà di tutti i prodotti agricoli e zootecnici oggetto dell'attività.

2. I collaboratori delle imprese familiari operanti in agricoltura, i soci delle società semplici e delle società di persone che svolgono attività agricola socie di cooperative agricole possono, se in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, conferire somme alle cooperative a titolo di prestito sociale nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973.

3. L'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, come modificato dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo del 30 aprile 1998, n. 173, si interpreta nel senso che, agli effetti delle norme di previdenza e di assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le attività di cui alle lettere c) ed e) del medesimo articolo sono da considerarsi agricole per la classificazione dei datori di lavoro prevista dall'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, come modificato dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo del 30 aprile 1998, n. 173, trovano applicazione anche ai rapporti previdenziali ed assicurativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorchè oggetto di controversie non definite con sentenza passata in giudicato e fatti salvi gli effetti dei rapporti già esauriti per cessazione delle relative posizioni contributive ed assicurative.

5. Gli atti costitutivi e modificativi delle società cooperative, delle piccole società cooperative e loro consorzi, disciplinati dai principi della mutualità, in conformità all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ed iscritti nei registri prefettizi o nello schedario della cooperazione, sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, ad eccezione degli assegni bancari e delle cambiali, e sono soggetti a registrazione gratuita. Limitatamente ai primi tre anni dalla costituzione gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste nei rispettivi statuti, per i quali sia prevista la registrazione, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa, assolta una sola volta per ciascun atto registrato compresi i relativi allegati. Alla nota 3 dell'articolo 23 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, aggiungere "le società cooperative, le piccole società cooperative e loro consorzi, limitatamente ai primi tre anni dalla costituzione, sono esenti dalla tassa"»

1.0.1

CIMMINO, NAPOLI Roberto, DI BENEDETTO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Inammissibile

Art. 1-bis.

(Revisione della disciplina dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti al riordino della tassazione dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, al fine di agevolare la diminuzione dell'imposta su tali redditi scaturenti da una forma sempre più diffusa di utilizzo di lavoratori, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) aumento della deduzione forfettaria delle altre spese di produzione del reddito in misura non inferiore al doppio della percentuale attualmente prevista dall'articolo 50, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) previsione dell'introduzione di una posizione fiscale mediante la quale si possa procedere alla registrazione dei versamenti e dei rimborsi relativi alle imposte sui redditi. Detta posizione fiscale dovrà essere tenuta presso il concessionario del servizio di riscossione;

c) applicazione delle disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, lettera b), dopo le parole: "mediante l'attuazione delle disposizioni di cui" inserire le seguenti: "all'articolo 1-bis,».

1.0.2 PIERONI, RIPAMONTI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Inammissibile

«Art. 1-bis.

1. Il primo periodo dell'articolo 36, comma 19-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è sostituito dal seguente: «Gli acquisti in via espropriativa, anche a seguito di cessione volontaria, delle aree edificabili da parte dei comuni e le successive concessioni del diritto di superficie o cessioni delle stesse aree non si considerano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, operazioni svolte nell'esercizio di attività commerciali; gli atti di acquisto, di concessione e di cessione sono soggetti a registrazione a tassa fissa».

2. L'articolo 36, comma 19-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche agli acquisti e alle concessioni e cessioni di aree non perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge».

1.0.8 CIMMINO, NAPOLI Roberto, DI BENEDETTO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Inammissibile

«Art. 1-bis.

La lettera b) del 1° comma dell'articolo 13-bis del testo unico sulle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 è così sostituita:

b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonchè le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a sogget-

ti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7 milioni di lire riferite a ciascun soggetto d'imposta contitolare del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nei sei mesi antecedenti o successivi alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. La detrazione spetta, non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. La detrazione spetta, nello stesso limite e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi;»

1.0.9

CIMMINO, NAPOLI Roberto, DI BENEDETTO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Inammissibile

«Art. 1-bis.

1. Nell'ambito degli edifici e delle prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto di cui al n. 21 e 39 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, devono intendersi ricomprese anche le residenze e le relative prestazioni di servizio sovvenzionate dallo Stato nell'ambito delle disposizioni riguardanti l'edilizia agevolata e sovvenzionata destinati a residenze degli studenti durante il periodo del corso legale degli studi universitari.»

1.0.10

CIMMINO, NAPOLI Roberto, DI BENEDETTO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 1-bis.

L'articolo 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, è abrogato.

Conseguentemente, fino a concorrenza della minore entrata, sono aumentate in quantità uniforme le aliquote della accise vigenti di cui alla voce «Oli minerali» dell'allegato 1 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.»

1.0.500

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 1-bis.

L'articolo 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, è sostituito dal seguente:

«Art. 14.. - *(Disciplina concernente le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale)*. - 1. La ritenuta a titolo di imposta sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti, prevista dalla disposizione di cui all'articolo 26, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche».

Conseguentemente, fino a concorrenza della minore entrata, sono aumentate in quantità uniforme le aliquote della accise vigenti di cui alla voce «Oli minerali» dell'allegato 1 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni».

1.0.501

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Modifiche alla disciplina dei redditi di impresa)

**Approvato
con emendamenti**

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la modifica delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi applicabili alle imprese individuali e alle società di persone, in regime di contabilità ordinaria, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) tassazione separata, con aliquota tendenzialmente allineata a quella prevista per le persone giuridiche, della parte dei redditi d'impresa soggetta al regime di cui all'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dei residui redditi di impresa, eccedenti la predetta parte;

b) facoltà, per i periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 1° gennaio 2000, di prevedere a richiesta del contribuente:

1) la separazione dell'imposizione sui menzionati soggetti da quella dell'imprenditore, dei collaboratori familiari e dei soci;

2) l'assoggettamento del reddito di impresa ad imposta proporzionale, con applicazione dello stesso regime previsto per le persone giuridiche;

3) l'assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche dei redditi corrisposti dall'impresa all'imprenditore, ai collaboratori familiari e ai soci, con applicazione del credito di imposta per l'imposta assolta dall'impresa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si attuano nel limite delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione del parere, che viene espresso con la procedura di cui all'articolo 3, commi 14 e seguenti, della citata legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, e previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

5. All'articolo 3, comma 162, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), dopo le parole: «rispetto alle corrispondenti voci risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre 1996;» sono inserite le seguenti: «la nuova disciplina può essere applicata anche con riferimento a un moltiplicatore di tale incremento;»;

b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) possibilità di applicare la nuova disciplina con riferimento all'intero patrimonio netto delle imprese individuali e delle società di persone in regime di contabilità ordinaria;».

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal quarto periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 30 settembre 1996, anche con riferimento all'incremento registrato nei primi due periodi di imposta successivi a quello predetto, e per l'emanazione dei provvedimenti di attuazione del comma 5 trovano applicazione le disposizioni dei commi 3 e 4.

7. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il successivo, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti commerciali indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 19 per cento per la parte corrispondente al minore tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del citato testo unico, anche mediante contratti di locazione finanziaria, effettuati negli stessi periodi e quello dei conferi-

menti in denaro nonchè degli accantonamenti di utili a riserva eseguiti nei periodi medesimi. Per le società e gli enti commerciali di cui al citato articolo 87, comma 1, lettera *d*), le disposizioni del presente comma si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

8. Agli effetti del comma 7:

a) gli investimenti devono riguardare beni destinati a strutture situate nel territorio dello Stato e rilevano, in ciascun periodo d'imposta, per la parte eccedente le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti dedotti. Sono esclusi in ogni caso gli investimenti, le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti relativi ai beni di cui all'articolo 121-*bis*, comma 1, lettera *a*), n. 1), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tranne quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o adibiti ad uso pubblico, e relativi ai beni immobili diversi dagli impianti;

b) i conferimenti in denaro e gli utili accantonati a riserva vanno computati, in ciascun periodo d'imposta, secondo i criteri previsti dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e rilevano per la parte eccedente i decrementi di cui al citato comma 5 verificatisi nel medesimo periodo; per le società e gli enti commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera *d*), del citato testo unico si assumono gli incrementi del fondo di dotazione delle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

9. Ai fini della determinazione dell'aliquota media di cui agli articoli 1, comma 3, e 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 466 del 1997 non si tiene conto del reddito assoggettato alla disciplina del presente articolo e della relativa imposta. Detto reddito rileva, tuttavia, agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del predetto comma 4 dell'articolo 105; a tal fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 48,65 per cento di detto reddito.

10. Le disposizioni dei commi 7 e 8 sono applicabili, anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. Se i predetti soggetti sono in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano con riferimento esclusivamente all'ammontare degli investimenti indicati nei commi 7 e 8, a condizione che i ricavi dichiarati siano non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, o degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se approvati per il settore di appartenenza.

11. Per i periodi d'imposta di cui al comma 7, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle per-

sone giuridiche è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, assumendo come imposta del periodo precedente e come imposta del periodo per il quale è dovuto l'acconto, quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni dei commi da 7 a 10.

12. Dai decreti legislativi di cui al comma 5 non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato superiori a 1.000 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. A detti oneri si provvede mediante utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. All'onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 7 a 11, valutato complessivamente in 2.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede per una quota parte pari alla metà mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. La copertura dei rimanenti 1.000 miliardi di lire nell'anno 2000 e 1.000 miliardi di lire nell'anno 2001 è rimessa alla legge finanziaria per il triennio 2000-2002, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), e comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni; in assenza di tale previsione nell'indicata legge finanziaria, l'aliquota di cui al comma 7 è rideterminata nella misura del 28 per cento.

EMENDAMENTI

- | | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| <i>Sopprimere l'articolo.</i> | | Respinto |
| 2.1 | PEDRIZZI, COLLINO | |
| <i>Sopprimere l'articolo.</i> | | Id. em. 2.1 |
| 2.2 | D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA | |
| <i>Al comma 1, sostituire le parole da: «ad emanare...» fino a: «uno o più decreti» con le altre: «a promuovere uno o più provvedimenti».</i> | | Respinto |
| 2.500 | CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA | |

- Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «tendenzialmente». **Inammissibile**
2.501 MORO
- Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «impresa», aggiungere le seguenti: «e professionali» **Respinto**
Al comma 1, lettera b), n. 1, dopo la parola: «imprenditore» aggiungere le altre: «o professionista».
Al comma 1, lettera b), n. 2, dopo la parola: «impresa» aggiungere le altre: «o professionali».
2.4 BOSELLO, PEDRIZZI, COLLINO
- Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di prevedere», sono inserite le seguenti: «a richiesta del contribuente». **Respinto**
2.8 CIMMINO
- Sopprimere il comma 2. **Inammissibile**
2.502 D'ALÌ, VENTUCCI, VEGAS, AZZOLLINI
- Sopprimere il comma 3. **Respinto**
2.503 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA
- Al comma 3, dopo le parole: «n. 662,», inserire le seguenti: «il cui numero di componenti viene rideterminato in 40, in modo da consentire ad ogni gruppo parlamentare di esservi rappresentato». **Precluso dalla reiezione dell'em. 1.521**
2.504 GUBERT
- Sopprimere il comma 4. **Respinto**
2.505 MORO
- Al comma 5, lettera a), in fine, inserire le seguenti parole: «Tale moltiplicatore dovrà essere ridimensionato anche in maniera differenziata per categorie dimensionali di imprese, in modo tale da assicurare un effettivo utilizzo delle norme da parte del maggior numero possibile di imprese e a tal fine potrà essere previsto per le più piccole e sottocapitalizzate anche il superamento del limite stabilito in rapporto al capitale investito». **Respinto**
2.15 D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

Respinto

«b) dopo la lettera b), è inserita la seguente: “b-bis), possibilità di applicare gradualmente la nuova disciplina con riferimento all’intero patrimonio netto delle imprese”».

2.16

PEDRIZZI, COLLINO

Al comma 5, dopo la lettera b) inserire la seguente:

Respinto

«b-bis) dopo la lettera b-bis), è inserita la seguente: “b-ter applicazione della nuova disciplina alle imprese individuali ed alle società di persone in contabilità semplificata, calcolando la remunerazione di cui alla precedente lettera a) al costo dei beni strumentali utilizzati nell’attività”».

2.18

PEDRIZZI, COLLINO

Al comma 5, dopo la lettera b) inserire la seguente:

Ritirato

«b-bis) dopo la lettera b-bis), è inserita la seguente: “b-ter applicazione della nuova disciplina alle imprese individuali ed alle società di persone in contabilità semplificata, calcolando la remunerazione di cui alla precedente lettera a) al costo dei beni strumentali utilizzati nell’attività”».

2.19

CIMMINO

Nel comma 5, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

Respinto

«b-bis) dopo la lettera b-bis), è inserita la seguente: “b-ter applicazione della nuova disciplina alle imprese individuali ed alle società di persone in contabilità semplificata, calcolando la remunerazione di cui alla precedente lettera a) al costo dei beni strumentali utilizzati nell’attività”».

2.20

COSTA, D’ALÌ, VENTUCCI

Al comma 6, sostituire le parole: «nei primi due periodi» con le seguenti: «nei primi tre periodi».

Approvato

2.506

IL RELATORE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

Approvato

«6-bis. In deroga al disposto di cui all’articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e limitatamente ai periodi d’imposta 1999 e 2000, gli utili di esercizio, le riserve e gli altri fondi formati con utili fruenti dell’agevolazione di cui all’articolo 14, comma 5, della leg-

ge 1° marzo 1986, n. 64, rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 2 dell'articolo 105, calcolate nella misura del 58,73 per cento dei predetti utili. La deroga non si applica per le imprese cedute e per quelle che hanno subito operazioni sul capitale».

Conseguentemente al comma 12, primo periodo, dello stesso articolo 2, sostituire le parole: «di cui al comma 5», con le seguenti: «di cui ai commi 5 e 6-bis».

2.507 (Testo corretto)

IL RELATORE

Al comma 7, dopo le parole: «del citato testo unico» inserire le seguenti: «e in beni immobili strumentali per destinazione di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Ritirato

Conseguentemente, fino alla concorrenza della minore entrata, sono aumentate in quantità uniforme le aliquote delle accise vigenti di cui alla voce «Oli minerali» dell'allegato 1 al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni.

2.508

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

Inammissibile

«7-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nell'articolo 105, comma 2, dopo le parole: “salvo quanto previsto al numero 2) del comma 4,” sono inserite le seguenti: “il 58,73 per cento degli utili, riserve ed altri fondi di cui al comma 2 dell'articolo 106,”;

2) nell'articolo 106, comma 1, le parole “e all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64” sono soppresse;

3) nell'articolo 106 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “2. Se gli utili di esercizio o le riserve o gli altri fondi sono formati con utili che godono dell'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, questi rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 2 dell'articolo 105” e conseguentemente aggiungere al comma 6, secondo periodo dopo le parole “A detti oneri” le parole: “ed a quelli di cui al comma 5-bis”».

2.509

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 8, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «e gli ammortamenti dedotti» con le seguenti: «e gli ammortamenti relativi ai beni stessi dedotti».

Respinto

2.510

D'ALÌ, VENTUCCI, VEGAS AZZOLLINI

Al comma 8, lettera a), sostituire le parole: «e gli ammortamenti dedotti» con le seguenti: «e gli ammortamenti dedotti relativi ai beni stessi». **Id. em. 2.510**

2.511 THALER AUSSERJPFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Al comma 8, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «e gli ammortamenti dedotti» con le seguenti: «e gli ammortamenti relativi ai beni stessi dedotti». **Id. em. 2.510**

2.512 ROSSI, MORO

Al comma 8, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «e gli ammortamenti dedotti» con le seguenti: «e gli ammortamenti relativi ai beni stessi dedotti». **Id. em. 2.510**

2.513 PEDRIZZI, COLLINO

Al comma 8, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «e gli ammortamenti dedotti» con le seguenti: «e gli ammortamenti relativi ai beni stessi dedotti». **Id. em. 2.510**

2.513a VENTUCCI, VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, COSTA

Al comma 8, lettera a), sostituire le parole: «e relativi ai beni immobili diversi dagli impianti» con le seguenti: «e relativi ai beni immobili, di nuova costruzione o sui quali siano stati effettuati interventi di restauro, di ristrutturazione o di ampliamento, diversi da quelli direttamente utilizzati per l'esercizio dell'attività». **Inammissibile**

Conseguentemente i termini per avvalersi della regolarizzazione contributiva di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 28 maggio 1997, n. 140, sono prorogati al 30 settembre 1999. La regolarizzazione di cui sopra, relativa a periodi di contribuzione maturati fino al 30 settembre 1998, può essere effettuata mediante il versamento entro il 30 settembre 1999 di quanto dovuto a titolo di contributi o premi maggiorati, in luogo alle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 25 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti. L'importo complessivamente dovuto a titolo di contributi o premi e di sanzioni, qualora risulti superiore a 10 milioni di lire, può essere corrisposto, secondo le modalità degli enti impositori, anche in 40 rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 30 settembre 1999. L'importo delle rate è maggiorato dell'interesse pari al 5 per cento annuo. Restano confermate, per quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 228, 230 e 232 della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

2.514 D'ALÌ, VENTUCCI, VEGAS, AZZOLLINI, COSTA

Al comma 8, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «e relativi ai beni immobili diversi dagli impianti» sono aggiunte le seguenti: «e dagli opifici appartenenti alla categoria catastale D/1, utilizzati direttamente dall'impresa nei quali vengono collocati gli impianti stessi».

Approvato

2.515

IL RELATORE

Al comma 8, lettera a) aggiungere le seguenti parole: «e da quelli utilizzati dalle strutture ricettive turistiche di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217».

Inammissibile

2.516

GAMBINI

Sopprimere il comma 9.

Respinto

2.517

PEDRIZZI, COLLINO

Al comma 9, sostituire le parole: «del presente articolo», con le seguenti: «dei commi 7 e 8».

Approvato

2.518

IL RELATORE

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

Inammissibile

«9-bis. Nel caso di assenza o insufficienza di reddito imponibile, la parte di reddito che, per effetto dell'applicazione della disposizione del comma 6, non fruisce dell'aliquota ridotta di cui al medesimo comma è computata in aumento del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto».

All'onere per l'attuazione del presente articolo, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999/2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.519

VENTUCCI, VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, COSTA

Al comma 10, dopo le parole: «in accomandita semplice», aggiungere le seguenti: «ed equiparate».

Inammissibile

2.520

PEDRIZZI, COLLINO

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

Ritirato

«10-bis. Nel caso di assenza o insufficienza di reddito imponibile, la parte di reddito che, per effetto dell'applicazione della disposizione del comma 7, non fruisce dell'aliquota ridotta di cui al medesimo comma è computata in aumento del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto».

Conseguentemente, fino a concorrenza della minore entrata, sono aumentate in quantità uniforme le aliquote delle accise vigenti di cui alla voce «Oli minerali» dell'allegato 1 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni.

2.521

THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Sopprimere il comma 11.

Respinto

Conseguentemente, fino a concorrenza della minore entrata, aumentare in quantità uniforme le aliquote delle accise vigenti di cui alla voce «Oli minerali» dell'allegato 1 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni.

2.1000

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

**Ritirato
e trasformato
nell'o.d.g.
n. 500**

«11-bis. Il Governo è delegato ad emanare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione e la semplificazione delle tasse automobilistiche sui complessi veicolari di peso complessivo a pieno carico superiore a 12 tonnellate adibiti al trasporto di merci su strada, secondo il criterio di determinazione univoca della tassa riferita all'intero complesso veicolare, tenuto conto della direttiva comunitaria 93/89/CEE. Dall'attuazione della delega di cui al presente comma non devono derivare maggiorazioni al bilancio dello Stato».

2.522 (Nuovo testo)

ALBERTINI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

Inammissibile

«11-bis. Per le imprese di autotrasporto di merci in conto terzi iscritte all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, è esclusa dalla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive l'indennità di trasferta di cui all'articolo 48, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nei limiti ivi previsti. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio».

2.523

ALBERTINI

Al comma 12, sostituire le parole: «legge finanziaria», con le seguenti: «legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato». **Approvato**

2.524

IL RELATORE

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,
premessò:

**Non posto in
votazione ***

che l'attuale sistema di prelievo sui veicoli pesanti in materia di tasse automobilistiche si caratterizza per l'eccessivo numero d'imposte gravanti sul settore, che rendono disagevole e complesso l'adempimento;

che a livello comunitario vige il criterio di determinazione univoca della tassa riferita all'intero complesso veicolare,

impegna il Governo:

a semplificare e razionalizzare la materia, con appositi decreti legislativi, armonizzando l'attuale disciplina con la direttiva comunitaria 93/89/CEE e rispettando l'invarianza di gettito.

9.3599.500. (già em. 2.522)

ALBERTINI

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 2

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Inammissibile

«Art. 2-bis.

(Zone pilota)

1. Al fine di incrementare lo sviluppo economico e sociale e l'occupazione nelle aree depresse, di crisi e di declino industriale, in ogni regione possono essere istituite una o più zone pilota nelle quali è sperimentalmente sospesa, per tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per le nuove iniziative imprenditoriali, la normativa statale in tema di collocamento, di durata della prestazione lavorativa, di retribuzione, di cassa integrazione guadagni e di licenziamento, dandosi luogo, in sostituzione di essa ad accordi tra le parti.

2. I redditi delle nuove imprese ubicate nelle zone pilota e delle nuove iniziative di ampliamento, riattivazione, ricostruzione ed ammodernamento di imprese esistenti, possono essere assoggettati, se distintamente contabilizzati dalle imprese che svolgono l'attività produttiva, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche in misura pari al 5 per cento.

3. Gli utili dichiarati dalle società, dagli enti commerciali e dalle imprese in contabilità ordinaria, direttamente investiti nella costruzione, ampliamento, riattivazione o ammodernamento di impianti industriali nella zona pilota entro il terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge non concorrono a formare il reddito per la parte non eccedente il 25 per cento del loro ammontare e comunque fino a concorrenza del costo delle opere e degli impianti.

4. L'imposta regionale sulle attività produttive è, nelle medesime zone, ridotta alla metà nei confronti dei soggetti che vi hanno sede o che vi svolgono attività principale.

5. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutate in 200 miliardi annui a decorrere dall'anno 1999, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1999, all'uopo riducendo l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 e gli anni successivi. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti negli anni 1998 e successivi dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.0.1

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

*(Fondi pensione)***Approvato con
emendamenti**

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fi-

ne di riordinare il regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, di disciplinare forme di risparmio individuali vincolate a finalità previdenziali, di modificare il trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, nonché di riordinare il regime fiscale del trattamento di fine rapporto, delle indennità equipollenti e delle altre indennità.

2. Il riordino del regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico è informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della deduzione fiscale prevista per i lavoratori dipendenti ed autonomi e per i datori di lavoro dagli articoli 10 e 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, fino al limite massimo complessivo di lire 10 milioni, con conseguente incremento degli eventuali limiti percentuali vigenti ed estensione della medesima deduzione anche ai soggetti non titolari di redditi di lavoro o d'impresa, ivi compresi gli imprenditori agricoli nei limiti dei redditi agrari dichiarati, eventualmente prevedendo, in caso di incapienza del proprio reddito, la deduzione a favore del soggetto cui sono fiscalmente a carico; previsione dell'applicabilità della disciplina di cui al precedente periodo anche ai soci lavoratori e alle cooperative di produzione e lavoro, qualora queste ultime osservino in favore dei soci lavoratori stessi le disposizioni contenute nell'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto;

b) riforma del trattamento fiscale dei fondi pensione previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, al fine di uniformare i criteri di tassazione dei predetti fondi alla disciplina recata dal decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio, determinando il risultato maturato di gestione al netto dei costi; possibilità di prevedere riduzioni di aliquota dell'imposta sostitutiva rispetto a quella applicata ai citati organismi di investimento collettivo; conferma del regime di cui al citato articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del 1993 per i fondi pensione il cui patrimonio sia investito in beni immobili, salva la facoltà di modificare l'aliquota in modo da perequare il loro trattamento a quello previsto per gli altri fondi pensione;

c) revisione della disciplina delle prestazioni erogate al fine di escludere dall'imposizione la parte di esse corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, fermo restando il trattamento della residua parte come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, nel caso di prestazioni periodiche, e come reddito soggetto a tassazione separata con i criteri previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e senza alcuna riduzione, nel caso di prestazioni in capitale. Per le prestazioni in capitale l'esclusione di cui alla presente lettera si applica a condizione che il loro ammontare non sia superiore ad un terzo del montante maturato alla data di accesso alle prestazioni, salva l'ipotesi di riscatto di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993;

d) previsione di una disciplina transitoria per i soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione, volta a prevedere l'applicazione delle nuove disposizioni per le prestazioni che maturano a decorrere dalla predetta data. Nel caso in cui non si rendano applicabili i criteri di tassazione di cui alla lettera *b)* sulla parte della posizione maturata corrispondente al rendimento finanziario, il fondo pensione, al momento di accesso alla prestazione, liquida l'imposta sostitutiva di cui alla lettera *b)*, applicando un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se il fondo avesse subito la tassazione per maturazione. Per le forme pensionistiche complementari in regime di prestazione definita, per le quali siano inapplicabili i criteri di tassazione di cui alla lettera *c)* o al precedente periodo, previsione della tassazione della intera prestazione.

3. La disciplina fiscale delle forme di risparmio individuale vincolate a finalità di previdenza è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione delle caratteristiche con riferimento ai criteri stabiliti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; in particolare, previsione di vincoli all'accantonamento secondo i criteri fissati dall'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 124 del 1993, e definizione delle condizioni di partecipazione in termini supplementari rispetto alla previdenza complementare e con le forme di tutela previste dal predetto decreto legislativo n. 124 del 1993, in coerenza con i principi dell'articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 124 del 1993; estensione della possibilità di partecipazione anche ai soggetti non titolari di reddito di lavoro o di impresa;

b) assoggettamento del risparmio previdenziale tramite i fondi aperti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, alla disciplina fiscale di cui alla lettera *c)*;

c) fermo restando il limite complessivo di importo di cui alla lettera *a)* del comma 2, deducibilità fiscale della contribuzione; applicazione alla gestione e alle prestazioni del regime fiscale di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2;

d) definizione delle caratteristiche delle polizze vita con finalità previdenziali, secondo i principi e criteri di cui alla lettera *a)*, e loro assoggettamento al regime fiscale di cui alla lettera *c)*.

4. La modifica del trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) esenzione dall'imposta di cui all'articolo 1 della tariffa di cui all'allegato A annesso alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216;

b) conferma dell'attuale regime fiscale in tema di detrazione d'imposta, prevedendo eventualmente l'eliminazione del cumulo con i contributi volontari, e del trattamento dei redditi compresi nei capitali corrisposti soltanto nel caso di contratti aventi per oggetto esclusivo prestazioni per invalidità grave e premorienza;

c) estensione del regime di cui alla lettera *b)* ai contratti aventi per oggetto esclusivo l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana a condizione che l'impresa assicuratrice non abbia facoltà di recesso dal contratto;

d) previsione, nel caso di contratti diversi da quelli indicati alle lettere *b)* e *c)* cui non risulti applicabile la disciplina prevista per i piani pensionistici dal comma 3, che i redditi compresi nei capitali corrisposti siano assoggettati, senza alcuna riduzione, ad imposta sostitutiva con l'aliquota prevista per la tassazione del risultato delle gestioni personali di portafoglio, con applicazione di un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se i predetti redditi avessero subito la tassazione per maturazione;

e) possibilità di prevedere, nel caso di contratti misti, una disciplina che tenga conto dei criteri di tassazione di cui alle precedenti lettere;

f) applicazione della nuova disciplina ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente comma.

5. Il riordino del regime fiscale del trattamento di fine rapporto, nonchè delle indennità e somme indicate nella lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) tassazione dei rendimenti maturati e degli importi erogati secondo i criteri di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, primo periodo, con possibilità di prevedere, in caso di rapporti di formazione lavoro ed altri consimili rapporti di lavoro a tempo determinato, un trattamento agevolato tramite l'applicazione di detrazioni d'imposta;

b) previsione di una disciplina transitoria volta a stabilire l'applicazione delle nuove disposizioni ai rendimenti e alle prestazioni che maturano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente comma.

6. Nell'ambito dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, con i decreti legislativi di cui al comma 1 può altresì prevedersi:

a) la disciplina del trattamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) concernente la previdenza collettiva e individuale, tenendo conto della natura finanziaria dell'attività di gestione, nel rispetto delle direttive comunitarie;

b) l'armonizzazione del trattamento delle rendite vitalizie, prevedendo per quelle aventi funzione previdenziale relative a contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'esclusione dall'IRPEF e l'applicazione sul rendimento finanziario dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera *b)* del comma 2;

c) l'eventuale revisione e allargamento delle modalità di contribuzione al Fondo di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565,

nonchè, relativamente ai medesimi destinatari del predetto decreto legislativo n. 565 del 1996, previsione delle modalità di istituzione, adesione e contribuzione alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

d) l'introduzione di tutte le modifiche tecniche necessarie a consentire la pienezza e semplicità di applicazione della nuova disciplina, procedendo in particolare a coordinare la nuova disciplina con il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

e) il coordinamento della nuova disciplina con il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo nel citato testo unico tutte le modifiche necessarie per attuare detto coordinamento, ivi compresa la possibilità, in caso di incapienza dell'imposta dovuta dall'interessato, di fruire della detrazione d'imposta di cui all'articolo 13-bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i contributi volontari relativi a soggetti fiscalmente a carico, e con tutte le altre disposizioni in materia di imposte sui redditi nonchè con quelle che dispongono la trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto, e l'introduzione della possibilità di ricomprendere tra gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del predetto testo unico i contributi previdenziali versati a titolo di prosecuzione volontaria e di riscatto.

7. I decreti legislativi di attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2000. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

EMENDAMENTI

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| <i>Sopprimere l'articolo.</i> | Respinto |
| 3.1 | PEDRIZZI |
| <i>Sopprimere l'articolo.</i> | Id. em. 3.1 |
| 3.2 | D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA |

- Sostituire l'articolo con il seguente:* **Inammissibile**
- «Art. 3. – 1. Il Governo è delegato ad emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi al fine di riformare il sistema previdenziale per i nuovi assunti a partire dal 1° gennaio 1999.
2. Per il personale di nuova assunzione dovrà prevedersi la facoltà di adottare un sistema a capitalizzazione che preveda a carico del datore di lavoro il versamento del 12 per cento della retribuzione alla previdenza pubblica ed una quota obbligatoria equivalente a un fondo complementare».
- 3.3 D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA
- Sopprimere il comma 1.* **Respinto**
- 3.500 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA
- Al comma 1, sostituire le parole: «ad emanare», fino a: «uno o più decreti», con le altre: «a promuovere provvedimenti».* **Respinto**
- 3.501 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA
- Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «di disciplinare forme di risparmio individuali vincolate a finalità previdenziali».* **Respinto**
- 3.502 ROSSI
- Al comma 1, sostituire le parole: «di disciplinare forme di risparmio individuali vincolate a finalità previdenziali», con le seguenti: «di consentire anche ai soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa di accedere alla previdenza complementare».* **Ritirato**
- 3.8 CIMMINO
- Al comma 1, sopprimere le parole: «, delle indennità equipol-lenti».* **Approvato**
- 3.503 IL RELATORE
- Al comma 2 sopprimere le lettere a) e b).* **Respinto**
- 3.504 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA
- Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: «fino».* **Respinto**
- 3.15 D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

Inammissibile

«b-bis) previsione quale forma di risparmio individuale, dell'ammortamento entro 15 anni per gli immobili acquistati da liberi professionisti e o da lavoratori autonomi per l'esercizio della propria attività e con previsione della deducibilità dell'IVA relativa all'acquisto dei detti immobili».

3.505

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 2, lettera c), secondo periodo sostituire le parole: «a un terzo» con le parole: «alla metà». **Respinto**

Al presente onere si provvede in aggiunta a quanto disposto dal comma 19 dell'articolo 6 e dal comma 20 dell'articolo 42 il Ministro delle finanze dispone, con proprio decreto, ulteriori aumenti dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28, del decreto-legge 20 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nella misura necessaria a fornire la copertura finanziaria degli oneri.

3.506

TAROLLI

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «previsione» fino a: «data» con le seguenti: «previsione di una disciplina transitoria per gli iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione, volta a prevedere il rispetto dei principi fissati dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 124 del 1993 per i soggetti ivi considerati e l'applicazione delle nuove disposizioni per le prestazioni che maturano a decorrere dalla predetta data, per i soggetti iscritti alle forme medesime successivamente al 28 aprile 1993». **Respinto**

3.507

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

Al comma 2, lettera d), aggiungere, alla fine del primo periodo, le seguenti parole: «ferma restando, per i soggetti iscritti entro la data del 28 aprile 1993, l'applicazione del regime fiscale precedentemente in vigore, ove più favorevole». **Respinto**

Al presente onere si provvede in aggiunta a quanto disposto dal comma 19 dell'articolo 6 e dal comma 20 dell'articolo 42, il Ministro delle finanze dispone, con proprio decreto, ulteriori aumenti dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28, del decreto-legge 20 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nella misura necessaria a fornire la copertura finanziaria degli oneri.

3.508

TAROLLI

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

Ritirato

«3. L'accesso alla previdenza complementare di soggetti non titolari di reddito di lavoro o di impresa è informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) adesione a fondi pensione aperti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) deducibilità fiscale della contribuzione fino a concorrenza del limite di importo previsto dalla lettera a) del comma 2».

3.24

CIMMINO

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

Respinto

«a) definizione delle caratteristiche dei piani pensionistici con finalità previdenziali, con riferimento ai criteri stabiliti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; in particolare, per i soggetti nei confronti dei quali sussistano e operino forme pensionistiche complementari, previsione di vincoli all'accantonamento secondo i criteri fissati dall'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 124 del 1993, e definizione delle condizioni di partecipazione in termini suppletivi rispetto alla previdenza complementare; disciplina della possibilità di partecipazione per i soggetti nei cui confronti non sussistano o non operino forme pensionistiche complementari ai sensi del citato decreto n. 124 del 1993, ivi compresi i soggetti non titolari di redditi di lavoro o d'impresa, secondo principi che assicurino la libertà di accesso alle forme di risparmio individuali vincolate a finalità di previdenza, nel rispetto delle garanzie e dei criteri di vigilanza previsti dal medesimo decreto legislativo».

3.30

PEDRIZZI, COLLINO

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

Respinto

«b) affidamento della gestione dei piani pensionistici di cui alla lettera a) agli intermediari previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel rispetto dei criteri di vigilanza previsti dal medesimo decreto legislativo».

3.509

PEDRIZZI, COLLINO

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

Respinto

«c) fermo restando il limite complessivo di importo di cui alla lettera a) del precedente comma, deducibilità fiscale della contribuzione ai piani pensionistici di cui alle precedenti lettere, secondo regole che consentano l'accesso a tutti i soggetti previsti dalla lettera a), anche nell'ipotesi di insussistenza delle condizioni previste dal decreto legislativo n. 124 del 1993 per l'adesione ai fondi pensione; applicazione alla gestione e alle prestazioni del regime fiscale di cui alle lettere b) e c) del precedente comma».

3.34

PEDRIZZI, COLLINO

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «polizze vita», inserire le seguenti: «e dei piani individuali di investimento». **Respinto**

3.510

PEDRIZZI, COLLINO

Sostituire il comma 4 con il seguente: **Respinto**

«4. La modifica del trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) esenzione dall'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni;

b) detrazione dall'imposta di un importo determinato applicando l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito ai premi versati, con un aumento fino al doppio delle misure attualmente previste, esclusivamente:

1) per contratti di assicurazione aventi per oggetto o il rischio di premorienza, o il rischio di invalidità permanente con un grado superiore al dieci per cento, o il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a condizione che l'impresa assicuratrice non abbia facoltà di recesso dal contratto; nonchè

2) per i contratti di assicurazione la cui durata minima sia di quindici anni, ovvero l'assicurato raggiunga a scadenza almeno il sessantesimo anno di età a condizione che la durata minima sia almeno di cinque anni, e che prevedano:

2.1 la copertura del rischio di premorienza per un capitale pari ad almeno quindici volte il premio annuo pattuito, proporzionalmente riducibile qualora la durata contrattuale sia inferiore a quindici anni; oppure;

2.2 l'erogazione di una rendita vitalizia il cui capitale costitutivo non sia inferiore al cinquanta per cento del montante accumulato alla scadenza.

2.3 il limite di detrazione è aumentato di un milione di lire per il coniuge e per ciascun figlio a carico;

c) assoggettamento dei redditi compresi nei capitali corrisposti, senza alcuna riduzione, all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, con applicazione di un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se i predetti redditi avessero subito la tassazione per maturazione;

d) applicazione della nuova disciplina ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa prevista al presente comma».

3.41

CIMMINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

Id. em. 3.41

«4. La modifica del trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) esenzione dall'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni;

b) detrazione dall'imposta di un importo determinato applicando l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito ai premi versati, con un aumento fino al doppio delle misure attualmente previste, esclusivamente:

1) per contratti di assicurazione aventi per oggetto o il rischio di premorienza, o il rischio di invalidità permanente con un grado superiore al dieci per cento, o il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a condizione che l'impresa assicuratrice non abbia facoltà di recesso dal contratto; nonché

2) per i contratti di assicurazione la cui durata minima sia di quindici anni, ovvero l'assicurato raggiunga a scadenza almeno il sessantesimo anno di età a condizione che la durata minima sia almeno di cinque anni, e che prevedano:

2.1 la copertura del rischio di premorienza per un capitale pari ad almeno quindici volte il premio annuo pattuito, proporzionalmente riducibile qualora la durata contrattuale sia inferiore a quindici anni; oppure;

2.2 l'erogazione di una rendita vitalizia il cui capitale costitutivo non sia inferiore al cinquanta per cento del montante accumulato alla scadenza.

2.3 il limite di detrazione è aumentato di un milione di lire per il coniuge e per ciascun figlio a carico;

c) assoggettamento dei redditi compresi nei capitali corrisposti, senza alcuna riduzione, all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, con applicazione di un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se i predetti redditi avessero subito la tassazione per maturazione;

d) applicazione della nuova disciplina ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa prevista al presente comma».

3.511

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: «per i piani pensionistici» **Approvato**

3.512

IL RELATORE

Al comma 6, dopo la lettera b), inserire la seguente lettera: **Ritirato**

«b-bis). la deducibilità dell'IRPEF, ai sensi dell'articolo 10, comma 11 del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni dei

contributi versati per la prosecuzione volontaria delle forme pensionistiche obbligatorie.»

3.513

GUBERT

Al comma 6, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

Respinto

«e-bis). a previsione, in via transitoria, di forme di compensazione dei maggiori oneri finanziari sopportati dalle imprese a fronte dell'attuazione del nuovo regime fiscale del trattamento di fine rapporto».

3.514

TAROLLI

Al comma 7 sopprimere il terzo periodo.

Respinto

3.515

MORO

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

Ritirato

premessi:

1) che in campo assicurativo, la legislazione e gli accordi nazionali di settore vigenti stabiliscono che il mandato di agenzia potesse essere attribuito solo a:

- persone fisiche singole (agenti individuali);
- società (solo se) formalmente costituite secondo uno dei tipi previsti dal codice civile;
- più persone fisiche, con la stipula (in questa ipotesi) di un contratto di Coagenzia;

2) che le Coagenzie costituite negli anni, in quanto integranti – giuridicamente – società di fatto. Hanno dovuto essere regolarizzate entro il 30 giugno 1997, in società di persone tipiche (S.N.C. o S.A.S.), in adempimento delle prescrizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 581 1995 e della legge n. 662 1996;

3) che, in sede di regolarizzazione e annessa situazione patrimoniale, i Coagenti non hanno, salvo in casi marginali, ricompreso i mandati di agenzia ad essi attribuiti, a suo tempo, quali persone fisiche, dalla Compagnia mandante;

4) che la regolarizzazione di società di fatto non ha, per sua natura, effetti costitutivi e innovativi, ma puramente dichiarativi e ricognitivi di una situazione esistente, che – salve pattuizioni particolari – viene conservata e mantenuta;

5) che, a seguito della regolarizzazione i mandati, salve alcune limitate eccezioni, sono stati conservati e mantenuti in campo alle

persone fisiche cui erano stati attribuiti, senza alcuna novazione soggettiva e senza soluzione di continuità;

6) che, in base all'accordo nazionale del 1994 (articolo 35, comma VII) e secondo anche gli accordi collettivi precedenti (a far data da quello del 10 gennaio 1951, avente efficacia *erga omnes* ex decreto del Presidente della Repubblica del 18 marzo 1961), il diritto all'indennità di fine rapporto matura in capo ai Coagenti persone fisiche;

7) che, per quanto sopra, la liquidazione di quanto ad ognuno spettante va «... effettuata distintamente per ciascun Coagente in ragione dei rispettivi diritti, tenuto conto dell'anzianità di gestione, del titolo e dell'Interessenza dei singoli Coagenti ai proventi agenziali...»;

considerato:

che, dopo la regolarizzazione delle Coagenzie in società di persone (tipiche) è stata messa in discussione – dalle Compagnie di assicurazione – la possibilità di continuare a liquidare le indennità di fine rapporto (maturate a far data dal conferimento del mandato) alle persone fisiche mandatarie, sostenendo che le predette indennità dovrebbero affluire alla società, nuovo e unico soggetto interlocutore delle Compagnie;

rilevato:

che una tale interpretazione risulta difficilmente sostenibile:

a) nel merito: perchè non essendo intervenuta alcuna innovazione contrattuale fra Compagnia e Agenti, non si vede come un atto dichiarativo (come la “regolarizzazione”) possa indurre a modificare prassi e comportamenti ormai consolidati da sempre, sia in diritto civile che tributario; anche perchè;

b) in diritto civile: si verificherebbero delle inaccettabili iniquità (a carico o a favore dei singoli agenti), dato che l'indennità sarebbe liquidata non secondo i criteri di tipo personale e soggettivo imposti dagli Accordi nazionali, ma in base alle quote detenute da ciascun socio nella società (criterio che può essere – e normalmente è – del tutto diverso da quello che determina la maturazione “personale” della indennità);

c) in diritto tributario: un'indennità che venisse corrisposta a società non potrebbe essere assoggettata a tassazione separata (articolo 16 comma I, lettera d) TU.II.RR.) ma rientrerebbe tra i componenti positivi di reddito soggetti a tassazione ordinaria; non solo, ma non sarebbe sottoposta al momento dell'erogazione (criterio di cassa) a ritenuta d'acconto, dato che concorrerebbe a determinare, con criterio di competenza, il reddito d'impresa della società;

tutto ciò premesso e considerato, ritenendo che vadano rispettati i diritti acquisiti, in presenza di continuità nei rapporti fra Compagnia di assicurazioni e agenti e che non esistano ragioni per discostarsi dai comportamenti tenuti – senza eccezioni di sorta – fino al 30 giugno 1997,

impegna il Governo:

a risolvere, con urgenza e nelle forme più opportune, la predetta questione che potrebbe essere fonte di contenzioso civile (fra Compa-

gnie e Agenti) e di contenzioso tributario (fra Amministrazione finanziaria, Compagnie e Agenti, nel senso di riconoscere ed affermare:

a) che le indennità di fine rapporto, connesse ai rapporti di Coagenzia regolarizzati in società ex decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995 e legge n. 662 del 1996, continuano a maturare in capo ai mandatari persone fisiche, secondo principi e criteri sanciti dagli accordi nazionali di settore;

b) che la liquidazione di dette indennità va operata direttamente in favore delle persone fisiche cui competono, con la conseguenza che essa va assoggettata a ritenuta d'acconto al momento dell'erogazione (pagamento) da parte della Compagnia; e a tassazione separata IRPEF (ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 16 comma I, lettera d) del T.U.II.RR.) al momento della riscossione (criterio di cassa) da parte degli agenti di assicurazione».

9.3599.11.

GAMBINI

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Respinto

«Art. 3-bis.

(Norme per incentivare il trasferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione e per favorire la libertà di scelta dei lavoratori fra diversi fondi pensione)

1. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è sostituito dal seguente:

“2. Le fonti istitutive fissano il contributo complessivo da destinare al fondo pensione, stabilito in percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR, che può ricadere anche su elementi particolari della retribuzione stessa o essere individuato mediante destinazione integrale di alcuni di questi al fondo. Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, il contributo è definito in percentuale del reddito d'impresa e di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; nel caso dei soci lavoratori di società cooperative il contributo è definito in percentuale degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori”.

2. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è sostituito dal seguente:

“2. Detti fondi sono aperti all'adesione dei destinatari delle disposizioni del presente decreto legislativo; la facoltà di adesione ai fondi aperti può essere prevista anche dalle fonti istitutive su base collettiva”.

3. Il comma 3-*bis* dell'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è sostituito dal seguente:

“3-*bis*. Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo iscritto, anche in mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti, la facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, non prima di due anni con continuità degli apporti contributivi e della messa a disposizione del TFR. La Commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 emanerà norme per regolare le offerte commerciali proposte dai vari fondi pensione al fine di eliminare distorsioni nell'offerta che possono creare nocimento agli iscritti ai fondi”.

4. È abrogato l'articolo 9, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. Il Governo è delegato a emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo finalizzato a prevedere misure di coordinamento e armonizzazione con il trattamento, anche tributario, previsto dalla presente legge a salvaguardia delle quote di TFR già destinate ai fondi pensione».

3.0.500

VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Inammissibile

«Art. 3-*bis*.

(Assicurazioni del rischio di non autosufficienza)

1. Le assicurazioni contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani della vita, che prevedono l'erogazione di una rendita, ovvero il risarcimento del costo di assistenza, ovvero l'erogazione di servizi di assistenza, godono del trattamento fiscale di cui ai successivi commi 2 e 3 se la garanzia assicurativa è prestata almeno:

in conseguenza del morbo di Alzheimer;

senza limiti di età all'ingresso e di permanenza;

con periodi di carenza, se previsti dal contratto, non superiori ad un anno.

2. Per non autosufficienza si intende la incapacità, presumibilmente permanente, di svolgere le attività elementari della vita quotidiana o una rilevante parte di esse.

3. Le somme erogate dai fondi pensione in forma di capitale, di cui all'articolo 7, comma 6, lettera *a*), del decreto legislativo n. 124 del 1993, e utilizzate per contrarre una assicurazione contro il rischio di non autosufficienza di cui al comma precedente e quelle comunque derivanti da contratti sottoscritti in forma diretta individuale o collettiva non concorrono alla determinazione del reddito imponibile. I premi o i contributi corrisposti per le medesime coperture sono

detraibili dal reddito ai sensi dell'articolo 13-bis, lettera f-bis), del T.U.I.R.».

2. All'articolo 13-bis del TUIR, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

«f-bis). I premi per le assicurazioni contro il rischio di non autosufficienza per importo non superiore a lire 2 milioni e 500 mila».

3.0.501

CIMMINO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Ritirato

«Art. 3-bis.

1. Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, è inserito il seguente:

“Art. 58-bis. – 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, oltre che nei casi previsti dall'articolo 58, comma 1, dispone con proprio decreto, su proposta dell'Isvap, la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa che eserciti o abbia esercitato l'attività assicurativa nei rami vita e non disponga, a fronte dell'effettivo ammontare delle riserve tecniche, di attività idonee in misura sufficiente a garantire l'integrale soddisfazione di tutti gli assicurati e terzi aventi diritto alle prestazioni assicurative.

2. La liquidazione coatta amministrativa è disposta quando sia decorso inutilmente il termine assegnato all'impresa per l'eliminazione dell'insufficienza degli attivi di cui al comma precedente, indipendentemente dalla vigenza, ovvero dalla decadenza o dalla revoca, dell'autorizzazione per tutti i rami esercitati”.

2. Dopo l'articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, è inserito il seguente:

“Art. 69-bis. – 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, oltre che nei casi previsti dall'articolo 69, comma 1, dispone con proprio decreto, su proposta dell'Isvap, la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa che eserciti o abbia esercitato l'attività assicurativa nei rami danni e non disponga, a fronte dell'effettivo ammontare delle riserve tecniche, di attività idonee in misura sufficiente a garantire l'integrale soddisfazione di tutti gli assicurati e terzi aventi diritto alle prestazioni assicurative.

2. La liquidazione coatta amministrativa è disposta quando sia decorso inutilmente il termine assegnato all'impresa per l'eliminazione dell'insufficienza degli attivi di cui al comma precedente, indipendentemente dalla vigenza, ovvero dalla decadenza o dalla revoca, dell'autorizzazione per tutti i rami esercitati”».

3.0.502

PASQUINI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Inammissibile

«Art. 3-bis.

1. In alternativa all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'articolo precedente, il datore di lavoro può sottoscrivere apposita polizza assicurativa presso qualsiasi ente o istituto, a patto che le prestazioni in caso di infortunio o malattie professionali siano non inferiori a quelle previste dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni».

3.0.503

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

**Ritirato e
trasformato,
unitamente
all'em. n. 3.0.505,
nell'odg n. 62**

«Art. 3-bis.

*(Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo
e della criminalità organizzata)*

1. All'articolo 5 della legge 23 novembre 1998, n. 407, al comma 1, le parole: "1° gennaio 1969" sono così sostituite: "1° gennaio 1961".

Al presente onere si provvede in aggiunta a quanto disposto dal comma 19 dell'articolo 6 e dal comma 20 dell'articolo 42 il Ministro delle finanze dispone, con proprio decreto, ulteriori aumenti dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28, del decreto-legge 20 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nella misura necessaria a fornire la copertura finanziaria degli oneri».

3.0.504

TAROLLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

**Ritirato e
trasformato,
unitamente
all'em. n. 3.0.504,
nell'odg n. 62**

«Art. 3-bis.

*(Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo
e della criminalità organizzata)*

1. All'articolo 12 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, il comma 1 è così sostituito dal seguente:

“1. I benefici di cui alla presente legge si applicano alle vittime e ai superstiti per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1° gennaio 1961”.

Al presente onere si provvede in aggiunta a quanto disposto dal comma 19 dell'articolo 6 e dal comma 20 dell'articolo 42 il Ministro delle finanze dispone, con proprio decreto, ulteriori aumenti dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28, del decreto-legge 20 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nella misura necessaria a fornire la copertura finanziaria degli oneri».

3.0.505

TAROLLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

**Ritirato e
trasformato
nell'odg n. 61**

«Art. 3-bis.

(Pensioni e assegni di fonte estera)

1. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, dopo il comma 5, inserire il seguente comma 5-bis:

“5-bis. – I redditi derivanti da pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati di fonte estera, imponibili in Italia per effetto di disciplina convenzionale, concorrono a formare il reddito nella misura del 75 per cento”.

2. Per i periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 1998 i redditi di cui al comma precedente possono essere dichiarati entro il 30 giugno 1999 con apposita istanza. A tali redditi si applicano le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi e l'imposta è calcolata applicando l'aliquota marginale del contribuente, ovvero, quella del 25 per cento in caso di omessa presentazione della dichiarazione, per l'anno cui si riferiscono i redditi. Non si fa luogo all'applicazione di soprattasse, pene pecuniarie ed interessi a condizione che sia versata una somma pari al 25 per cento delle imposte così calcolate. Le somme dovute ai sensi del presente comma devono essere versate in quattro rate di pari importo da corrispondere entro le date del 15 dicembre 1999, del 15 giugno 2000, del 15 dicembre 2000 e del 15 giugno 2001 senza applicazione di interessi. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle controversie pendenti originate da avvisi di accertamento riguardanti i redditi indicati nel comma 1, nonchè a coloro che hanno ottemperato alle norme inerenti indicati nel comma 1, nonchè a coloro che hanno ottemperato alle norme inerenti la sanatoria per gli anni 1996-1997 e il relativo provvedimento operoso.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore dal periodo di imposta in corso alla data dal 31 dicembre 1999”.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non hanno effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 100 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2000 e successivi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

3.0.506

FERRANTE, PASQUINI, UCCHIELLI

ORDINI DEL GIORNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3599,

impegna il Governo

a fare sì che vengano prese tutte le opportune iniziative volte a risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 3.0.504 e 3.0.505.

9.3599.62 (già em 3.0.504 e 3.0.505)

TAROLLI

**Non posto in
votazione ***

(*) Accolto dal Governo.

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3599,

impegna il Governo

a fare sì che vengano prese tutte le opportune iniziative volte a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 3.0.506.

9.3599.61 (già em 3.0.506)

FERRANTE, UCCHIELLI, PASQUINI

**Non posto in
votazione ***

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente alle operazioni creditizie e finanziarie)

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Agli effetti dell'imposta sul

valore aggiunto le operazioni dipendenti da contratti pronti contro termine, che prevedono l'obbligo di rivendita a termine di titoli o valuta, si intendono unitariamente come prestazioni di servizi di finanziamento, aventi per base imponibile la differenza tra il corrispettivo a termine e quello a pronti».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI
AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Approvato

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto)

1. Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 31 ottobre 1999».

4.0.500 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 4-bis.

1. Alla tariffa (Parte I) dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni – nella nota dell'articolo 2, dopo il numero 2-bis, è aggiunto il seguente numero:

Articolo della tariffa: 2;

Note: 2-ter. Contratti relativi ad utenze di servizi di pubblica utilità a rete: per ogni contratto, indipendentemente dal numero di copie e di fogli che lo compongono o di linee effettivamente utilizzate per la scrittura a mezza stampa o con tabulati, mezzi meccanici e simili, lire 20.000».

4.0.501

IL GOVERNO

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

*(Disposizioni in materia di IVA)***Approvato con
un emendamento**

1. Sono esenti dall'IVA le prestazioni di servizi, rese nell'ambito delle attività di carattere ausiliario di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:

a) effettuate da società facenti parte del gruppo bancario di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ivi incluse le società strumentali di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del predetto decreto legislativo, a condizione che l'attività di carattere ausiliario sia svolta esclusivamente nei confronti delle società del gruppo medesimo;

b) effettuate dai consorzi, ivi comprese le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra banche, nei confronti dei consorziati o dei soci, a condizione che i consorzi medesimi svolgano attività esclusivamente nei confronti delle banche consorziate o socie e che i corrispettivi in qualsiasi forma da queste dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni di servizi ivi richiamate rese esclusivamente alle società del gruppo bancario da parte di società strumentali il cui capitale sia interamente posseduto dalla controllante estera della banca italiana capogruppo ovvero da tale controllante e da altre società da questa controllate. L'esenzione si applica a condizione che tutti i soggetti indicati nel periodo precedente abbiano la sede legale nell'Unione europea. Il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile.

3. L'esenzione prevista al comma 1 si applica altresì alle prestazioni di servizi ivi indicate rese:

a) a società di assicurazione da altra società del gruppo assicurativo controllata, controllante, o controllata dalla stessa controllante, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma del codice civile, a condizione che l'attività di carattere ausiliario sia svolta esclusivamente nei confronti delle società del gruppo medesimo;

b) da consorzi costituiti tra le società di cui alla lettera a) nei confronti delle società stesse a condizione che i consorzi medesimi svolgano attività esclusivamente nei confronti delle società consorziate e che i corrispettivi da queste dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.

4. Per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, cui partecipano anche sog-

getti diversi dalle banche, l'esenzione si applica fino al 31 dicembre 2000, e limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche, a condizione che il relativo ammontare sia superiore al 50 per cento del volume di affari.

5. All'articolo 13 della tariffa, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, da ultimo modificato dall'articolo 6 della legge 8 maggio 1998, n. 146, nel comma 1, concernente fatture, note e altri documenti similari, il primo periodo del numero 2 della colonna relativa al modo di pagamento è sostituito dal seguente: «Per le quietanze relative ai mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, l'imposta è riscossa in modo virtuale al momento dell'emissione degli stessi».

6. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 74, primo comma, lettera c), e successive modificazioni, le parole: «53 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento»;

b) nella tabella A, parte II, dopo il numero 12) è inserito il seguente: «12-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione (v.d. ex 12.07)»;

c) nella tabella A, parte III, dopo il numero 38) è inserito il seguente: «38-bis) piante allo stato vegetativo, di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07)».

7. Le forniture di suture chirurgiche di cui alla voce doganale 30.06.10 della nomenclatura comune della vigente tariffa doganale sono assoggettate all'aliquota ordinaria dell'IVA.

8. Relativamente a quanto previsto ai commi 6, lettere b) e c), 7 e 9, resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborsi d'imposta nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

9. Le prestazioni rese dal medico competente, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, devono intendersi ricomprese tra quelle sanitarie di cui al numero 18) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2000, per tutti gli spettacoli cinematografici e per gli spettacoli sportivi per ingressi di prezzo fino a lire 25.000 nette, l'aliquota dell'IVA è fissata nella misura del 10 per cento.

11. Nell'ipotesi di locazione finanziaria di immobili non deve intendersi compreso nella base imponibile di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'ammontare dell'imposta comunale sugli immobili rimborsata al concedente dal locatario.

12. Le somme dovute per i servizi di fognatura e depurazione resi dai comuni fino al 31 dicembre 1998 e riscosse successivamente alla

predetta data non costituiscono corrispettivi agli effetti dell'IVA. Non costituiscono, altresì, corrispettivi agli effetti dell'IVA le somme dovute ai comuni per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani reso entro la suddetta data e riscosse successivamente alla stessa, anche qualora detti enti abbiano adottato in via sperimentale il pagamento del servizio con la tariffa, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

EMENDAMENTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Respinto

«Art. 5.

1. Sono esenti dall'IVA le prestazioni di servizi rese nell'ambito delle attività di carattere ausiliario di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:

“a) effettuate nell'ambito del gruppo bancario dalla società strumentali di cui al citato articolo 59, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che l'attività sia svolta esclusivamente nei confronti delle società componenti il gruppo medesimo;

b) effettuate nell'ambito del gruppo bancario dalle società capogruppo di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dalle società bancarie e finanziarie nei confronti di altre società del gruppo medesimo;

c) effettuate dai consorzi, ivi comprese le società cooperative con funzioni consortili, nei confronti delle banche consorziate, a condizione che i consorzi medesimi svolgano l'attività esclusivamente nei confronti delle banche consorziate e che i corrispettivi, in qualsiasi forma, da queste dovuti ai consorzi non superino per statuto le spese di funzionamento dei consorzi stessi”.

2. Per i consorzi di cui alla lettera c) del precedente comma, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, cui partecipino a tale data anche soggetti diversi dalle banche, detto regime si applica anche se le prestazioni di servizi sono rese prevalentemente nei confronti delle banche consorziate».

5.3

PEDRIZZI, COLLINO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

Ritirato

«b) effettuate dai consorzi, ivi comprese le società cooperative con funzioni consortili, nei confronti delle banche consorziate, a condi-

zione che i consorzi medesimi svolgano l'attività esclusivamente nei confronti delle banche consorziate e che i corrispettivi, in qualsiasi forma, da queste dovuti ai consorzi non superino per statuto le spese di funzionamento dei consorzi stessi».

5.22 CIMMINO, NAPOLI Roberto, DI BENEDETTO

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «esclusivamente», con la seguente: «prevalentemente». **Inammissibile**

5.27 CIMMINO, NAPOLI Roberto, DI BENEDETTO

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «esclusivamente», con la seguente: «prevalentemente». **Inammissibile**

5.500 PINGGERA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dovuti ai consorzi», inserire le seguenti: «anche in forma di contributi». **Ritirato**

5.30 CIMMINO, NAPOLI Roberto, DI BENEDETTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: **Inammissibile**

«1-bis. L'esenzione di cui al comma precedente si estende anche ai servizi resi nell'ambito di gruppi di enti finanziari di cui all'articolo 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, da società il cui capitale sociale sia interamente posseduto dalle società componenti il gruppo medesimo e la cui attività, di carattere ausiliario a quella svolta dalle società del gruppo sia svolta esclusivamente nei confronti di tali società».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: «consorzi bancari» aggiungere le altre: «e finanziari».

5.6 CIMMINO, DI BENEDETTO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: **Inammissibile**

«1-bis. Per i consorzi di cui alla lettera b) del comma 1, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, cui partecipino a tale data anche soggetti diversi dalle banche, detto regime si applica anche se le prestazioni di servizi sono rese prevalentemente nei confronti delle banche consorziate».

5.35 CIMMINO, NAPOLI Roberto, DI BENEDETTO

All'emendamento 5.501, sostituire la parola: «esclusivamente» con la seguente: «prevalentemente». **Inammissibile**

5.501/1 VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente: **Approvato**

«a) a società del gruppo assicurativo da altra società del gruppo medesimo controllata, controllante, o controllata dalla stessa controllante, ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile, a condizione che l'attività di carattere ausiliario sia svolta esclusivamente nei confronti delle società del gruppo medesimo;».

5.501 IL RELATORE

Al comma 3, aggiungere la seguente lettera:

«b-bis) effettuate tra società del gruppo di poste italiane SpA».

5.502 POLIDORO, CASTELLANI Pierluigi

Ritirato e trasformato, unitamente all'em. 5.503, nell'odg n. 65

Al comma 3, aggiungere la seguente lettera:

«b-bis) effettuate infragruppo nell'ambito di poste italiane SpA».

5.503 FUMAGALLI CARULLI

Ritirato e trasformato, unitamente all'em. 5.502, nell'odg n. 65

Al comma 4, sostituire le parole: «31 dicembre 2000», con le seguenti: «31 dicembre 2002». **Ritirato**

Consequentemente, fino a concorrenza della minore entrata, sono aumentate in quantità uniforme le aliquote delle accise vigenti di cui alla voce: «Oli minerali» dell'allegato 1 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

5.504 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: **Respinto**

«8-bis. Al numero 27-ter dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la parola "direttamente" è sostituita dalle seguenti "sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalti, convenzioni e contratti in genere"».

5.505 TAROLLI

Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'importo massimo di lire 25.000 è aggiornato dal 1° gennaio 1993 in base all'indice ISTAT di aumento dei prezzi, qualora l'aggiornamento sia pari o superiore a live 1.000»

5.506

GUBERT

Inammissibile

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

“Nel caso di operazioni derivanti da contratti di sufornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, il subfornitore può effettuare la liquidazione ed il veramento con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all'applicazione di interessi”».

5.507

ROSSI

Inammissibile

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Per “uso domestico” si intende l'impiego di un bene effettuato dagli utenti nella propria abitazione privata, a carattere familiare o collettivo, e che non utilizzino il bene nell'esercizio di imprese o per realizzare prestazioni di servizio».

Conseguentemente, fino a concorrenza della minore entrata, sono aumentate in quantità uniforme le aliquote delle accise vigenti di cui alla voce «Oli minerali» dell'allegato 1 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni».

5.508

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Ritirato e trasformato nell'odg n. 66

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla tabella a, dopo il punto 127-septiesdecies), aggiungere il seguente:

127-octiesdecies) Ristrutturazione edilizie».

Inammissibile

Conseguentemente i termini per avvalersi della regolarizzazione contributiva di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 28 maggio 1997, n. 140, sono prorogati al 30 settembre 1999. La regolarizzazione di cui sopra, relativa a periodi di contribuzione maturati fino al 30 settembre 1998, può essere effettuata mediante il versamento entro il 30 settembre 1999 di quanto dovuto a titolo di contributi o premi maggiorati, in luogo alle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 25 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti. L'importo complessivamente dovuto a titolo di contributi o premi e di sanzioni, qualora risulti superiore a 10 milioni di lire, può essere corrisposto, secondo le modalità degli enti impositori, anche in 40 rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 30 settembre 1999. L'importo delle rate è maggiorato dell'interesse pari al 5 per cento annuo. Restano confermate, per quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 228, 230 e 323 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5.509

D'ALÌ, VENTUCCI, VEGAS, AZZOLLINI, COSTA

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

Inammissibile

«12-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, e di cui all'articolo 2-terdecies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, si interpretano nel senso che per "prestazioni professionali" si intendono anche quelle rese a soggetti privati riguardanti l'opera di riparazione e/o ricostruzione del patrimonio edilizio».

5.510

MORO

ORDINI DEL GIORNO

Il Senato,

premesso che:

**Non posto in
votazione (*)**

la IV Direttiva del Consiglio CEE 17 maggio 1977, n. 388, in tema di armonizzazione delle legislazioni relative imposte sul volume d'affari ha costituito, sino ad oggi, la cornice nell'ambito della quale i Paesi Membri hanno individuato discipline nazionali nella prima fase del percorso di armonizzazione;

tale processo, peraltro, nelle singole legislazioni tributarie, ha dato luogo a effetti distorsivi della concorrenza nell'ambito della Unione Europea, dovuti al difforme recepimento dei principi e delle linee guida contenuti nella IV Direttiva, sia in tema di aliquote, che di deducibilità dell'IVA;

quest'ultimo aspetto, in particolare, ha visto le legislazioni nazionali di ben 8 Paesi su 15 (Germania, Belgio, Spagna, Finlandia, Lus-

semburgo, Olanda, Svezia e Gran Bretagna) utilizzare la opzione contenuta nella direttiva ammettendo la piena deduzione dell'IVA relativa a spese alberghiere e di ristorazione sopportate dalle aziende in regime di esercizio della impresa. Si tratta del cosiddetto turismo d'affari (convegni, congressi, viaggi d'affari) che va sempre più assumendo peso rilevante (oggi mediamente più del 18 per cento) nell'ambito del volume d'affari complessivo riferibile alla voce «turismo» e che gioca un ruolo fondamentale per la destagionalizzazione delle attività turistiche e del loro indotto;

nel nostro Paese, al contrario di quanto avviene nei Paesi competitori dell'Unione, non è prevista tale deducibilità e, per conseguenza, la nostra offerta turistica del segmento affari soffre un gap competitivo del 10 per cento, misura della aliquota IVA vigente;

al proposito la Commissione ha presentato il progetto di direttiva COM (1998) 377-98/0209 (CNS) per la modifica della direttiva 77/388/CEE che limita la deducibilità dell'IVA relativa alle spese alberghiere e di ristorazione al 50 per cento;

il Parlamento Europeo ha approvato in data 14 gennaio 1999 la risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Consiglio che la corregge ed ammette la totale deducibilità di «spese esclusivamente professionali (turismo d'affari del soggetto passivo e del suo personale, accoglienza di *partner* commerciali)»,

impegna il Governo:

a valutare nei tempi più rapidi l'adeguamento alla Direttiva di prossima emanazione ed in ogni caso, l'adozione di interventi che non penalizzino ulteriormente il nostro paese in questo particolare ma sempre più importante segmento dell'offerta turistica.

9.3599.413

GAMBINI

(*) Accolto dal Governo.

Il Senato,

V. nuovo testo

in sede di esame del disegno di legge Atto Senato 3599, recante «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale» collegato all'ultima manovra di bilancio approvata nello scorso dicembre 1998;

tenuto conto che il provvedimento in esame rappresenta un passaggio di decentramento fiscale mirato a riconoscere la diversificazione della norma in funzione dell'esistente differenziazione territoriale;

valutata l'effettiva esigenza di riconoscere necessità economiche diverse a seconda delle potenzialità regionali;

preso atto che tale processo di decentramento deve comunque coordinarsi ed integrarsi con l'esistente legislazione internazionale e, in altre parole, con gli impegni assunti dallo Stato centrale soprattutto nei confronti dell'Unione Europea;

visto che, esattamente in quest'ottica, deve essere considerato il disposto della «Quarta Convenzione ACP-CEE» (firmata a Lomé il 15 dicembre 1989 e recepita con legge di ratifica n. 177 del 6 giugno 1991), con cui sono riconosciute una serie di agevolazioni fiscali per l'importazione di prodotti originari degli Stati ACP;

che, in particolare, l'articolo 168 della Convenzione sull'importazione dei fiori, dà luogo ad un prodotto dal prezzo altamente competitivo sul mercato, in quanto spuntato su tali agevolazioni determinando una pesante inflessione della vendita di «fiori italiani»,

impegna il Governo:

a predisporre adeguati provvedimenti volti a tutelare il mercato floricolo della riviera ligure, da sempre vanto e caratteristico «fiore all'occhiello» del mercato italiano.

9.3599.417

BORNACIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Atto Senato 3599, recante «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale» collegato all'ultima manovra di bilancio approvata nello scorso dicembre 1998;

tenuto conto che il provvedimento in esame rappresenta un passaggio di decentramento fiscale mirato a riconoscere la diversificazione della norma in funzione dell'esistente differenziazione territoriale;

valutata l'effettiva esigenza di riconoscere necessità economiche diverse a seconda delle potenzialità regionali;

preso atto che tale processo di decentramento deve comunque coordinarsi ed integrarsi con l'esistente legislazione internazionale e, in altre parole, con gli impegni assunti dallo Stato centrale soprattutto nei confronti dell'Unione Europea;

visto che, esattamente in quest'ottica, deve essere considerato il disposto della «Quarta Convenzione ACP-CEE» (firmata a Lomé il 15 dicembre 1989 e recepita con legge di ratifica n. 177 del 6 giugno 1991), con cui sono riconosciute una serie di agevolazioni fiscali per l'importazione di prodotti originari degli Stati ACP;

che, in particolare, l'articolo 168 della Convenzione sull'importazione dei fiori, dà luogo ad un prodotto dal prezzo altamente competitivo sul mercato, in quanto spuntato su tali agevolazioni determinando una pesante inflessione della vendita di «fiori italiani»,

impegna il Governo:

a predisporre adeguati provvedimenti volti a tutelare il mercato italiano floricolo da sempre vanto della nostra economia.

9.3599.417 (Nuovo testo)

BORNACIN, PEDRIZZI

**Non posto in
votazione (*)**

(*) Accolto dal Governo.

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 3599,
impegna il Governo

**Non posto in
votazione (*)**

a fare sì che vengano prese tutte le opportune iniziative volte a risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 5.502 e 5.503.

9.3599.65 (già em. 5.502 e 5.503) POLIDORO, FUMAGALLI CARULLI, CASTELLANI Pierluigi

(*) Accolto dal Governo.

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 3599,

**Non posto in
votazione (*)**

impegna il Governo a fare sì che siano recepite le indicazioni contenute nell'emendamento 5.508 entro una settimana.

9.3599.66 (già em. 5.508) THALER AUSSERHOFER, COSTA, PINGGERA, MAFREDI, DONDEYNAZ

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 5

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Ritirato

«Art. 5-bis.

*(Semplificazione di adempimenti in materia
di fatturazione e bollettazione)*

1. Le disposizioni previste dal decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1980 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 22 dicembre 1980, n. 349 recante: "Particolari modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni relative alla somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano" si applicano anche ai servizi di nettezza urbana e di raccolta di rifiuti solidi urbani effettuati da aziende speciali o consortili».

5.0.500 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ, PIERONI

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato*(Lavoro interinale)*

1. Alla legge 24 giugno 1997, n. 196, dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

«Art. 26-bis. - (*Disposizioni fiscali*). - 1. I rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto utilizzatore di prestatori di lavoro temporaneo è tenuto a corrispondere ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera f), all'impresa fornitrice degli stessi, da quest'ultima effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo, devono intendersi non compresi nella base imponibile dell'IVA di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo al rimborso di imposte già pagate, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del citato decreto n. 633 del 1972».

EMENDAMENTO

Sopprimere l'articolo.

6.100

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

**Non posto in
votazione (*)**

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato*(Scomputo delle imposte
pagate in sede di accertamento)*

1. All'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«L'imposta personale pagata dal soggetto erogante a titolo definitivo a seguito di accertamento è scomputata dall'imposta dovuta dal percipiente il medesimo reddito».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI
AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 7

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Disposizioni in materia di deduzioni
per l'imposta locale sui redditi)*

1. Nei confronti dei contribuenti che hanno ricevuto avvisi di accertamento relativi a rettifiche delle deduzioni di cui all'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di imposta locale sui redditi, e che abbiano effettuato l'accertamento con adesione, o che abbiano comunque pagato la maggiore imposta locale sui redditi rettificata, non si applica l'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429. I procedimenti penali in corso sono estinti».

7.0.1

COLLINO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Disposizioni in materia di deduzioni
per la materia di imposta locale sui redditi)*

1. Nei confronti dei contribuenti che hanno ricevuto avvisi di accertamento relativi a rettifiche delle deduzioni di cui all'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di imposta locale sui redditi, e che abbiano effettuato l'accertamento con adesione, o che abbiano comunque pagato la maggiore imposta locale sui redditi rettificata, non si applica l'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429. I procedimenti penali in corso sono estinti».

7.0.2

ROSSI, MORO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Disposizioni in materia di deduzioni
per l'imposta locale sui redditi)*

1. Nei confronti dei contribuenti che hanno ricevuto avvisi di accertamento relativi a rettifiche delle deduzioni di cui all'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di imposta locale sui redditi, e che abbiano effettuato l'accerta-

**Ritirato e
trasformato,
unitamente agli
identici em. 7.0.2 e
7.0.3, nell'odg n. 70**

**Ritirato e
trasformato,
unitamente agli
identici em. 7.0.1 e
7.0.3, nell'odg n. 70**

**Ritirato e
trasformato,
unitamente agli
identici em. 7.0.1 e
7.0.2, nell'odg n. 70**

mento con adesione, o che abbiano comunque pagato la maggiore imposta locale sui redditi rettificata, non si applica l'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429. I procedimenti penali in corso sono estinti».

7.0.3 D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:

Respinto

«Art. 7-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 56, comma 6, è aggiunto il seguente periodo: «Le formalità relative agli acquisiti di veicoli immatricolati ad uso locazione senza autista sono soggettate al pagamento dell'imposta nella misura ridotta del 50 per cento:»;

**Lettera a)
inammissibile**

b) all'articolo 60, dopo il comma 1, sono aggiunti seguenti:

«1-bis. Per controlli degli importi versati ai sensi del comma precedente, gli adempimenti di cui all'articolo 9 della legge n. 1216 del 1961, così come modificati dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, dovranno essere inoltrati alla provincia interessata. Il controllo, la verifica ed il conseguente accertamento sono possibili tramite la comparazione delle somme introitate e dei dati contenuti nelle denunce.

1-ter. Le imprese provvedono nei termini di legge al versamento dell'imposta di competenza alle province, direttamente ai tesoriери delle province stesse».

c) all'articolo 61 è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. Se il gettito dell'imposta sulle assicurazioni dovesse essere superiore ai contributi erariali ridotti, la differenza è acquisita al bilancio della provincia».

7.0.4 PERUZZOTTI, SPERONI, ROSSI

Dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:

Respinto

«Art. 7-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 60, dopo il comma 1, sono aggiunti seguenti:

«1-bis. Per controlli degli importi versati ai sensi del comma precedente, gli adempimenti di cui all'articolo 9 della legge n. 1216 del 1961,

così come modificati dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, dovranno essere inoltrati alla provincia interessata. Il controllo, la verifica ed il conseguente accertamento sono possibili tramite la comparazione delle somme introitate e dei dati contenuti nelle denunce.

1-ter. Le imprese provvedono nei termini di legge al versamento dell'imposta di competenza alle province, direttamente ai tesoriери delle province stesse“.

c) all'articolo 61 è aggiunto il seguente comma:

“4-bis. Se il gettito dell'imposta sulle assicurazioni dovesse essere superiore ai contributi erariali ridotti, la differenza è acquisita al bilancio della provincia».

7.0.5

PERUZZOTTI, SPERONI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 7-bis.

Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono soppresse le seguenti parole: “tenute alla nomina del collegio sindacale,”».

7.0.6

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2, dopo le parole: “del comma 1 dell'articolo 32” inserire le seguenti: “, i dottori commercialisti, i ragionieri e i consulenti del lavoro”;

al comma 3, dopo le parole: “I centri” inserire le seguenti: “, i dottori commercialisti, i ragionieri e i consulenti del lavoro”».

7.0.7

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 7-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 dopo le parole: “del comma 1 dell'articolo 32” inserire le seguenti: “, i dottori commercialisti, i ragionieri e i consulenti del lavoro”».

7.0.8

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 7-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 dopo le parole: "I centri" inserire le seguenti: "i dottori commercialisti, i ragionieri e i consulenti del lavoro"».

7.0.9

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Respinto

«Art. 7-bis.

1. Al comma 21 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, anteporre le seguenti parole: "Gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro e"».

7.0.15

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Approvato

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998, sostituire le parole: "e dei consulenti del lavoro" con le seguenti: "dei consulenti del lavoro e degli avvocati"».

7.0.100

ALBERTINI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 7-bis.

1. L'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è abrogato».

7.0.10

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 7-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: "lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 20.000"».

7.0.11

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Respinto

«Articolo 7-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è soppresso».

7.0.12 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 7-bis.

1. Alle richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento avanzate dai contribuenti a norma dell'articolo 5 del decreto del Ministero delle finanze 11 febbraio 1997, n. 37, l'ufficio competente è chiamato a rispondere entro il termine di trenta giorni dal loro ricevimento».

7.0.13 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 7-bis.

(Riduzioni di sanzioni amministrative)

1. Le sanzioni amministrative previste al comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotto ad 1/6».

7.0.14 D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 7-bis.

(Inapplicabilità delle sanzioni in materia fiscale per violazioni formali)

1. Le violazioni formali, anche in concorso con violazioni sostanziali, che non determinano alcun danno erariale non danno luogo ad applicazione di alcuna sanzione.

2. Si ha un danno erariale quando la violazione formale comporta un minore ammontare di imposta o di imponibile».

7.0.16 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

Respinto

in sede di esame del disegno di legge n. 3599,

impegna il Governo

a fare sì che siano recepite le indicazioni contenute negli emendamenti 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.3

9.3599.70 (già em. 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.3)

PEDRIZZI, COSTA, ROSSI

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato

(Modalità di compilazione del conto giudiziale)

1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sono individuati i documenti giustificativi validi ai fini della dimostrazione nei conti giudiziali delle somme versate dai concessionari in tesoreria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189.

EMENDAMENTO

Sopprimere l'articolo.

8.100

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

**Non posto
in votazione (*)**

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

**Approvato con
emendamenti**

(Disposizioni in materia di federalismo fiscale)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto il finanziamento delle regioni a statuto

ordinario e l'adozione di meccanismi perequativi interregionali, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di abolire i vigenti trasferimenti erariali a favore delle regioni a statuto ordinario, ad esclusione di quelli destinati a finanziare interventi nel settore delle calamità naturali, nonché di quelli a specifica destinazione per i quali sussista un rilevante interesse nazionale; sono in ogni caso ricompresi tra i trasferimenti soppressi quelli destinati al finanziamento del trasporto pubblico di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e della spesa sanitaria corrente; quest'ultima è computata al netto delle somme vincolate da accordi internazionali e di quelle destinate al finanziamento delle attività assistenziali degli istituti di ricovero e cura, delle attività degli istituti di ricerca scientifica e sperimentale e delle iniziative previste da leggi nazionali o dal piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo nazionale e internazionale per ricerche e sperimentazioni attinenti alla gestione dei servizi e alle tecnologie e biotecnologie sanitarie, in misura non inferiore alla relativa spesa storica. Il riparto delle somme occorrenti per il finanziamento delle attività assistenziali degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico è determinato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le relative somme sono erogate con modalità analoghe a quelle previste dall'accordo internazionale ratificato ai sensi della legge 18 maggio 1995, n. 187;

b) previsione di sostituire i trasferimenti di cui alla lettera *a)* mediante un aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale all'IRPEF fino ad un valore non superiore a 2 punti percentuali, con riduzione delle aliquote erariali in modo tale da mantenere il gettito complessivo dell'IRPEF inalterato; aumento dell'aliquota della compartecipazione all'accisa sulla benzina, la quale non potrà comunque essere superiore a 450 lire al litro; istituzione di una compartecipazione all'IVA, in misura non superiore al 20 per cento del gettito IVA complessivo;

c) determinazione delle esatte misure delle aliquote di cui alla lettera *b)* in modo tale da assicurare, tenuto conto della regolazione delle quote riversate allo Stato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la copertura complessiva dei trasferimenti aboliti;

d) previsione di meccanismi perequativi in funzione della capacità fiscale relativa ai principali tributi e compartecipazioni a tributi erariali, nonché dei fabbisogni sanitari; previsione, inoltre, di un eventuale periodo transitorio, non superiore ad un triennio, nel quale la perequazione possa essere effettuata anche in funzione della spesa storica;

e) previsione di istituire un fondo perequativo nazionale finanziato attingendo alla compartecipazione all'IVA di cui alla lettera *b)*, ed eventualmente destinando a questa finalizzazione anche quota parte dell'aliquota della compartecipazione all'accisa sulla benzina di cui alla medesima lettera *b)*;

f) previsione di un periodo transitorio non superiore al triennio nel quale ciascuna regione è vincolata ad impegnare, per l'erogazione

delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, una spesa definita in funzione della quota capitaria stabilita dal piano sanitario nazionale; la rimozione del vincolo è comunque coordinata con l'attivazione del sistema di controllo di cui alla lettera g);

g) previsione di procedure di monitoraggio e di verifica dell'assistenza sanitaria erogata, in base ad appropriati parametri qualitativi e quantitativi, nonchè di raccolta delle informazioni a tal fine necessarie, anche condizionando al loro rispetto la misura dei trasferimenti perequativi e delle compartecipazioni; razionalizzazione della normativa e delle procedure vigenti in ordine ai fattori generatori della spesa sanitaria, con particolare riguardo alla spesa del personale, al fine di rendere trasparenti le responsabilità delle decisioni di spesa per ciascun livello di governo;

h) coordinamento della disciplina da emanare con quella attualmente vigente in materia per le regioni a statuto speciale, salvo i profili attribuiti alle fonti previste dagli statuti di autonomia.

2. L'attuazione del comma 1 non deve comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per i bilanci del complesso delle regioni a statuto ordinario, deve essere coordinata con gli obiettivi di finanza pubblica relativi al patto di stabilità interno di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e deve essere coerente con i principi e i criteri direttivi di cui alla legge 30 novembre 1998, n. 419. Anche al fine del coordinamento con i predetti obiettivi, principi e criteri, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della citata legge n. 419 del 1998, e nel rispetto delle procedure, dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla medesima legge n. 419 del 1998, con uno o più decreti legislativi possono essere emanate disposizioni correttive e integrative.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega; le Commissioni parlamentari competenti si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

4. All'articolo 17, comma 6, lettera b), del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, le parole «ad eccezione dei consumi di energia elettrica relativi ad imprese industriali ed alberghiere» sono soppresse.

5. All'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ferme restando le addizionali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla

legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, per l'energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni sono dovute, per ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali erariali:

- a) lire 7 con potenza impegnata fino a 30 kW;
- b) lire 10,5 con potenza impegnata oltre 30 e fino a 3.000 kW;
- c) lire 4 con potenza impegnata oltre 3.000 kW.»;
- b) il comma 2 è abrogato.

6. L'esercizio di impianti da fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati alla rete, non è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e l'energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non è sottoposta all'imposta erariale ed alle relative addizionali sull'energia elettrica. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce le condizioni per lo scambio dell'energia elettrica fornita dal distributore all'esercente dell'impianto.

7. Nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 52, comma 3, lettera a), le parole: «e semprechè non cedano l'energia elettrica prodotta alla rete pubblica» sono soppresse.

8. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Per ogni kWh di consumo di energia elettrica è istituita una addizionale nelle seguenti misure:

a) lire 36 in favore dei comuni per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case, e con esclusione delle forniture, con potenza impegnata fino a 3 kW, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti;

b) lire 39,5 in favore dei comuni, per qualsiasi uso nelle seconde case;

c) lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh. Le province devono deliberare la misura dell'addizionale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione e notificare entro dieci giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza».

9. Nel comma 7 dell'articolo 17 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: «affluiscono ad appositi capitoli dell'entrata del bilancio statale e restano acquisite all'erario» sono sostituite dalle seguenti: «sono versate direttamente ai comuni».

10. I trasferimenti alle province sono decurtati in misura pari al maggior gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di 18 lire per kWh dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica. Nel caso in cui la capienza dei trasferimenti fosse insufficiente al recupero dell'intero ammontare dell'anzidetto maggior gettito, si provvede mediante una riduzione dell'ammontare di devoluzione dovuta dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. I trasferimenti ai comuni sono decurtati in misura pari alla somma del maggior gettito derivante dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal comma 8 del presente articolo, e delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 9 del presente articolo, diminuita del mancato gettito derivante dall'abolizione dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni.

11. Le operazioni di conferimento d'azienda o di rami d'azienda poste in essere in esecuzione della normativa nazionale di recepimento della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e ogni altra operazione della medesima natura concernente il riassetto del settore elettrico nazionale prevista da tale normativa, non si considerano atti di alienazione ai fini dell'imposta sull'incremento del valore degli immobili e si applicano ad esse le disposizioni dell'articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e dell'articolo 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

12. Al comma 149, lettera *d)*, dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il numero 3) è abrogato.

13. Le disposizioni di cui ai commi 5, 8, 9 e 10 si applicano a partire dal 1° gennaio 2000.

14. Fino al 31 dicembre 1999, all'energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione si applicano, per ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali erariali:

a) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata fino a 30 kW: 7 lire;

b) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata oltre 30 kW e fino a 3.000 kW: 10,5 lire;

c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata oltre 3.000 kW: 4 lire.

PROPOSTA DI STRALCIO

Stralciare l'articolo.

Inammissibile

EMENDAMENTI

Sopprimere l'articolo. **Inammissibile**
9.500 PEDRIZZI, COLLINO

Sopprimere l'articolo. **Inammissibile**
9.501 D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Sostituire l'articolo con il seguente: **Inammissibile**

«Art. 9. – 1. Il Governo è delegato a promuovere provvedimenti legislativi, aventi per oggetto il finanziamento delle regioni e l'adozione di meccanismi perequativi tra le regioni e tra le regioni e lo Stato, con le seguenti finalità:

a) determinazione di una congrua compartecipazione delle regioni e delle autonomie locali, al gettito IVA, dell'accisa sulla benzina ed alle entrate dello Stato relative all'imposte sulle persone fisiche (IRPEF), nonché a quelle derivanti allo Stato dalla lotta all'evasione e all'elusione fiscale, limitatamente ai casi riguardanti i territori regionali e locali in questione, a seguito del contributo e della partecipazione attiva e comprovata ad essa delle regioni e delle autonomie locali interessate;

b) individuazione del meccanismo di perequazione tra Stato e regioni e tra le regioni, tesa al soddisfacimento delle necessità e dei bisogni relativi ai servizi pubblici regionali e locali, tenuto conto delle capacità e dello sforzo fiscale delle popolazioni interessate;

c) individuazione delle entrate statali e regionali su cui operare relativamente ai trasferimenti perequativi».

9.502 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: **Respinto**

«a) previsione di abolire i vigenti trasferimenti erariali a favore delle regioni a statuto ordinario, ad esclusione di quelli destinati a finanziare interventi nel settore delle calamità naturali, nonché di quelli a specifica destinazione per i quali sussista un rilevante interesse naziona-

le; sono in ogni caso ricompresi tra i trasferimenti soppressi quelli destinati al finanziamento del trasporto pubblico di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e della spesa sanitaria corrente; quest'ultima è computata al netto delle somme vincolate da accordi internazionali e di quelle destinate al finanziamento delle attività di ricerca scientifica e sperimentale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e delle iniziative previste da leggi nazionali o dal piano sanitario riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo nazionale e internazionale per ricerche e sperimentazioni attinenti la gestione dei servizi e le tecnologie e biotecnologie sanitarie. Il riparto delle somme occorrenti per il finanziamento delle attività di ricerca scientifica e sperimentale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico è determinato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le relative somme sono erogate con modalità analoghe a quelle previste dalla legge 18 maggio 1995, n. 187;».

9.503 TOMASSINI, D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, COSTA, VENTUCCI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «previsione di abolire i vigenti» con le altre: «abolizione dei vigenti». **Approvato**

9.504 IL RELATORE

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «erariali» inserire le seguenti: «, con esclusione di quelli finalizzati ad interventi sulle isole minori». **Respinto**

9.505 LAURO, D'ALÌ, VENTUCCI, VEGAS, AZZOLLINI, COSTA

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «nel settore delle calamità naturali», inserire le seguenti: «comprese quelle specificatamente relative al settore agricolo». **Ritirato**

9.506 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «e di quelle destinate al finanziamento», sopprimere le seguenti: «delle attività assistenziali degli istituti di ricovero e cura.». **Ritirato ***

Conseguentemente, nell'ultimo periodo, le parole: «finanziamento delle attività assistenziali» sono sostituite dalle altre: «finanziamento delle attività di ricerca scientifica e sperimentale».

9.507 CAMPUS, SERVELLO, PEDRIZZI, COLLINO

(*) Confluisce nell'em. 9.503.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «d'intesa con la Conferenza», con le seguenti: «mediante intesa in sede di Conferenza». **Approvato**

9.508

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «previsione di sostituire i trasferimenti», con le altre: «sostituzione dei trasferimenti». **Approvato**

9.509

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di cui alla lettera a)», inserire le seguenti: «e quelli connessi al conferimento di funzioni alle regioni di cui al Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59». **Approvato**

9.510

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «fino» a: «riduzione», con le seguenti: «con corrispondente riduzione». **Respinto**

9.511

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «IRPEF inalterato» inserire le seguenti: «per tutte le fasce di reddito». **Respinto**

9.512

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, TAROLLI

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: **Respinto**

«d) previsione di meccanismi perequativi interregionali, da attivarsi al verificarsi dell'insufficienza della capacità fiscale in rapporto al soddisfacimento del fabbisogno medio pro-capite standardizzato dei servizi sanitari indispensabili, calcolato con appositi parametri. I trasferimenti interregionali dovranno garantire, alle regioni riceventi, al massimo il raggiungimento del 95 per cento della capacità fiscale media nazionale. I trasferimenti non dovranno coprire le mancate entrate derivanti dalla presenza di un'evasione regionale superiore al livello medio di tollerabilità calcolato su base nazionale».

9.513 (Nuovo testo)

ROSSI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «fabbisogni sanitari» inserire le seguenti: «e di quelli derivanti dall'insieme dei servizi minimi di trasporto, quali definiti in ambito regionale in conformità al decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422». **Respinto**

9.514

LAURO, D'ALÌ, VENTUCCI, VEGAS, AZZOLLINI

Al comma 1, alla lettera d), sopprimere le parole da: «previsione, inoltre,» fino alla fine della lettera. **V. nuovo testo**

9.515

ROSSI

Al comma 1, alla lettera d), sostituire le parole da: «un eventuale» fino alla fine con le seguenti: «di meccanismi che prevedano che la ripartizione tra le diverse regioni del gettito complessivo delle partecipazioni di cui alla lettera b) sarà effettuata in modo da garantire ad ogni regione il gettito derivante dai tributi effettivamente riscossi nei rispettivi territori». **Respinto**

9.515 (Nuovo testo)

ROSSI

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «nel quale» fino alla fine della lettera. **Respinto**

9.516 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI AZZOLLINI, COSTA, TAROLLI,
PEDRIZZI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

V. nuovo testo

«*d-bis*) previsione di strumenti atti a consentire l'applicazione di leggi, emanate da qualunque regione, o provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dagli accordi internazionali e dalla normativa dell'Unione europea nonché dalle norme ad essi connesse, volte a modificare i criteri di applicazione e controllo, le aliquote e gli importi, nonché le eventuali deducibilità o esenzioni, relativi alle norme statali in materia IVA, IRAP, imposta sul bollo, tasse per concessioni governative, nonché in materia di IRPEF e IRPEG ma senza intervenire in variazione dell'aliquota relativa all'imposta base. Le norme regionali così emanate debbono consentire l'equilibrio del bilancio dello Stato e non possono determinare, nel loro complesso, l'aumento percentuale medio della pressione fiscale in relazione ai redditi prodotti;».

9.517

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, TAROLLI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

Respinto

«*d-bis*) previsione di strumenti atti a consentire l'applicazione di leggi, emanate da qualunque regione, o provincia autonoma nel rispetto

dei vincoli derivanti dagli accordi internazionali e dalla normativa dell'Unione europea nonché dalle norme ad essi connesse, volte a modificare i criteri di applicazione e controllo, le aliquote e gli importi, nonché le eventuali deducibilità o esenzioni, relativi alle norme statali in materia IVA, IRAP, imposta sul bollo, tasse per concessioni governative, nonché in materia di IRPEF e IRPEG ma senza intervenire in variazione dell'aliquota relativa all'imposta base. Le norme regionali così emanate debbono consentire l'equilibrio del bilancio dello Stato e degli enti locali e non possono determinare, nel loro complesso, l'aumento percentuale medio della pressione fiscale in relazione ai redditi prodotti;».

9.517 (Nuovo testo) D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, TAROLLI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

V. nuovo testo

«*d-bis*) previsione di strumenti per la possibilità di emanazione di leggi regionali finalizzate a modificare i criteri di applicazione e di controllo, le aliquote e gli importi nonché le eventuali deducibilità o esenzioni, relativi alle norme statali in materia IVA, IRAP, imposta sul bollo, tasse per concessioni governative. Le norme regionali così emanate debbono consentire l'equilibrio del bilancio dello Stato e non possono determinare, nel loro complesso, l'aumento percentuale medio della pressione fiscale in relazione ai redditi prodotti;».

9.518 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, TAROLLI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

Respinto

«*d-bis*) previsione di strumenti per la possibilità di emanazione di leggi regionali finalizzate a modificare i criteri di applicazione e di controllo, le aliquote e gli importi nonché le eventuali deducibilità o esenzioni, relativi alle norme statali in materia IVA, IRAP, imposta sul bollo, tasse per concessioni governative. Le norme regionali così emanate debbono consentire l'equilibrio del bilancio dello Stato e degli enti locali e non possono determinare, nel loro complesso, l'aumento percentuale medio della pressione fiscale in relazione ai redditi prodotti;».

9.518 (Nuovo testo) D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, TAROLLI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

Inammissibile

«*d-bis*) l'ammontare del finanziamento del trasporto pubblico locale deve essere comprensivo tanto della quota stanziata in bilancio per

il funzionamento del Fondo nazionale trasporti, istituito dalla legge 10 aprile 1981, n. 151, quanto degli importi straordinari previsti sul medesimo bilancio dello Stato, a partire dal 1990, quale quota aggiuntiva e straordinaria destinata a compensare i disavanzi delle imprese di trasporto pubbliche e private non coperti dagli stanziamenti ordinari.».

9.519 LAURO, D'ALÌ, VENTUCCI, VEGAS, AZZOLLINI

Al comma 1, alla lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «le risorse del fondo perequativo non sono cumulabili con agevolazioni fiscali e contributive già esistenti e con l'assegnazione di fondi speciali e sovvenzioni;».

Respinto

9.520 ROSSI, GASPERINI, MORO

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nell'assegnazione, alle singole regioni, del fondo perequativo si deve tener conto delle agevolazioni già esistenti e dell'eventuale minor costo della vita rispetto alla media nazionale».

Respinto

9.521 (Nuovo testo) ROSSI

Al comma 1, sopprimere le lettere f) e g).

Respinto

9.522 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

Respinto

9.523 CAMPUS, SERVELLO, PEDRIZZI, COLLINO

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

Approvato

«f-bis) estensione dei meccanismi di finanziamento di cui alla lettera b) alla copertura degli oneri per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti trasferiti alle regioni, ai sensi del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad esito del procedimento di identificazione delle risorse di cui all'articolo 7 della predetta legge n. 59 del 1997, tenuto conto dei criteri definiti nelle lettere precedenti, nonchè dei criteri previsti dall'articolo 48, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in quanto applicabile;».

9.524 IL GOVERNO

- Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:* **Respinto**
- «g-bis) previsione di analoghe procedure di monitoraggio e di verifica dei servizi di trasporto pubblico locale in base a livelli *standard* definiti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e finalizzati alla realizzazione di reati regionali destinate a garantire sistemi di mobilità sociale omogenei sull'intero territorio nazionale.».
- 9.525 LAURO, D'ALÌ, VENTUCCI, VEGAS, AZZOLLINI
- Al comma 1, sopprimere la lettera h).* **Respinto**
- 9.526 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA
- Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: «con quella» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «in modo tale da raccordare la stessa fra le diverse regioni, senza intervenire in quanto previsto negli statuti speciali delle regioni e delle province autonome».* **Respinto**
- 9.527 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA
- Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con salvaguardia della disciplina vigente nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nelle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia in forza dei loro statuti e delle relative norme di attuazione.».* **Ritirato**
- 9.528 PINGGERA
- Al comma 2, sopprimere le parole: «del complesso».* **Respinto**
- 9.529 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA
- Al comma 2, sostituire le parole: «del complesso delle» con le seguenti: «delle singole».* **Respinto**
- 9.530 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, TAROLLI
- Al comma 2, dopo le parole: «statuto ordinario» inserire le seguenti: «nè aumenti della pressione fiscale».* **Respinto**
- 9.531 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA
- Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.* **Respinto**
- 9.532 MORO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

V. nuovo testo

3-bis. Fermi restando i vincoli derivanti dagli accordi internazionali e dalla normativa dell'Unione Europea, nonché dalle norme ad essi connesse, le regioni, nonché le provincie autonome, possono determinare con propria legge per i soggetti residenti nella regione o nella provincia autonoma o in una parte di essa, modifiche ai criteri di applicazione e controllo, alle aliquote e agli importi, nonché alle eventuali deducibilità o esenzioni, relativi alle norme statali in materia I.V.A., I.R.A.P., imposta sul bollo, tasse per concessioni governative, nonché in materia di I.R.P.E.F. e I.R.P.E.G. ma senza intervenire in variazione dell'aliquota relativa all'imposta base. Le norme regionali così emanate non debbono determinare, nel loro complesso, l'aumento percentuale medio della pressione fiscale in relazione ai redditi prodotti.

3-ter. Qualora la regione o la provincia autonoma applichi quanto consentito dal precedente comma:

a) se la nuova norma determina una diminuzione del gettito complessivo dei sei tributi di cui al precedente comma nelle casse erariali, i trasferimenti a qualunque titolo nei confronti dell'ente locale sono diminuiti di un importo eguale al minore introito per lo Stato (al netto dell'eventuale quota parte della regione o provincia autonoma);

b) se la nuova norma determina un incremento del gettito complessivo dei sei tributi di cui al precedente comma nelle casse erariali, i trasferimenti nei confronti dell'ente locale sono aumentati di una quota pari al settanta per cento del maggiore introito per lo Stato (al netto dell'eventuale quota parte della regione o provincia autonoma).

3-quater. Qualora i provvedimenti di cui al comma *3-bis* siano presi al fine di evitare effetti negativi determinati da concorrenza fiscale di stati esteri, gli effetti di cui al comma *3-ter* devono essere valutati tenendo conto di tale concorrenza, e in tal modo calcolati i differenziali di trasferimento fra Stato e Regione (o Provincia Autonoma).

3-quinques. Con decreto del Ministero del tesoro di concerto con il Ministero delle finanze, d'intesa con la conferenza Stato-Regioni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni attuative preliminari del presente articolo.

3-sexies. Con decreto del Ministero del tesoro di concerto con il Ministero delle finanze, d'intesa con la Regione e la Provincia Autonoma legiferante ai sensi del comma *3-bis* del presente articolo, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore delle leggi emesse ai sensi del comma *3-bis* del presente articolo, sono dettate le disposizioni attuative dell'interazione fra la presente legge e la nuova normativa locale emanata.

3-septies. L'eventuale perdita di gettito a carico della regione (o della provincia autonoma) derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, non può essere compensata con ulteriori trasferimenti erariali».

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

Respinto

3-bis. Fermi restando i vincoli derivanti dagli accordi internazionali e dalla normativa dell'Unione Europea, nonché dalle norme ad essi connesse, le regioni, nonché le provincie autonome, possono determinare con propria legge per i soggetti residenti nella regione o nella provincia autonoma o in una parte di essa, modifiche ai criteri di applicazione e controllo, alle aliquote e agli importi, nonché alle eventuali deducibilità o esenzioni, relativi alle norme statali in materia I.V.A., I.R.A.P., imposta sul bollo, tasse per concessioni governative, nonché in materia di I.R.P.E.F. e I.R.P.E.G. ma senza intervenire in variazione dell'aliquota relativa all'imposta base. Le norme regionali così emanate non debbono determinare, nel loro complesso, l'aumento percentuale medio della pressione fiscale in relazione ai redditi prodotti.

3-ter. Qualora la regione o la provincia autonoma applichi quanto consentito dal precedente comma:

a) se la nuova norma determina una diminuzione del gettito complessivo dei sei tributi di cui al precedente comma nelle casse erariali, i trasferimenti a qualunque titolo nei confronti dell'ente locale sono diminuiti di un importo eguale al minore introito per lo Stato (al netto dell'eventuale quota parte della regione o provincia autonoma);

b) se la nuova norma determina un incremento del gettito complessivo dei sei tributi di cui al precedente comma nelle casse erariali, i trasferimenti nei confronti dell'ente locale sono aumentati di una quota pari al settanta per cento del maggiore introito per lo Stato (al netto dell'eventuale quota parte della regione o provincia autonoma).

In ogni caso non possono prodursi oneri a carico degli enti locali.

3-quater. Qualora i provvedimenti di cui al comma *3-bis* siano presi al fine di evitare effetti negativi determinati da concorrenza fiscale di Stati esteri, gli effetti di cui al comma *3-ter* devono essere valutati tenendo conto di tale concorrenza, e in tal modo calcolati i differenziali di trasferimento fra Stato e Regione (o Provincia Autonoma).

3-quinquies. Con decreto del Ministero del tesoro di concerto con il Ministero delle finanze, d'intesa con la conferenza Stato-Regioni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni attuative preliminari del presente articolo.

3-sexies. Con decreto del Ministero del tesoro di concerto con il Ministero delle finanze, d'intesa con la Regione e la Provincia Autonoma legiferante ai sensi del comma *3-bis* del presente articolo, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore delle leggi emesse ai sensi del comma *3-bis* del presente articolo, sono dettate le disposizioni attuative dell'interazione fra la presente legge e la nuova normativa locale emanata.

3-septies. L'eventuale perdita di gettito a carico della regione (o della provincia autonoma) derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, non può essere compensata con ulteriori trasferimenti erariali».

9.533 (Nuovo testo) D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, TAROLLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di Kyoto, l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, consumata dalle imprese di autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni è esclusa dall'applicazione delle addizionali erariali».

Approvato

Consequentemente, al medesimo comma 5, lettera c), sostituire le parole: «lire 4» con le seguenti: «lire 4,5».

9.534 PIERONI, RIPAMONTI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Al comma 12, aggiungere il seguente periodo: «All'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunto infine il seguente periodo: "Le formalità relative agli acquisti di veicoli immatricolati ad uso locazione senza autista sono soggette al pagamento dell'imposta nella misura ridotta del 50 per cento"».

Inammissibile

9.535 PEDRIZZI, COLLINO

Al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di Kyoto, l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, consumata dalle imprese di autoproduzione è esclusa dall'applicazione delle addizionali erariali».

Ritirato

Consequentemente, al medesimo comma 14, lettera c), sostituire le parole: «lire 4» con le seguenti: «lire 4,5».

9.536 PIERONI, RIPAMONTI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Sostituire la rubrica con la seguente:

Respinto

«(Delega per l'attribuzione alle regioni di quote del gettito dell'IVA e dell'accisa sulla benzina)»

Consequentemente sopprimere le parole: «e federalismo fiscale» nella rubrica del disegno di legge.

9.537

ROSSI

Modificare la rubrica come segue: «Disposizioni in materia di finanziamento delle regioni». **Respinto**

9.538

BOSELLO, PEDRIZZI, COLLINO

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

**Non posto
in votazione (*)**

nell'esaminare il disegno di legge collegato in materia fiscale e in particolare le norme relative alla delega sul federalismo fiscale, considerato:

che è prevista, nell'ambito dei principi e criteri direttivi della delega, l'abolizione dei trasferimenti erariali alle regioni a statuto ordinario e la loro sostituzione mediante un aumento dell'aliquota di compartecipazione all'IRPEF e l'istituzione di una compartecipazione all'Iva;

che nell'ambito dei trasferimenti soppressi sono compresi quelli destinati al finanziamento della spesa sanitaria corrente, al netto, tra l'altro, della somme destinate al finanziamento delle attività assistenziali degli istituti di ricovero e cura e delle attività degli istituti di ricerca scientifica e sperimentale;

che i finanziamenti per le finalità sopraddette comprendono spese destinate non solo ai fini di ricerca e sperimentazione, ma anche a quelli della normale assistenza medica ospedaliera svolta dagli istituti di ricerca scientifica;

che si potrebbero creare problemi per la programmazione sanitaria regionale, soprattutto nelle regioni in cui la presenza degli istituti di ricerca scientifica risulta molto elevata,

impegna il Governo

a verificare, prima dell'approvazione dei decreti legislativi, quali siano le previsioni dei trasferimenti destinati agli istituti di ricerca scientifica, a livello nazionale e regionale e in rapporto alla spesa sanitaria corrente;

a presentare in Parlamento gli opportuni provvedimenti per ovviare ad eventuali difficoltà che emergerebbero nella programmazione regionale della spesa sanitaria.

9.3599.550 SALVI, PIERONI, ELIA, NAPOLI Roberto, GIARETTA, FUMAGALLI CARULLI, ALBERTINI

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI
AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 9

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Inammissibile

«Art. 9-bis

All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta le seguente lettera:

m) Al fine di sostenere le attività turistiche in Italia, è deducibile dal reddito imponibile un importo pari a lire un milione a fronte di una spesa non inferiore a lire 5.000.000 per nucleo familiare sostenuta per soggiorni turistici nel territorio dello Stato.

All'onere per l'attuazione del presente articolo, valutato in lire 150 miliardi annui, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9.0.100 LAURO, D'ALÌ, VENTUCCI, VEGAS, AZZOLLINI, COSTA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Inammissibile

«Art. 9-bis.

(Delega al Governo per interventi a favore delle imprese commerciali e turistiche)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'agevolazione del conferimento degli immobili nei quali viene esercitata l'attività commerciale e turistica come beni strumentali all'interno del patrimonio aziendale, anche con riferimento a quote o diritti sui medesimi beni immobili, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) possibilità per l'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 1998 utilizza beni immobili strumentali per l'esercizio di aziende commerciali e turistiche non iscritti tra le attività relative all'im-

presa ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di procedere alla loro iscrizione, con effetto dal 1° gennaio 1999, nell'inventario redatto a norma dell'articolo 2217 del codice civile, ovvero, per i soggetti indicati nell'articolo 79 del medesimo decreto, nel registro dei beni ammortizzabili;

b) riconoscimento ai fini fiscali, di un costo pari al valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 77, comma 3-bis, del medesimo decreto, se viene pagata una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 2 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo costo fiscalmente riconoscibile ai sensi del citato articolo 77, comma 3-bis;

c) possibilità per l'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 1998 utilizza beni immobili strumentali per l'esercizio di attività commerciali e turistiche già iscritti tra le attività relative all'impresa, di procedere alla loro rivalutazione nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1998 se viene pagata l'imposta sostitutiva di cui al precedente comma;

d) obbligo di corrispondere l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 entro il 31 luglio 1999. Se l'importo da pagare supera i cinque milioni, l'eccedenza può essere versata in due rate uguali con scadenza al 30 novembre 1999 e 31 luglio 2000 con il contestuale versamento degli interessi nella misura prevista dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'imposta sostitutiva può essere compensata ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di tardivo versamento trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».

9.0.900 GAMBINI, CAZZARO, DE CAROLIS, ALBERTINI, DE LUCA
Athos, POLIDORO, NIEDDU

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Ritirato

«Art. 9-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare, previo parere consultivo delle competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che istituisce un'aliquota di compartecipazione provinciale all'IRPEF, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) decorrenza a partire da un periodo di imposta comunque non anteriore a quella in corso al 1° gennaio 2000;

b) determinazione annuale dell'aliquota di compartecipazione, con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre di ciascun anno, in misura tale da coprire gli oneri delle funzioni e dei compiti effettivamente tra-

sferiti alle province nel corso dell'anno precedente ai sensi del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, con corrispondente riduzione degli eventuali trasferimenti erariali relativi alla copertura delle funzioni e dei compiti trasferiti;

c) riduzione delle aliquote IRPEF, di cui al comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in una misura pari all'aliquota di compartecipazione provinciale;

d) versamento in soluzioni mensili, con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle ritenute e del saldo dell'IRPEF; per i redditi di lavoro e assimilati, l'aliquota di compartecipazione è trattenuta dai sostituti di imposta in sede di liquidazione delle retribuzioni ed è versata alla provincia relativa al comune del domicilio fiscale del contribuente.

9.0.800

CASTELLANI Pierluigi, POLIDORO

Dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:

Inammissibile

«Art. 9-bis.

1. Le formalità di iscrizione, trascrizione ed annotazione dei veicoli al Pubblico registro automobilistico (PRA), devono essere richieste, a cura dell'avente causa ovvero del locatario o dell'usufruttuario, rispettivamente in caso di locazione finanziaria o di usufrutto, all'Ufficio provinciale del PRA competente per il territorio di residenza di costoro. In caso di società od ente, la competenza territoriale è quella della sede legale degli stessi. Non sono inoltre soggetti all'imposta provinciale di trascrizione (IPT), regolamentata dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le formalità fondate su atti già assoggettati all'Imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e che non contengono esclusivamente convenzioni con le quali si cedono, costituiscono o modificano diritti reali sui veicoli. È abrogata qualunque disposizione non compatibile con il presente comma.

2. Il rimborso previsto nell'articolo 56, comma 10, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la regolamentazione dell'Imposta provinciale di trascrizione (IPT) dei veicoli al Pubblico registro automobilistico (PRA) deve essere effettuato direttamente ed incondizionatamente al «richiedente» delle formalità respinte, con la procedura dell'articolo 7 del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro 16 aprile 1987, n. 310, riguardante la riscossione delle imposte automobilistiche, entro trenta giorni dal pervenimento, tramite i PRA che devono istruirla immediatamente, dell'istanza di ripetizione, ovvero entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presen-

te legge per le domande già ricevute. Il mancato rispetto dei prescritti termini costituisce, per i competenti dirigenti e funzionari, violazione dei doveri d'ufficio».

9.0.722

VERALDI, CASTELLANI Pierluigi

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Respinto

«Art. 9-bis.

1. È soppressa la tassa automobilistica erariale e regionale per i motoveicoli e gli autoveicoli ad uso privato dei soggetti minorati dell'udito e della parola di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 e dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 muniti di patente di guida A, B o C speciale.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 si estendono i benefici previsti dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Conseguentemente il Ministero delle finanze è autorizzato entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge ad elevare l'imposta di base sui tabacchi fino a concorrenza dell'importo dell'onere derivante dalla precedente modifica».

9.0.720

NAPOLI Roberto, GUBERT

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Inammissibile

«Art. 9-bis.

(Veicoli di costruzione ultratrentennale)

1. A partire dal trentesimo anno dalla data di costruzione, gli autoveicoli e i motoveicoli destinati al trasporto di persone ed i ciclomotori, anche se successivamente reimmatricolati, non sono più soggetti al pagamento delle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. I predetti veicoli sono soggetti, in caso di utilizzo sulla pubblica viabilità, ad una tassa di concessione governativa annuale di lire 40.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli di interesse storico e collezionistico».

9.0.721

POLIDORO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Inammissibile

«Art. 9-bis.

1. A partire dal trentesimo anno dalla data di costruzione, gli autoveicoli e i motoveicoli destinati al trasporto di persone ed i ciclomotori, anche se successivamente reimmatricolati, non sono più soggetti al pagamento delle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. I predetti veicoli sono soggetti, in caso di utilizzo sulla pubblica viabilità, ad una tassa di concessione governativa annuale di lire 40.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli di interesse storico e collezionistico».

9.0.101

PEDRIZZI, COLLINO

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
1	NOM.	Disegno di legge n.3599. Emendamento 1.511 (D'Ali' e altri).	164	162	004	027	131	082	RESP.
2	NOM.	Disegno di legge n.3599. Emendamento 1.516 (Moro).	165	163	000	033	130	082	RESP.
3	NOM.	Disegno di legge n.3599. Emendamento 1.0.501 (Thaler Ausserhofer e altri).	168	167	004	048	115	084	RESP.
4	NOM.	Disegno di legge n.1388-bis. votazione finale.	152	151	001	141	009	076	APPR.
5	NOM.	Disegno di legge n.3599. Emendamento 9.503 (Tomassini e altri).	167	165	009	032	124	083	RESP.
6	NOM.	Disegno di legge n.3599. Emendamento 9.518 (D'Ali' e altri).	155	153	002	020	131	077	RESP.
7	NOM.	Disegno di legge n.3599. Emendamento 9.522 (D'Ali' e altri).	157	155	004	023	128	078	RESP.
8	NOM.	Disegno di legge n.3599. Emendamento 9.523 (Campus e altri).	156	154	007	019	128	078	RESP.
9	NOM.	Disegno di legge n.3599. Emendamento 9.529 (D'Ali' e altri).	151	148	000	020	128	075	RESP.
10	NOM.	Disegno di legge n.3599. Emendamento 9.530 (D'Ali' e altri).	153	151	002	017	132	076	RESP.
11	NOM.	Disegno di legge n.3599. Emendamento 9.531 (D'Ali' e altri).	156	152	000	018	134	077	RESP.
12	NOM.	Disegno di legge n.3599. Emendamento 9.533 (D'Ali' e altri) nuovo testo.	153	151	001	018	132	076	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

573ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

17 MARZO 1999

Pag. 2

Seduta N. 0573

del 17-03-1999

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
13	NOM.	Disegno di legge n.3599. Emendamento 9.538 (Bosello e altri).	145	143	001	017	125	072	RESP.
14	NOM.	Disegno di legge n.3599. Articolo 9.	162	160	005	132	023	081	APPR.
15	NOM.	Disegno di legge n.3599. Emendamento 9.0.720 (Napoli Roberto e Gubert).	149	148	089	047	012	075	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

573ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

17 MARZO 1999

Seduta N. 0573 del 17-03-1999 Pagina 3

Totale votazioni 15

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 15														
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
COSTA ROSARIO GIORGIO	F														
COVIELLO ROMUALDO				C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	A	
CRESCENZIO MARIO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	A	
CUSIMANO VITO			F												
D'ALESSANDRO PRISCO FRANCA	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	
D'ALI' ANTONIO	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F
D'URSO MARIO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	A	
DANIELE GALDI MARIA GRAZIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE ANNA DINO			F	F											
DE GUIDI GUIDO CESARE	C	C	C	F	C	C	C	A	C	C	C	C	F	F	
DE LUCA ATHOS	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C		F	A	
DE LUCA MICHELE	M	M	M	M	C	C	C	C	C	C	C	C	F		
DE MARTINO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE MARTINO GUIDO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	A	
DE ZULUETA TANA	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	A	
DEBENEDETTI FRANCO	C	C	C	F	C		C	C	C	C	C	C	F	A	
DEL TURCO OTTAVIANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DI BENEDETTO DORIANO	C	C	F	F	C	C	C	C	C		C	C	F	F	
DI ORIO FERDINANDO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	A	
DI PIETRO ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DIANA LINO	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F		
DIANA LORENZO			C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	A	
DONDEYNAZ GUIDO					C	C							F	A	
DONISE EUGENIO MARIO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	A	
DUVA ANTONIO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	A	
ELIA LEOPOLDO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	
ERROI BRUNO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C			
FALOMI ANTONIO	C	C	C	F	A	C		C	C	C	C	C	F	C	
FANFANI AMINTORE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FASSONE ELVIO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	A	
FERRANTE GIOVANNI	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	A	
FIGURELLI MICHELE	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C		C	F	A	

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Con lettera in data 17 marzo 1999 il Gruppo del Partito Popolare Italiano ha comunicato le seguenti modificazioni alla composizione delle Commissioni permanenti:

2ª Commissione permanente: il senatore Zecchino è sostituito in quanto membro del Governo dal senatore Giorgianni;

4ª Commissione permanente: il senatore Giorgianni entra a farne parte.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 5058. - «Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti» (3896) (Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro per i rapporti con il Parlamento:

«Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, fatto a Torremolinos il 2 aprile 1993» (3897).

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del senatore:

MONTELEONE. - «Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante "Attuazione delle direttive 93/43/CEE, concernenti l'igiene dei prodotti alimentari"» (3895).

Disegni di legge, nuova assegnazione

Il disegno di legge: PROVERA; NAPOLI Roberto ed altri; DI ORIO ed altri; MARTELLI; SALVATO; BERNASCONI ed altri; CENTARO ed altri; INIZIATIVA POPOLARE; NAPOLI Roberto ed altri; DI ORIO ed altri. - «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti» (55-67-237-274-798-982-1288-1443-65-238-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caveri; Balocchi; Teresio Delfino;

Mussolini; Polenta ed altri; Consiglio regionale della Valle d'Aosta; Iniziativa popolare; Consiglio regionale dell'Abruzzo; Consiglio regionale delle Marche; deputati Saja ed altri; Bono; Saja ed altri), è stato nuovamente deferito in sede redigente alla 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità).

Affari assegnati

È stato deferito alla 4^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare inerente l'apertura in senso europeo della formazione militare.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 15 marzo 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 109, recante «Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282», la prima relazione sulla consistenza, destinazione, utilizzo dei beni sequestrati o confiscati e stato dei procedimenti di sequestro e confisca (*Doc. CLIV*, n. 1).

Detto documento sarà trasmesso alla 2^a Commissione permanente.

Con lettere in data 15 marzo 1999, il Ministro dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Cavriana (Mantova), Maiori (Salerno), Alice Superiore (Torino), Cisterna di Latina (Latina), Velletri (Roma), Frattamaggiore (Napoli), Pieve di Soligo (Treviso), Arcugnano (Vicenza), Cesinali (Avellino), Terni e Locana (Torino).

Mozioni

PERUZZOTTI, SPERONI, CASTELLI, ANTOLINI, AVOGADRO, COLLA, WILDE, DOLAZZA, LAGO. – Il Senato, premesso:

che si è diffusa la notizia, non smentita, che il Ministro dei trasporti intenderebbe «riequilibrare» il traffico in decollo dall'aeroporto di Malpensa;

che, se rispondente a realtà, l'intenzione di cui sopra smentirebbe la stessa logica posta alla base della recentemente costituita «Com-

missione inquinamento Malpensa» atteso che i presupposti concordati tra tutti i componenti prevedevano:

l'analisi sul campo degli effetti del rumore al suolo;

l'analisi dei tracciati radar al fine di verificare il rispetto delle rotte nominali;

la predisposizione di uno strumento modellistico per la simulazione degli effetti che eventuali modificazioni avrebbero prodotto sul territorio in termini di inquinamento acustico;

che le analisi di cui sopra avrebbero dovuto essere effettuate prima di effettuare qualsivoglia modifica alle procedure attualmente in vigore, proprio al fine di evitare di assumere decisioni fallaci e peggiorative rispetto all'attuale situazione;

che dati validati in possesso delle amministrazioni dei comuni interessati mostrano che in tutto il territorio piemontese non si raggiungono livelli di inquinamento acustico degni di nota, mentre è certo che un provvedimento quale quello che si prospetta su impulso del Ministro dei trasporti provocherà un peggioramento netto per ampie aree abitate;

che il lavoro svolto in materia da tutti gli enti preposti è stato orientato ad evitare il sorvolo diretto dei centri abitati mentre la decisione del Ministro dei trasporti contrasta nettamente con tale principio, allargando ad un notevole numero di comuni lombardi il danno da inquinamento acustico e chimico,

impegna il Governo:

ad incontrare nel più breve tempo possibile i sindaci lombardi, il presidente della regione Lombardia, il presidente della provincia di Varese, il presidente dell'Osservatorio ambientale Malpensa, ed i loro tecnici, al fine di analizzare la situazione nella sua completezza;

ad assumere immediatamente le decisioni idonee alla salvaguardia della vivibilità delle popolazioni interessate quali:

il blocco dei voli notturni;

l'eliminazione degli aeromobili capitolo 2;

l'attivazione di un sistema di controllo delle rotte e sanzionamento;

a non proseguire oltre nel prospettato «riequilibrio», affidando invece agli uffici tecnici ed agli enti strumentali preposti un mandato vincolante a produrre documentazione validata ed oggettiva, utile alla predisposizione di equilibrate proposte operative.

(1-00373)

Interpellanze

RONCONI. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Atteso che il comune di Baschi in provincia di Terni con una variante al piano regolatore su terreno agricolo, e già individuato ad elevato pregio ambientale, ha concesso o sta per concedere alla Maharishi Vedic University spa la possibilità di costruire un edificio di metri cubi 6.000 con un ulteriore ampliamento di 3.000 metri cubi;

sottolineando che se tutto questo rispondesse al vero provocherebbe un gravissimo impatto ambientale per i pregi naturalistici e paesaggistici della zona,

si chiede di sapere se il Ministro dell'ambiente sia stato informato su questo progetto e quali provvedimenti intenda assumere.

(2-00778)

Interrogazioni

BEVILACQUA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – (Già 4-12362)

(3-02710)

PIZZINATO, CAMERINI, VOLCIC, PILONI, LARIZZA, CARPINELLI, MACONI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che ripetutamente, in particolare dal 1996 in poi, le Organizzazioni sindacali territoriali e la rappresentanza sindacale unitaria dello stabilimento di Monfalcone (Gorizia) della Fincantieri hanno sollecitato i competenti uffici del lavoro e dell'ispettorato del lavoro a compiere i necessari interventi e controlli per assicurare il rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di appalti e subappalti a terzi di attività di allestimento navale, nonchè per il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro per i lavoratori della Fincantieri e di tutte le imprese appaltatrici;

che in questi giorni la stampa locale e nazionale in ampi servizi sullo stabilimento di Monfalcone della Fincantieri ha illustrato la violazione delle norme di legge sugli appalti e delle norme contrattuali da parte degli appaltanti e dei subappaltanti;

che la magistratura ha aperto un'indagine sulla materia degli appalti e subappalti della Fincantieri ed in presenza dell'ipotesi di violazione delle norme, nonchè dell'ipotesi di irregolarità nell'assegnazione degli appalti medesimi e di eventuali «tangenti», ha ordinato l'arresto di due dipendenti della Fincantieri di Monfalcone;

che il consiglio comunale di Monfalcone ha avviato un confronto con l'azienda per conoscere la situazione, stante anche la forte preoccupazione delle popolazioni del circondario,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano stati i risultati delle indagini dei competenti uffici e dell'ispettorato del lavoro, sollecitate negli ultimi anni dalle organizzazioni sindacali;

se i dati e i fatti richiamati in premessa circa la violazione delle norme di legge e contrattuali in materia di appalti e subappalti corrispondano al vero;

se corrisponda al vero che, fra le centinaia di aziende appaltatrici e subappaltatrici che hanno operato o operano alla Fincantieri di Mon-

falcone, vi siano anche aziende extracomunitarie e se le stesse non abbiano rispettato le norme contrattuali retributive e di legge italiane; quali misure abbiano assunto o intendano adottare il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero dell'industria per la tutela dei diritti dei lavoratori, la tutela della sicurezza del lavoro e dell'integrità fisica, nonché il rispetto delle norme di legge in materia di appalti e subappalti da parte della Fincantieri e delle aziende appaltatrici.

(3-02711)

PELELLA, DONISE, DE MARTINO Guido, BERTONI, VILLONE, PAGANO, CARCARINO. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che importanti gruppi industriali pubblici e privati – Ansaldo-Breda, Alenia, Olivetti, Telecom, Montefibre – sono impegnati nella attuazione di programmi di riorganizzazione e ristrutturazione delle proprie attività o di dismissione, in qualche caso, di rami delle stesse;

che tali programmi, laddove non prevedono cessione di siti produttivi o di rami di attività, ipotizzano drastici ridimensionamenti degli organici operanti nei settori interessati;

che colpite sarebbero, tra le altre, attività svolte dai suddetti gruppi in Campania e particolarmente a Napoli e nella sua provincia: la Sofer di Pozzuoli del gruppo Ansaldo-Breda, gli stabilimenti di Giugliano e del Fusaro del gruppo Alenia, le attività Olivetti di Pozzuoli (Napoli) e Marcianise (Caserta), lo stabilimento della Italtel (Telecom) di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) di cui si prevede la cessione, lo stabilimento di Acerra (Napoli) della Montefibre;

che i tagli previsti riguarderebbero, in gran parte, personale ad alta qualificazione; nel caso dello stabilimento Olivetti di Pozzuoli sarebbe a rischio la quasi totalità dei posti degli addetti ad attività di ricerca;

che tali aziende operano in settori strategicamente decisivi le cui attività risultano essenziali all'attuazione di politiche industriali che possano concorrere alla realizzazione di programmi di modernizzazione di cui il paese ha bisogno in materia di servizi e reti infrastrutturali: trasporti, informatica, telecomunicazioni, aerospaziale;

che nel caso della Campania, e di Napoli e la sua provincia in modo particolare, continuerebbe, in tal modo, il processo di deindustrializzazione che è stato, nell'ultimo decennio, imponente soprattutto nell'ambito delle attività a partecipazione statale;

che un patrimonio di tecnologie, di esperienze e di competenze, importanti per il paese e per lo sviluppo della Campania, sarebbe in tal modo disperso,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare per evitare che la Campania e Napoli siano fortemente penalizzate da questi programmi, e private di moderne attività industriali che possono concorrere al suo sviluppo;

se, soprattutto nel caso della Campania e di Napoli e la sua provincia in particolare, non ritengano che in settori industriali di eccellenza e di avanguardia si debba dar vita, invece, a programmi di riorganizzata espansione delle proprie attività con conseguente crescita dei livelli occupazionali che, come è stato evidenziato attengono, in tali settori, a personale di alta qualificazione culturale e professionale;

se non valutino che a tale esigenza debbano concorrere innanzitutto gruppi e settori a partecipazione pubblica, Ansaldo-Breda ed Alenia in primo luogo.

(3-02712)

PACE, PEDRIZZI, BEVILACQUA – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che, in occasione del convegno tenutosi in data 12 marzo 1999, presso la provincia di Roma, sul tema: «Cavità sotterranee nell'area urbana di Roma e della Provincia», l'ingegnere Ennio Cerlesi (esperto problematiche di stabilità in reti caveali) ha illustrato una relazione tecnico-scientifica riguardante le cavità ed i vuoti esistenti nel sottosuolo del quartiere romano di Centocelle;

che in tale relazione, accompagnata da un filmato, è stato evidenziato il probabile rischio di crolli, unito a quello igienico-sanitario, data la cospicua ed annosa presenza di liquami all'interno delle gallerie stesse;

che i pali di fondazione dei fabbricati sovrastanti passano attraverso le suddette cavità e presentano gravi forme di degrado materiale, unito a chiare deformazioni strutturali;

che la delicatezza della denuncia fatta dall'ingegner Cerlesi assume maggiore importanza alla luce del fatto che la relazione in questione è stata dallo stesso più volte depositata presso l'Assessorato ai lavori pubblici del comune di Roma, a partire dal 1990,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

quali provvedimenti siano stati adottati al fine di attivare le amministrazioni comunali per procedere ad una mappatura delle cavità sotterranee del quartiere romano di Centocelle, nonché ad una verifica della stabilità degli edifici interessati dal fenomeno descritto.

(3-02713)

MULAS, CAMPUS, CARUSO Antonino. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Per sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle gravissime condizioni in cui si trova costretto ad operare il tribunale di Nuoro, importantissimo per l'amministrazione della giustizia nel territorio dell'Isola;

tenuto conto che, oltre al totale disagio strutturale relativo ai locali disponibili ed alle attrezzature degli uffici (compresi quelle informatiche), si accusa la pesante mancanza di organico tanto che, lo stesso presidente del tribunale ha, recentemente, rivolto un drammatico appello di intervento, illustrando la desolante situazione del foro nuorese;

che, infatti, ha ricordato che attualmente la pretura di Nuoro opera grazie all'unico pretore in carica, mentre la pianta organica ne prevede ben cinque;

che presso il tribunale la situazione è tristemente analoga in quanto, allo stato, mancano un presidente di sezione e due giudici;

che alle legittime richieste del presidente del tribunale si sono aggiunte anche quelle di alcuni presidenti degli ordini degli avvocati che, con l'occasione, hanno sollecitato un incontro con lo stesso Consiglio superiore della magistratura,

l'interrogante chiede di sapere quali immediati provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per restituire e garantire la dovuta funzionalità di organi così importanti.

(3-02714)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

AVOGADRO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, dei trasporti e della navigazione e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che nella rubrica «Lettere» di «Panorama» dell'11 marzo 1999 vi era la seguente lettera a firma Annamaria Fiani di Roma:

«Prendo spesso i mezzi pubblici a Roma pagando regolarmente, con tanti sacrifici l'abbonamento mensile di 50.000 lire. Tutti i giorni prendo il trenino Roma-Pantano (Centocelle) sempre frequentato da moltissimi extracomunitari (non sono razzista). Un bel giorno all'altezza di Porta Maggiore, salivano quattro controllori e alla richiesta del titolo di viaggio ho esibito il mio abbonamento. Al mio fianco, sedeva una ragazza albanese e di fronte quattro cinesi. Nel trenino, varie persone di colore tra le quali una africana che si rifiutava con tono arrogante di mostrare il titolo di viaggio. Il controllore cercava di fare come se non fosse successo nulla per non scatenare la rabbia di chi aveva pagato. La scena si ripeteva per i cinesi e per l'albanese. Io, esterrefatta, chiedevo conto ai controllori e loro mi spiegavano a bassa voce: "Me dispiace signò, purtroppo nun ce potemo fa gniente, penzi ché cjavemo le mani legate, piatevela cor presidente dell'Atac-Cotral".»;

che questa lettera non fa che fotografare una situazione comune ad ogni mezzo di trasporto pubblico e ad ogni zona d'Italia, con i cittadini extracomunitari che nella stragrande maggioranza usano i mezzi pubblici di trasporto senza pagare alcun biglietto e con i controllori impossibilitati a far rispettare i regolamenti perchè totalmente lasciati a se stessi;

che a questo molto spesso si accompagna un uso improprio dei mezzi di trasporto pubblici da parte degli extracomunitari che si asserragliano negli scompartimenti, si sdraiano sui sedili e tengono altri comportamenti che certamente non sarebbero concessi ad un cittadino italiano;

che, quindi, sui mezzi di trasporto pubblici e nelle stazioni ferroviarie si sta instaurando per gli extracomunitari una specie di «zona

franca» in cui tutto è consentito mentre addirittura al Ministero dell'interno si prevede di sopprimere molti posti di polizia ferroviaria nel nome della razionalizzazione delle risorse;

che mentre gli extracomunitari non pagano e danneggiano lo Stato e le amministrazioni pubbliche i cittadini devono ripianare i bilanci costantemente passivi delle aziende pubbliche di trasporto,

si chiede di conoscere:

cosa si intenda fare per fronteggiare questa situazione di crescente illegalità e cosa si intenda altresì fare per impedire che la stessa dia luogo ad altre e peggiori forme di comportamenti antisociali;

se non si ritenga necessario non solo non sopprimere i posti della Polfer, ma potenziarli affiancando il personale delle ferrovie nel far rispettare leggi e regolamenti;

se non si ritenga che l'inosservanza degli obblighi connessi all'uso dei mezzi pubblici, se diffusa e tollerata come nelle attuali condizioni, costituisca un pericoloso terreno di coltura di altre peggiori illegalità;

se sui mezzi di trasporto pubblici ad alta frequentazione extracomunitaria siano previsti periodici controlli igienico-sanitari per prevenire la diffusione di eventuali malattie infettive.

(4-14542)

AVOGADRO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e del lavoro e della previdenza sociale. – Premesso:

che in Liguria l'Enel sta operando una politica di tagli sul personale che nel solo settore del trasporto e teleconduzione ha portato gli occupati da 103 agli attuali 71, con l'ulteriore perdita di altri 12 posti con la chiusura del posto di teleconduzione operata il 31 dicembre 1998;

che gli organici della trasmissione hanno subito i seguenti decrementi:

esercizio: consistenza anno 1991 - in totale 91;

anno 1998 - 36 (Genova), 4 (Ventimiglia), 6 (Spezia), 10 (Vignole), 4 (Cuneo);

manutenzione: consistenza anno 1991 - in totale 26;

anno 1998 - in totale 9 (Genova);

manutenzione linee: consistenza anno 1991 - in totale 52;

anno 1998 - 12 (Genova),
11 (Cuneo), 6 (Chiavari);

ulteriori 11 uscite di cui 10 all'esercizio al 31 dicembre 1998 per incentivazioni al pensionamento,

che nella sede teletrasmissioni di Genova si è passati dai 28 dipendenti del 1991 ai 14 del 1998;

che ulteriori problemi sono sorti con l'avvento della Wind, con parte del personale delle teletrasmissioni passata in organico alla Wind e parte rimasta all'Enel ma in prestito alla nuova gestione;

che inoltre è stato soppresso il posto di teleconduzione di Morigallo (Genova);

che il soppresso centro di Morigallo era stato costruito nel 1992 e poteva vantare una tecnologia all'avanguardia nel rispetto di tutte le normative antisismiche e di sicurezza del lavoro e controllava 15 impianti di trasformazione di energia elettrica della Liguria e del Basso Piemonte;

che questi ridimensionamenti e soppressioni paiono collocarsi all'interno di manovre operate dalla direzione del settore trasmissioni di Torino per rendere irreversibili le sue scelte e rafforzarsi nei confronti della omologa direzione di Milano in vista della scelta della collocazione del nuovo centro di controllo integrato (CCI) per l'area nord-ovest;

che nel resto di Italia non si sono verificate altre chiusure di posti di teleconduzione nonostante vi siano altre condizioni simili a quella ligure;

che la struttura di Morigallo si presterebbe in modo ottimale con interventi minimi ad ospitare il centro di controllo integrato previsto dal futuro assetto aziendale che servirebbe l'area nord-ovest,

si chiede di conoscere:

se non si ritenga la Liguria eccessivamente penalizzata da queste scelte operate dall'Enel;

se, in considerazione del fatto che a Milano esistono diverse direzioni di settore e nella Lombardia vi sono due centri di controllo idrico e analoga situazione si riscontra in Piemonte e a Torino mentre in Liguria si è creato il vuoto, non si ritenga opportuno operare in modo che in Liguria, a Morigallo, venga collocato uno dei tre centri di controllo integrato previsti nel futuro assetto aziendale.

(4-14543)

BARRILE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti e della navigazione. – Premesso:

che dal 25 ottobre 1998 l'Alitalia ha interrotto i collegamenti aerei da e per le isole di Lampedusa e Pantelleria, suscitando proteste generalizzate delle popolazioni isolate ed un'ampia risonanza sugli organi di stampa;

che alle richieste di ripristino dei collegamenti Alitalia avanzate dagli enti locali e dalle forze politiche per evitare il collasso dell'economia turistica delle due isole, il Governo ha sinora risposto di non avere alcuna possibilità di incidere sulle scelte aziendali dell'Alitalia, in considerazione anche del fatto che attualmente due compagnie aeree siciliane garantiscono i collegamenti da e per Lampedusa e Pantelleria;

considerato:

che nell'isola di Pantelleria da mesi ormai opera soltanto l'Air Sicilia e nell'isola di Lampedusa l'Air Sicilia e Med Airlines;

che le suddette compagnie non possono nemmeno lontanamente sostituire l'Alitalia, poichè dispongono di pochi mezzi, non garantiscono di conseguenza con continuità ed efficienza collegamenti di linea indispensabili per le due isole più lontane d'Italia,

si chiede di sapere:

se risponda al vero la notizia circolata nell'isola di Lampedusa, che l'Air Sicilia abbia soppresso i voli, perchè i suoi piloti hanno già superato il massimale di ore di volo, stabilito a fini di sicurezza;

se il Governo abbia verificato la disponibilità di mezzi e risorse delle compagnie aeree siciliane per garantire il movimento passeggeri che da anni si registra nelle due isole;

quali iniziative siano state assunte dal Governo per verificare il rispetto degli standard di sicurezza da parte di queste compagnie;

quali iniziative il Governo intenda assumere nei confronti dell'Alitalia per ottenere il ripristino dei voli con Lampedusa e Pantelleria.

(4-14544)

BIANCO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la Lega Nord ha promosso un *referendum* per l'abolizione della cosiddetta «legge Turco-Napolitano», relativa all'immigrazione;

che in data 13 marzo 1999 il signor Paolo Casagrande si è recato presso il municipio di Santa Lucia di Piave (Treviso), per apporre la sua firma al *referendum* di cui sopra;

che lo stesso, rivolgendosi come indicatogli al segretario comunale Salvatore Safiotti, si è sentito da questo rispondere che presso il municipio erano disponibili solo i moduli per la sottoscrizione di una proposta referendaria inerente le pensioni, invitandolo a sottoscrivere la proposta referendaria relativa all'immigrazione presso i promotori locali della Lega Nord;

che, rivolgendosi telefonicamente ai promotori di cui sopra, il Casagrande apprendeva che presso il municipio di Santa Lucia di Piave da tempo gli stessi avevano reso disponibili due formulari per la raccolta di firme;

che, recatosi nuovamente presso il municipio in argomento, riusciva ad ottenere l'esibizione dei moduli da parte del Safiotti solo dopo plurime insistenze e che comunque il Safiotti si è rifiutato di accettare la firma del Casagrande sui moduli in questione in quanto gli stessi non erano stati autenticati da lui ma dal suo predecessore,

l'interrogante chiede di sapere:

in capo a chi ricada la responsabilità del disguido che non ha consentito al signor Casagrande di esercitare il suo diritto di apposizione di firma ad una richiesta di *referendum*;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che esista una colpa, almeno *in vigilando*, del segretario comunale *pro tempore*, che ha obbligato il signor Casagrande a recarsi per ben due volte al municipio di Santa Lucia di Piave a fronte della sua affermazione, poi rivelatasi non veritiera, dell'assenza di moduli per la raccolta di firme a favore della proposta referendaria della Lega Nord;

se risulti che vi siano stati analoghi casi di ostruzionismo nei confronti dei cittadini che si accingevano a firmare a favore del *referendum* proposto dalla Lega Nord.

(4-14545)

LAURO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che la Fise (Federazione imprese servizi) – l'organizzazione confindustriale alla quale aderiscono le Agenzie di recapito – ha rilevato le divergenze tra il documento all'esame della Commissione dell'Unione europea e le tesi dei vertici dell'Ente poste e del sindacato in base alle quali il Ministero delle comunicazioni sta preparando una bozza di decreto per l'attuazione delle direttive comunitarie sulla liberalizzazione del mercato dei servizi postali;

che per l'Ente poste e i sindacati il mercato del recapito postale italiano è il più libero e, quindi, bisogna allargare il monopolio limitando notevolmente l'area in cui operano le concessioni che, oggi, hanno le 67 agenzie di recapito private che operano in circa 50 città capoluogo;

che, secondo la Fise, il documento dell'Unione europea sostiene, invece, che l'area riservata al monopolio in Italia occupa circa il 91,2 per cento, mentre in Germania la fetta chiusa alla concorrenza rappresenta circa l'86,7 per cento del mercato;

che in Italia le agenzie, che fatturano complessivamente 200 miliardi di lire, occupano soltanto il 3 per cento circa del mercato e che questa percentuale non rappresenta di certo un fatturato con il quale si possa risanare il grande deficit delle poste;

che non si risolverebbero, di conseguenza, i problemi della bassissima qualità del servizio (causa principale del continuo calo del fatturato), nè quelli del deficit previsto nel 1998 in oltre 2.000 miliardi, si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno evitare la riduzione del numero delle agenzie di recapito;

se non sia più opportuno, nel recepire la direttiva comunitaria, porsi l'obiettivo di migliorare la qualità e l'efficienza del servizio postale italiano.

(4-14546)

TAPPARO, MANZI, DUVA, PILONI, BATTAFARANO, PELELLA, GRUOSSO, NAPOLI Roberto. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* – Considerato che l'ultimo annuario dell'ISTAT «Statistiche della previdenza, della sanità e dell'assistenza» è stato pubblicato nel 1995 e si riferisce agli anni 1992 e 1993;

tenuto conto dell'importanza di disporre di dati statistici aggiornati per poter compiere scelte adeguate, sia dal versante legislativo, sia da quello del governo, sia in merito a funzioni sociali importanti come quelle a cui fa riferimento la citata pubblicazione dell'ISTAT;

visto che per l'assistenza occorrerebbe conoscere dati statistici nazionali e regionali sufficientemente analitici, per poter valutare la situazione relativa agli affidamenti familiari a scopo educativo, alle comunità alloggio e ai ricoveri in istituto e più in generale per conoscere l'andamento della situazione assistenziale concernente i minori, i soggetti portatori di *handicap* e gli anziani,

si chiede di sapere se non si intenda sollecitare l'ISTAT a fornire dati statistici in materia assistenziale più tempestivi e capaci di cogliere in forme disaggregate fenomeni assistenziali che toccano in particolare i minori, gli anziani ed i portatori di *handicap*.

(4-14547)

RIPAMONTI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che dal centro per stranieri in attesa di espulsione di via Corelli a Milano, nonostante le difficoltà per i detenuti del centro di avere contatti con l'esterno, continuano a trapelare denunce e richieste di aiuto;

che sembrerebbe che negli scorsi giorni i poliziotti per sedare una rissa abbiano ferito alla testa un tunisino che sarebbe stato medicato e curato (nove punti di sutura) alla Croce rossa italiana che presta servizio nel centro;

che da ciò che filtra dal centro sembrerebbe che in quel luogo l'ordinaria amministrazione consisterebbe in gente che tenta il suicidio e perpetua atti di autolesionismo così come in atteggiamenti aggressivi da parte delle forze dell'ordine che provocherebbero tensioni e ferimenti,

si chiede di sapere:

se a seguito della denuncia avvenuta con una telefonata partita dal centro per stranieri di via Corelli relativa al ferimento del tunisino siano stati effettuati immediatamente accertamenti atti a verificare la veridicità, la dinamica e le conseguenti tensioni interne;

se non si ritenga inammissibile detenere in un luogo praticamente impenetrabile e in condizioni di quasi totale isolamento persone che pur non avendo commesso alcun reato sono private della libertà;

se e come si sia ritenuto intervenire (come già richiesto dallo scrivente con interrogazione 4-13889) affinché le associazioni che si occupano di immigrazione abbiano la possibilità di entrare all'interno del centro e di comunicare con esso, anche per garantire alle persone internate di poter fare ricorso ed esercitare i loro diritti, come previsto dalla legge, ed esercitare una funzione di controllo in relazione alle tensioni evidenziate in premessa.

(4-14548)

RUSSO SPENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – In relazione alle corresponsabilità italiane che stanno emergendo, per cui il ministro Andreatta nel riferire al Parlamento sulla strage del Cermis non disse ai parlamentari che il piano di volo, contro le norme italiane, prevedeva quote di 500 piedi anziché 2000, che era stato firmato dal comandante italiano della base e autorizzato dal Comando di sicurezza al volo di Martina Franca, si chiede di conoscere se la cosa era, come è ovvio, nota al Ministro fin dal 3 febbraio 1998; in tal caso deve intendersi come un occultamento della verità.

Per conoscere, inoltre, come sia stato possibile che i tribunali militari di Padova (per le responsabilità di Aviano) e di Bari (per le responsabilità di Martina Franca) non abbiano preso provvedimenti; se l'Italia avesse preso tempestivamente dei provvedimenti nei riguardi di chi ave-

va indebitamente concesso l'autorizzazione al volo, gli USA sarebbero stati automaticamente obbligati a riconoscere le loro responsabilità.

Per conoscere:

perchè, trattandosi di voli USA compiuti per operazioni Nato, non sia stata richiesta l'autorizzazione alla VATAF di Vicenza che ha la supervisione di tutte le operazioni, oppure se la VATAF abbia concesso anch'essa l'autorizzazione;

se la base di Aviano debba intendersi come una base USA oppure Nato, vista la dipendenza della VATAF di Vicenza;

perchè la funivia non fosse segnalata con segnali luminosi e palloncini, come altre funivie e se questa decisione spetti all'Aeronautica militare;

infine, quali decisioni siano state adottate per i risarcimenti alle vittime.

(4-14549)

SPERONI. – *Al Ministro delle finanze.* – Per quale motivo i finanziari in servizio al terminale B, zona arrivi, all'aeroporto di Fiumicino indirizzano, con i gesti e con la voce, non esistendo alcuna segnaletica in merito, i passeggeri verso una sola delle uscite disponibili.

È inoltre il passeggero obbligato, ed in base a quali norme, ad ottemperare a tali indicazioni?

(4-14550)

THALER AUSSERHOFER. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, e il decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, n. 37, prevedono lo strumento dell'autotutela secondo il quale l'amministrazione può procedere, sia d'ufficio che dietro istanza del contribuente e in casi particolari, all'annullamento parziale o totale di propri atti riconosciuti illegittimi e infondati;

che il citato strumento è stato istituito per ovviare in modo semplice ad errori nella emissione di atti da parte della pubblica amministrazione;

considerato che il potere di annullamento e di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento spetta all'ufficio che ha emanato l'atto illegittimo e che le disposizioni normative menzionate non prevedono termini entro il quale tale ufficio è tenuto a rispondere,

si chiede di sapere se non sia il caso, per rendere applicabili le norme sull'autotutela e per mettere il contribuente nelle condizioni di dover ricorrere alla commissione tributaria nei soli casi non risolti tramite l'istituto dell'autotutela, di prevedere un termine perentorio entro il quale l'ufficio competente è tenuto a rispondere alle istanze ricevute.

(4-14551)

TONIOLLI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che nel dicembre 1997 le rappresentanti di classe 2ª A e B della scuola elementare «Pascoli» di Abano Terme (Padova) hanno inviato al

direttore didattico, dottor Riccardo Sagone, una lettera con la quale segnalavano alcune inadempienze da parte della insegnante elementare Rosaria Cangemi nell'esercizio delle sue funzioni;

che il dirigente scolastico con nota 22 gennaio 1998, protocollo n. 354, richiedeva all'insegnante elementare chiarimenti, anticipando apoditticamente, peraltro, valutazioni e giudizi senza essere a conoscenza delle spiegazioni che solo successivamente l'insegnante avrebbe potuto fornire;

che si era giunti in data 26 febbraio 1998 alla constatazione di addebiti da parte del provveditore agli studi al quale l'insegnante Cangemi replicava ritualmente e puntualmente;

che la relazione del funzionario ministeriale, dottor Anoè, a seguito di visita ispettiva, ha evidenziato l'ottimo e comunque sereno rapporto dell'insegnante elementare con gli alunni e l'assenza di qualsivoglia tipo di conflittualità con la stragrande maggioranza dei genitori;

che il funzionario ministeriale, dottor Anoè, ha ordinato la scomposizione del modulo da ricomporre con altri insegnanti;

che l'8 maggio 1998, in orario di servizio, l'insegnante Cangemi veniva aggredita verbalmente ed ingiuriata dalla madre di un alunno, per cui la stessa insegnante dovette ricorrere alle cure dei sanitari;

che ben 24 genitori hanno dichiarato per iscritto di essere pienamente soddisfatti dell'insegnamento e del comportamento corretto dell'insegnante Rosaria Cangemi, docente dei loro figli (lettera datata 13 giugno 1998);

che nella sua relazione l'ispettore dottor Anoè, ha invitato il direttore didattico, dottor Sagone, ad esercitare «una più incisiva azione di filtro e di distanziamento nelle relazioni interne e a ribadire la necessità a tutti, insegnanti e genitori, di operare nell'ambito dei rispettivi ruoli»;

che il dottor Sagone non ha mai fissato e disposto un incontro tra l'insegnante Cangemi ed i genitori interessati e non ha mai disposto e fissato una riunione con le colleghe di modulo per chiarire le controversie insorte, imputando aprioristicamente qualsiasi responsabilità alla insegnante Rosaria Cangemi;

che il dottor Sagone ha strumentalmente e volutamente coinvolto le due colleghe di modulo dell'insegnante Cangemi in relazione a ipotetici fatti, mai chiariti;

che il dottor Sagone, malgrado il formale invito rivoltogli dall'ispettore ministeriale, non ha scomposto il modulo;

che infine il dottor Sagone ha dimostrato assoluta incapacità a gestire i fatti e a dare obiettivo rilievo all'episodio contestato all'insegnante Rosaria Cangemi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda destituire, dopo ricognizione dei fatti elencati, dal suo ufficio il dottor Sagone che ha palesemente dimostrato di non sapere svolgere il suo ruolo e di fomentare con il suo comportamento, anche in difformità alle precise indicazioni dell'ispettore ministeriale, un dissidio tra insegnanti compromettendo la serenità tra alunni, genitori e l'in-

segnante Rosaria Cangemi che quest'ultima ha sempre perseguito nelle due classi A e B della scuola «Pascoli» di Abano Terme.
(4-14552)

PAPPALARDO, LORETO. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che nel febbraio 1998 la Banca d'Italia ha avviato un'ispezione presso la Banca popolare di Puglia e Basilicata, che si è conclusa nel settembre dello stesso anno e le cui risultanze sono state notificate nel mese successivo;

che, secondo quanto risulta all'interrogante, l'ispezione avrebbe evidenziato:

a) un funzionamento per più aspetti deprecabile degli organi amministrativi dell'istituto di credito; infatti il consiglio di amministrazione non avrebbe adeguatamente determinato gli indirizzi generali, palesando, per contro, un marcato orientamento ad una attività decisionale di dettaglio, tra l'altro caratterizzata da interventi diretti su minuti fatti di gestione. Carente, anche per l'insufficiente azione propositiva della direzione generale, sarebbe risultata l'analisi dei vari profili di criticità aziendale e, di conseguenza, disarmonici e limitati i provvedimenti assunti;

b) gravi carenze di organizzazione riguardo sia al sistema informativo che ai controlli interni e all'operatività di diversi settori;

c) la discutibile correttezza, per conseguenza, delle segnalazioni rese all'organo di vigilanza. Sarebbero stati, infatti, riscontrati disallineamenti con le effettive consistenze, compensazioni ed erronee classificazioni: nei dati patrimoniali, con riferimento ai rapporti interbancari, ai titoli e alle partite da sistemare; nei conti d'ordine, con riguardo ai titoli di terzi ed ai depositari; negli impegni e rischi, sovrastimati per via del mancato scarico e dei crediti di firma scaduti per oltre lire ventuno miliardi; inattendibili, inoltre, sarebbero i dati informativi, in particolare quelli medi;

d) l'assenza di validi contrasti a prassi operative della rete censurabili sotto il profilo della trasparenza e della rischiosità, riguardanti operazioni di sportello e relazioni con i clienti, gestite con eccessiva correntezza; in proposito allarma soprattutto il fatto che tali prassi operative non renderebbero agevole l'individuazione delle eventuali fattispecie previste dall'articolo 3 della legge n. 197 del 1991 e ulteriori difficoltà riverrebbero dall'elevato ammontare delle operazioni in titoli e pronti contro termine della clientela trattate «per cassa»;

che le risultanze dell'ispezione hanno determinato sconcerto e preoccupazione fra i circa 16.000 azionisti ed i clienti dell'istituto di credito ed hanno esasperato il disagio e il malumore fra essi già da tempo diffusi a causa sia del progressivo deprezzamento del valore delle azioni sia delle operazioni disinvolve attuate dagli amministratori della banca, quali ad esempio il prestito obbligazionario battezzato «Club 8,50 per cento», di cui si è ampiamente occupata la pagina economica del «Corriere della Sera» del 15 febbraio 1999;

che gli attuali amministratori dell'istituto di credito sembrano impegnati, piuttosto che a porre rimedio alle irregolarità e alle deficienze organizzative e gestionali rilevate dall'organo di vigilanza, e dunque a rilanciare l'immagine e la credibilità della banca, rassicurando al contempo azionisti e clienti, a mettere in cantiere assai opinabili operazioni di fusione per incorporazione di altre banche popolari, nonchè a ridurre – attraverso modifiche dello statuto sociale – la possibilità di rappresentanza dei soci di minoranza nel consiglio d'amministrazione, aumentando al contempo la quota degli utili da ripartire tra i membri (superstiti) del consiglio stesso,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo e l'organo di vigilanza intendano assumere per evitare che la condotta degli attuali amministratori della Banca popolare di Puglia e Basilicata procuri danni irreparabili all'istituto di credito, mettendone a rischio l'efficienza e privando una vasta area del Mezzogiorno, peraltro interessata da un vivace dinamismo economico e sociale, di uno strumento che fino a pochi anni fa ha concorso in maniera cospicua allo sviluppo della stessa.

(4-14553)

RUSSO SPENA. – *Ai Ministri della difesa e della sanità.* –
Premesso:

che il militare di leva Giovanni Cierro, in servizio presso la caserma «Cerimont» a Lenta (Vercelli), in data 2 marzo 1999 a causa di uno stato febbrile veniva portato in infermeria, dove gli venivano somministrate delle supposte di Tachipirina, che non riuscivano ad alleviare la febbre;

che successivamente, il 4 marzo 1999, a causa del perdurare della febbre e della comparsa di dolori addominali, il signor Cierro veniva condotto presso l'ospedale civile di Gattinara (Vercelli), dove i sanitari di turno, dopo aver effettuato dei prelievi, lo dimettevano, nonostante la presenza di una febbre ancora molto alta (40°), affermando che si trattava di una banale influenza; veniva quindi riportato in caserma a Lenta ed il giorno successivo, venerdì 5 marzo, il dottor Vitali, responsabile dell'infermeria, ne disponeva il trasporto all'ospedale militare di Milano, dove venivano effettuati altri prelievi e gli veniva somministrata una flebo;

che il giorno dopo, nell'orario di visita dei parenti, il padre, Gennaro Cierro, notava che il contenuto della flebo, prima incolore, era di colore rosso e chiedeva spiegazioni ai medici di turno, i quali riferivano di aver iniettato un antibiotico; gli stessi giustificavano la presenza di un'accentuata difficoltà respiratoria del paziente considerandola una normale conseguenza dello stato febbrile;

che, terminato il periodo di visita, Gennaro Cierro rimaneva nei pressi dell'ospedale in continuo contatto, attraverso il cellulare, con il figlio Giovanni; apprendeva così che la febbre continuava ad essere molto alta; alle ore 21.00 effettuava l'ultima chiamata, durante la quale il figlio gli riferì di avere avuto disposizioni dai medici di spegnere il cellulare e di assumere dieci gocce di Novalgina; Gennaro Cierro notava che

le difficoltà respiratorie si erano accentuate, cosa che il figlio confermava;

che successivamente il signor Gennaro Cierro si recò in albergo per passare la notte; il giorno dopo, domenica 7 marzo, alle ore 8,30 circa il signor Gennaro Cierro si recava in ospedale per sincerarsi delle condizioni del figlio e fu lì che apprese che quest'ultimo era deceduto nella mattinata,

si chiede di sapere:

quali iniziative abbia intrapreso il Ministro della difesa per chiarire le circostanze e le cause del decesso del militare di leva Giovanni Cierro, le cui condizioni di salute erano sempre state peraltro ottime;

se, di fronte alla gravità del fatto, non si ritenga indispensabile promuovere un'inchiesta per l'individuazione di eventuali responsabilità amministrative da parte dei sanitari della caserma «Cerimont» di Lenta che per primi hanno prestato assistenza al signor Giovanni Cierro;

se la causa del decesso sia addebitabile ad uno *choc* anafilattico e, in ogni caso, all'insufficiente assistenza del personale medico dell'ospedale militare di Milano prima e di quello civile di Gattinara poi, alle cui cure era stato affidato il defunto Giovanni Cierro;

quali siano gli esiti dell'esame autoptico che risulta essere stato effettuato.

(4-14554)

AVOGADRO. – Ai Ministri della difesa e dei trasporti e della navigazione. – Premesso:

che con decreto n. 6/1999 della capitaneria di porto di Savona a firma del capitano di vascello Sergio Tamantini è stata disposta la revoca della concessione al CNAM (Circolo nautico al mare) di Alassio, per l'edificio in cui si trovano la sede sociale, un ristorante, un bar, i servizi igienici e le docce, gli unici a disposizione in tutta l'area portuale;

che questa revoca è stata giustificata da necessità logistiche dell'ufficio circondariale marittimo di Alassio, connesse soprattutto all'alloggiamento del personale militare;

che questa revoca crea un grave danno turistico alla città di Alassio che vede il suo porto turistico privato anche delle strutture minime necessarie;

che a questo proposito il comune di Alassio ha già chiesto in più occasioni ed in più sedi la retrocessione dell'attuale Circomare in Locamare;

che ad Albenga, all'interno cioè della zona di competenza del Circomare in questione, che va da Loano ad Andora, esiste una caserma, la caserma «Piave», non più operativa ma strutturalmente idonea, che potrebbe prestarsi adeguatamente ad ospitare sia gli uffici che gli alloggi e le altre strutture necessarie all'ufficio circondariale marittimo attualmente di sede ad Alassio,

si chiede di conoscere:

quali interventi si intenda attuare per impedire che gli interessi turistici del comune di Alassio siano danneggiati dalle esigenze logistiche del Circomare;

se sia possibile arrivare alla retrocessione del Circomare in questione a Locamare;

se sia stata considerata l'ipotesi di spostare il Circomare di Alasio negli spazi non sfruttati della caserma «Piave» di Albenga.

(4-14555)

MONTELEONE. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che in una recente intervista rilasciata al settimanale «Il Sole 24 Ore Sanità» il Ministro della sanità, pur dichiarandosi a netto favore del federalismo sanitario, indica tre punti irrinunciabili e cioè:

gestione centrale di un fondo di perequazione;

monitoraggio della spesa e dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza affidati al Ministero;

gestione centrale degli obiettivi prioritari del piano sanitario;

considerato che la definizione di queste linee politiche riguarda un «federalismo graduale e controllato», ma – a giudizio dello scrivente – potrebbe contenere i germi di una altrettanto graduale e controllata riapprovazione di tutta la gestione del Sistema sanitario nazionale,

si chiede di sapere se il Ministro della sanità non consideri fondato il rischio di quanti ritengono, e non da oggi, che la politica sanitaria di questo Governo vada concretamente verso un accentramento dei poteri, contrariamente a quanto si vuole far credere, anche in considerazione della non ottemperanza da parte del Governo a vari impegni quali, ad esempio, il regolamento previsto dal collegato alla legge finanziaria per l'attività *intramoenia* o l'assegnazione dei turni ai medici ambulatoriali prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 500 del 1996 e ribadita anche dal TAR del Lazio con l'istanza di sospensione della circolare ministeriale n. 1200 del 2 aprile 1997.

(4-14556)

MONTELEONE. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso che la legge n. 448 del 1998 (collegato alla finanziaria) all'articolo 72, comma 9, prevedeva che il Ministro emanasse «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge..., sentite la Conferenza permanente... e le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria...» un regolamento al fine di evitare conflitti di interesse e sancire il divieto di ogni attività alternativa o aggiuntiva da parte dei dirigenti del ruolo sanitario che abbiano optato per l'attività *intramoenia*;

considerato che a tutt'oggi, e cioè ben oltre il termine previsto dalla predetta legge, non è stato emanato alcun regolamento,

si chiede di sapere:

per quali motivi si sia creato il suddetto ritardo e quando si preveda di ottemperare all'obbligo di presentazione del regolamento;

se il Ministro in indirizzo possa chiarire che cosa significhino le parole «le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria», che farebbero pensare ad una audizione da parte del Ministro di tutte indistintamente le organizzazioni sindacali e non di quelle maggiormente rappresentative.

(4-14557)

DE MARTINO Guido, PELELLA, DONISE. – *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* – Premesso:

che l'articolo 1 della legge 9 marzo 1971, n. 98, dispone l'inquadramento del personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica in categorie non di ruolo, impiegatizie o salariali dello Stato, precisando che la categoria di inquadramento deve essere individuata – in relazione al titolo di studio posseduto ed alla diversa natura delle mansioni prevalentemente svolte – tra quelle indicate, per gli impiegati, dalla tabella I annessa al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, e per gli operai dall'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, e successive modificazioni;

che la legge 23 novembre 1979, n. 596, ha esteso le disposizioni della citata legge 9 marzo 1971, n. 98, ai cittadini italiani che prestavano servizio da almeno un anno alla data del 30 giugno 1979 alle dipendenze di suddetti organismi;

che l'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito con modificazioni in legge 1° giugno 1991, n. 169, ha previsto la riapertura dei termini per quel personale che, trovandosi nelle condizioni di cui all'articolo 1 della predetta legge 9 marzo 1971, n. 98, abbia maturato almeno un anno di servizio continuativo alla data del 30 giugno 1990;

che per alcuni ex dipendenti NATO Napoli, per i quali è già stato approvato dalla competente commissione presso la Presidenza del Consiglio il decreto di inquadramento, è stata individuata come ufficio di destinazione la Direzione provinciale del tesoro di Napoli, già da alcuni mesi;

che il Ministro del tesoro, con nota del 10 marzo 1999, ha risposto che per le qualifiche proposte per detto personale non vi è disponibilità di organico,

si chiede di sapere per quale ragione a tutt'oggi non sia stata ancora formalizzata una definitiva assegnazione, considerando anche il disagio di tali lavoratori, in precarie condizioni economiche, e se non si ritenga di garantire comunque una sede di lavoro compatibile con le loro condizioni di vita e di famiglia.

(4-14558)

MULAS, CAMPUS. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che il tratto stradale Monti-Oschiri della strada statale n. 597 Olbia-Sassari continua a rappresentare un intricato problema che, oltre a lasciare insoluta la questione della manutenzione di questo importante tratto di strada, sembra presentare – di volta in volta – degli ostacoli inspiegabili;

che, tra meccanismi politici anche allora «atipici», la comunità montana 6 di Monte Acuto aveva ottenuto i finanziamenti per costruire una strada di grande comunicazione e oggi, come prevedibile, si trova nella condizione di non disporre di fondi sufficienti per la sua manutenzione,

che, nel palleggio delle responsabilità fra enti territoriali ed ANAS, la strada si trova in pessime condizioni e ogni giorno gli utenti corrono il rischio di percorrere questo tratto pericoloso;

che mentre si avvicina il periodo estivo – che coincide con un massiccio aumento del traffico – si corre il rischio che la strada venga interrotta, in quanto l'ANAS che dovrebbe prendere in carico la tanto agognata manutenzione attende uno specifico collaudo del settore tecnico-regionale preposto;

che, infatti, nell'ultima riunione convocata presso la sede regionale pochi giorni fa, la Commissione per il collaudo dei lavori, nominata dall'assessore regionale ai lavori pubblici, non ha fornito all'ANAS la documentazione e gli accertamenti richiesti,

che, in tale totale disordine, si è aggiunta una «generosissima offerta» dell'amministrazione provinciale di Sassari di provvedere «comunque ad anticipare le somme necessarie che dovranno essere rimborsate dalla regione»,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Governo in una simile situazione non ritenga necessario e doveroso intervenire per verificare i reali motivi di impedimento che non consentono alla «Commissione collaudo» di esprimersi, con ciò rendendo impossibile il necessario accordo fra la regione e la Comunità montana 6;

se non si ritenga incredibilmente demagogico, da parte della provincia di Sassari, di rivestire il ruolo di «istituto bancario» o «ente di soccorso», al quale bisogna comunque riconoscere l'abilità di aver trovato un efficace ed utile strumento di campagna elettorale;

se non si riconosca, invece, la necessità di restituire ai cittadini e a tutti gli utenti il diritto di poter percorrere senza pericolo un tratto stradale di così importante collegamento.

(4-14559)

BATTAFARANO, LORETO, PIZZINATO, PAPPALARDO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la Belleli, sede di Taranto, ha realizzato dal 1965 al 1993 un considerevole numero di apparecchi a pressione destinati all'industria petrolchimica;

che nelle relative lavorazioni l'uso dell'amianto non era solo occasionale ma presente in quasi tutte le fasi costruttive, a partire dalla progettazione, che ne prescriveva l'utilizzo per la fabbricazione delle guarnizioni di tenuta;

che nel reparto preparazione caldareria le qualifiche impegnate nell'organizzazione del lavoro sono state quelle degli addetti alle presse, alle calandre, alle piega profilati, ai forni fissi;

che nel reparto caldareria le qualifiche impegnate sono state quelle dei calderai-carpentieri, o calderai-tubisti, degli addetti ai forni fissi e degli addetti ai trattamenti termici localizzati;

che complessivamente l'organico interessato alle operazioni di cui sopra, compreso il primo livello gerarchico di capi inseriti nelle categorie IMP e/o INT ammonta a circa 100 unità lavorative;

che nel reparto manutenzione le qualifiche impegnate nell'organizzazione del lavoro sono state quelle dei manutentori meccanici, dei meccanici motoristi e dei manutentori carpentieri edili;

che complessivamente l'organico interessato alle operazioni di cui sopra, compreso il primo livello gerarchico di capi inseriti nella categoria IMP e/o INT ammonta a circa 50 unità lavorative,

si chiede di conoscere:

se tali dati rispondano a verità;

se l'azienda abbia versato agli istituti previdenziali i relativi premi assicurativi;

se gli uffici competenti abbiano provveduto o intendano provvedere tempestivamente all'istruttoria e alle decisioni conseguenti relative ai lavoratori interessati, anche in considerazione della valutazione in corso del piano industriale presentato dalla nuova società Bogas e dei conseguenti aspetti occupazionali.

(4-14560)

TONIOLLI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che con delibera n. 1116 del 7 dicembre 1998 la giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo della tramvia cittadina;

che il soprintendente ai beni culturali ed architettonici del Veneto orientale ha espresso in data 2 dicembre 1998 protocollo n. 11235 l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori per la costruzione della tramvia;

che l'associazione «Prato della Valle», costituita con atto notarile e che ha per oggetto la salvaguardia del Prato e delle zone limitrofe, ha inoltrato al Ministero per i beni e le attività culturali con raccomandata AR, in data 31 dicembre 1998, (ricevuta al Ministero l'11 gennaio 1999) ricorso ai sensi della legge n. 1089 del 1939 contro il soprintendente predetto per l'annullamento dell'autorizzazione del 2 dicembre 1998 in quanto viziata nel merito, incompleta e gravemente omissiva;

che la tramvia di Padova, qualora fosse eseguita lungo il tracciato individuato nel cuore del centro storico, comprometterebbe irreparabilmente settori della città al alto pregio ambientale e che comunque rispetto a tutte le nuove linee tramviarie installate in Europa negli ultimi 20 anni, quella di Padova rappresenta il caso più grave e clamoroso di impatto ambientale;

visto i precedenti pareri dello stesso soprintendente contrari a numerose soluzioni del progetto della tramvia e verificato che alcune fondamentali prescrizioni risultano disattese pure nel progetto esecutivo, nella convinzione che il soprintendente sia stato oggetto di pesanti pressioni come traspare anche dalle modalità irrituali dell'autorizzazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia richiesto in ordine al ricorso presentato dall'Associazione «Prato della Valle» il parere al competente Consiglio nazionale ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 1089 del 1939;

se intenda lasciare maturare il silenzio-diniego, omettendo così di pronunciarsi esplicitamente sul problema ed assumendosi le relative responsabilità.

(4-14561)

MULAS. – *Al Ministro delle comunicazioni e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* – Premesso:

che per quanto riguarda la situazione delle poste ben undici comuni della Sardegna, e cioè Olbia, Arzachena, La Maddalena, Monti, Palau, Padru, Santa Teresa e Sant'Antonio di Gallura, Golfo Aranci, Loiri, Porto San Paolo e Telti si trovano in condizioni di lavoro disastrose a causa dei tagli varati con un piano di risparmio predisposto dall'Ente poste;

che i disagi dovuti alla carenza di personale aggravano ed aumentano le lamentele degli utenti che devono sottostare ad interminabili code agli sportelli sia per i pagamenti che per il ritiro delle pensioni;

che la consegna di lettere e telegrammi subisce sempre inaccettabili ritardi;

che questo stato di cose costringe tutti i dipendenti ad effettuare doppi turni di lavoro che sono comunque insufficienti a soddisfare le necessità degli uffici postali;

che, il paradosso si è verificato nell'ufficio postale «Murta Maria» (frazione di Olbia) che è stato allestito nell'aula di una scuola elementare e la consegna della posta viene effettuata – anziché dal competente postino – dal consigliere comunale;

che, allo stesso tempo esistono molti altri uffici postali della Sardegna che registrano personale in esubero;

che le competenti autorità locali hanno più volte denunciato – presso le sedi competenti – questo stato di cose, ed hanno contestualmente fatto esplicite richieste di rimedi che ancora attendono di essere adottati,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo non ritenga necessario intervenire con la massima urgenza al fine di verificare il reale stato e le condizioni in cui si trovano gli uffici postali in oggetto, al fine di consentire a tutta la popolazione residente in questi comuni di poter disporre di un servizio postale degno di tale nome; verificando – altresì – le responsabilità amministrative, civili ed eventualmente penali che hanno portato a tale inaccettabile degrado.

(4-14562)

BORTOLOTTI. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che durante il mese di febbraio si è tenuta a Milano, in viale Luigi Sturzo, l'annuale «Mostra del cucciolo»;

che ancora una volta si è constatato che nell'ambito della manifestazione non vengono rispettate le più elementari norme di igiene ed è rilevabile da qualsiasi visitatore una aperta e palese violazione dell'articolo 727 del codice penale essendo ivi perpetrati evidenti maltrattamenti dei poveri animali;

che gli animali vengono detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura, valutate anche secondo le necessità etologiche della specie;

che nell'arco di due settimane sono morti 30 cuccioli,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda prendere per accertare le responsabilità dei maltrattamenti nei confronti degli animali in occasione della «Mostra del cucciolo» di Milano;

quali iniziative si intenda adottare affinché sia assicurato in futuro il rispetto della legge che impone il divieto di maltrattare gli animali e di attenersi alle norme di igiene nell'interesse della salute e dell'integrità psico-fisica degli animali.

(4-14563)

PIANETTA. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che nel 1982 nel sud del Libano veniva abbattuto il caccia israeliano guidato dal pilota Ron Arad; catturato dalle forze sciite di Nabih Berre, Arad trascorse parecchi mesi di prigionia in Libano e – fu poi trasferito in Siria, e da lì all'Iran; da allora non si ebbero più sue notizie; la famiglia di Ron Arad continua a girare il mondo, parlando con i capi di stato e di governo, chiedendo di sapere dal Governo iraniano cosa sia accaduto al pilota israeliano;

che il tema di Ron Arad, benchè sia trascorso molto tempo, non è dimenticato dalla comunità internazionale e Israele ha più volte chiesto aiuto ai governi amici, affinché il tema sia sollevato durante gli incontri con le autorità iraniane;

considerato che l'Italia, come ha dimostrato anche la recente visita del Presidente Khatami, è il paese tra quelli dell'Unione europea, che intrattiene le migliori relazioni con l'Iran,

si chiede di sapere se il Governo italiano intenda evidenziare la questione del pilota Ron Arad al Governo iraniano, al fine di trovare una soluzione umanitaria che possa aiutare a richiudere le ferite della guerra del 1982.

(4-14564)

SELLA DI MONTELUCE. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che in base a notizie di stampa («Il Sole 24 Ore» di domenica 14 marzo 1999, pagina 7) il Sottosegretario per il tesoro Pietro Giarda avrebbe rivolto un «invito» o «suggerimento» a «ricorrere alla Cassa depositi e prestiti piuttosto che ad una banca o al mercato finanziario» agli enti locali che intendono ricorrere all'indebitamento;

che ancor oggi numerosi enti locali e piccoli comuni sostengono eccessivi oneri per l'ammortamento di mutui contratti a suo tempo con la Cassa depositi e prestiti, che pratica tassi ormai ampiamente fuori mercato e ai limiti dell'usura;

che soprattutto i piccoli comuni sono in una situazione insostenibile in quanto non possono più contare fin dal 1992 sui mutui o significative forme di finanziamento da parte dello Stato;

che tali comuni avranno serie difficoltà ad aderire al cosiddetto «Patto di stabilità interno» previsto dall'articolo 28 del disegno di legge collegato alla finanziaria 1999, oggi legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il conseguente «premio» dell'estinzione anticipata dei mutui della Cassa depositi e prestiti;

che si rende oggi fortemente necessaria una nuova rinegoziazione dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti, oltre alla previsione di tassi in linea con i tassi di mercato;

che lo scrivente ha già presentato su tale argomento l'interrogazione 4-13936 del 4 febbraio 1999, alla quale non ha ricevuto risposta,

l'interrogante chiede di sapere:

se quanto riportato dalla stampa relativamente alle affermazioni del sottosegretario Giarda corrisponda al vero;

se il sottosegretario Giarda ritenga che le condizioni finanziarie praticate agli enti locali dalla Cassa depositi e prestiti siano più vantaggiose rispetto alle condizioni praticate dalle banche o dal mercato finanziario, nonostante quanto sopra rilevato relativamente ai mutui;

se il Ministro del tesoro intenda sollecitare la Cassa depositi e prestiti alla rinegoziazione dei mutui contratti dagli enti locali con tassi ormai ai limiti del tasso di usura.

(4-14565)

PASTORE. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che le Ferrovie dello Stato hanno destinato 38 miliardi di lire alla realizzazione di progetti strategici sul territorio della regione Abruzzo;

che da notizie di stampa si apprende che da parte di organi regionali sono stati denunciati i ritardi accumulati e la scarsa attenzione che le Ferrovie dello Stato riservano all'Abruzzo;

che l'investimento riguarda la linea Teramo-Giulianova, con particolare attenzione all'elettrificazione di alcuni tratti che andrebbero a interessare l'intera circolazione ferroviaria nell'area tra Teramo e Chieti, e la linea Pescara-Sulmona, che risentirebbe dei positivi vantaggi dell'elettrificazione della predetta linea di superficie;

che il potenziamento degli impianti per il servizio metropolitano regionale Teramo-Pescara-Sulmona e gli interventi in corso sulla dorsale adriatica sono di carattere strategico per il settore dei trasporti in Abruzzo;

che la regione Abruzzo con i 38 miliardi stanziati dalle Ferrovie dello Stato ha elaborato un progetto di riforma del trasporto pubblico;

che la situazione si ripercuote pesantemente sulle attività di programmazione della regione Abruzzo in materia di trasporto pubblico locale;

che il mancato impiego dei fondi stanziati ha ovvie ripercussioni sui lavoratori delle imprese edili che potrebbero essere occupati nelle attività di realizzazione dei progetti;

che da notizie di stampa si apprende che della situazione descritta sono stati informati dalla regione Abruzzo i segretari regionali di CGIL, CISL e UIL,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti in oggetto;

quale fase stia attraversando l'iter dei progetti presentati dalla regione Abruzzo;

se i ritardi siano da imputare alle Ferrovie dello Stato o a eventuali inadempienze della regione nella presentazione dei progetti finanziabili;

quali siano le prospettive per l'inserimento di detti progetti nel più vasto programma del Corridoio adriatico.

(4-14566)

MELE. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Tenuto conto:

che al comma 5 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito delle agevolazioni per i lavoratori handicappati, è regolata anche la condizione di familiari o genitori che assistano «con continuità» un parente handicappato, riconoscendo loro la possibilità di scegliere «ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio»;

che la norma che attribuisce tale diritto, pur riconosciuta legittima dalla sentenza n. 325 del 1996 e successiva ordinanza n. 396 del 1997 della Corte costituzionale, è stata però spesso oggetto di un uso distorto, con concessioni di trasferimenti a favore di lavoratori la cui dedizione alla causa di parenti handicappati appariva dubbia e comunque d'occasione;

che questo modo di gestire i trasferimenti ha di fatto pregiudicato il diritto al trasferimento di altri lavoratori che non potevano contare su parenti handicappati,

si chiede di sapere se il Ministro non intenda riconsiderare, nell'ambito della trattativa sulla mobilità, la materia trasferimenti in modo che, fermo restando il diritto di quanti legittimamente accudiscono persone handicappate, pure si riescano ad evitare truffe a danno dello Stato e pregiudizio per i diritti di altri lavoratori.

(4-14567)

LUBRANO di RICCO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il consiglio comunale di Pannarano (Benevento), con deliberazione n. 65 del 22 ottobre 1997, ha approvato il capitolato d'oneri per la concessione del servizio di lettura, bollettazione e riscossione dei canoni idrici e delle acque reflue;

che il servizio ha ad oggetto, oltre all'accertamento dei consumi idrici ed alla bollettazione, anche la riscossione delle relative entrate, comprese le morosità pregresse e la gestione del contenzioso;

che in attuazione di tale deliberazione consiliare si è svolto un procedimento ad evidenza pubblica per la selezione del concessionario (deliberazioni di giunta municipale n. 23 del 9 febbraio 1998, n. 46 del 16 marzo 1998 e n. 71 del 24 aprile 1998) al quale hanno partecipato solamente due soggetti privati ed all'esito del quale il servizio è stato affidato alla GOSAF srl con sede in Montesarchio alla via Marchetello 1 con un ribasso insolito rispetto alla base d'asta (2,5 per cento e 1,67 per cento);

che la predetta società concessionaria ha introitato le somme pagate dagli utenti del servizio idrico, omettendo tuttavia di versare le stesse nelle casse comunali nei termini convenuti con l'amministrazione; infatti, con nota n. 4476 del 25 settembre 1998, il responsabile del competente servizio comunale intimava alla società di provvedere al pagamento di quanto dovuto, essendo trascorsi circa due mesi dalla riscossione dei ruoli idrici del primo semestre 1996;

che con successiva nota n. 299 del 21 gennaio 1999 il responsabile del servizio, pur riscontrando l'avvenuto ritardato versamento delle somme iscritte al ruolo del primo semestre 1996, era costretto ad intimare alla società il versamento delle somme iscritte nei ruoli idrici del secondo semestre 1997 e del primo semestre 1998, nonchè delle somme iscritte nei ruoli dei morosi degli anni 1994 e 1995; pertanto diffidava il concessionario a versare al comune, entro dieci giorni, il capitale non versato, la mora di lire 500.000 giornaliera per il ritardato versamento nonchè gli interessi legali; nonostante tale diffida il concessionario non provvedeva all'adempimento ed il nuovo responsabile del servizio, con nota protocollo n. 431 del 3 febbraio 1999, «invitava nuovamente» a provvedere entro 10 giorni al versamento delle somme dovute al comune, quantificate in lire 136.899.629 e lire 31.000.000 di mora in relazione al secondo semestre 1997 e al primo semestre 1998; ribadiva inoltre le contestazioni in ordine al mancato versamento di quanto dovuto per la riscossione dei ruoli dei morosi 1994 e 1995, nonchè della seconda rata del secondo semestre 1997 e della seconda rata del primo semestre 1998;

considerato:

che dalla vicenda esposta emerge un rilevante danno patrimoniale per le casse comunali, consistente nel mancato versamento nelle casse comunali delle somme riscosse dai cittadini;

che il capitolato d'oneri approvato con deliberazione consiliare n. 65 del 1997 contrasta con le più recenti disposizioni in materia di riordino degli enti locali, prevedendo, peraltro in assenza di qualsiasi valida motivazione in ordine alla convenienza economica, l'affidamento della riscossione nella forma della concessione a terzi, pur in presenza di sufficiente personale in organico, e senza alcun preventivo accertamento delle competenze tecniche, dei requisiti finanziari e delle qualità morali del concessionario;

che gli articoli 52 e 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in assenza dell'approvazione di specifici regolamenti ministeriali e comunali e dell'istituzione di un apposito albo ministeriale dei concessionari, non consentono agli enti locali l'affidamento a privati dei servizi di accertamento e riscossione delle entrate tributarie e di tutte le altre entrate;

che pertanto il comune non doveva procedere all'espletamento della gara per l'affidamento in concessione del servizio, tenuto conto anche delle precise istruzioni impartite in merito dal Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, Direzione centrale per la fiscalità locale - con circolare n. 14/E del 19 gennaio 1998, inviata a tutti i comuni della Repubblica, nella quale veniva testualmente ribadito: «... eventuali gare per l'affidamento a soggetti privati potranno essere effettuate, previa predisposizione dei suddetti regolamenti, dagli enti locali non prima dei prescritti regolamenti ministeriali di cui agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 concernenti la disciplina del nuovo albo dei concessionari e dell'affidamento dei servizi in questione»;

che inoltre la stessa circolare prescrive la preventiva adozione del regolamento comunale delle entrate in assenza del quale non è possibile affidare la riscossione a soggetti esterni;

che alla data della omologazione della gara (deliberazione della giunta municipale n. 71 del 24 aprile del 1998) il comune di Pannarano non era dotato di regolamento delle entrate efficace, essendo stato approvato tale regolamento solamente in data 11 dicembre 1998 (deliberazione di consiglio comunale n. 50);

che tutti gli atti relativi al procedimento di gara sono, inoltre, palesemente illegittimi in quanto viziati da violazione dell'articolo 51 della legge n. 142 del 1990, come modificato dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 127 del 1997, e conseguentemente anche da incompetenza; infatti le disposizioni citate affidano i procedimenti di gara ai responsabili dei servizi e non certo alla giunta comunale; risulta allora evidente che le deliberazioni di giunta municipale nn. 23 del 1998, 46 del 1998 e 71 del 1998 costituiscono una indebita intrusione dell'organo politico nella gestione amministrativa,

si chiede di conoscere:

se l'affidamento del servizio di riscossione dei canoni idrici e di depurazione a soggetti esterni sia legittimo in assenza dei citati regolamenti ministeriali e locali e se, comunque, sia legittimo l'affidamento da parte della giunta comunale e non del responsabile del servizio;

quali urgenti provvedimenti intenda adottare il Ministro interrogato al fine di tutelare gli equilibri del bilancio del comune di Pannarano, peraltro in stato di dissesto economico-finanziario, anche al fine di consentire l'introito delle somme riscosse dal concessionario e non versate nelle case comunali, nonchè il versamento degli interessi legali e moratori.

(4-14568)

CAMPUS, CARUSO Antonino, SPECCHIA. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e dell'ambiente.* – Premesso:

che nella seduta del 16 dicembre 1998, in sede di discussione del collegato alla finanziaria del 1999 preso atto che appaiano necessari ulteriori accertamenti sull'utilizzazione a scopo energetico del combustibile denominato Orimulsion ai fini della valutazione sull'impatto ambientale e sulla salute dei cittadini, il Senato ha impegnato il Governo a procedere nel più breve tempo possibile alle necessarie verifiche e a rendere conto nelle Commissioni parlamentari competenti;

che il Ministro dell'ambiente, nella riunione tenutasi a Roma il 4 marzo 1999 con i rappresentanti istituzionali del territorio, si è impegnato ufficialmente a che la sperimentazione dell'Orimulsion venga effettuata nelle centrali elettriche di Brindisi-sud e che l'uso del combustibile nella centrale di Fiumesanto doveva considerarsi conseguentemente sospeso;

considerato:

che l'Enel nonostante l'orientamento espresso dal Governo, con atteggiamento arrogante e provocatorio ha comunque avviato la combustione dell'Orimulsion nella centrale di Fiumesanto e si appresta all'utilizzo di ben ottantamila tonnellate di detto combustibile;

preso atto che il Governo non ha posto in essere alcun fatto formale per impedire l'uso, anche temporaneo, del combustibile Orimulsion, limitandosi a parole e atteggiamenti di circostanza,

si chiede di sapere:

quali iniziative ufficiali ed efficaci il Governo intenda assumere nei confronti dell'Enel;

se non si ritenga opportuno emanare immediatamente una norma che sospenda l'efficacia dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 ottobre 1995, a firma dell'allora presidente Lamberto Dini, rendendo illegale l'uso dell'Orimulsion su tutto il territorio nazionale in attesa delle necessarie garanzie in merito all'impatto ambientale e alle conseguenze della salute dei cittadini.

(4-14569)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

3-02713, dei senatori Pace ed altri, sulle cavità ed i vuoti esistenti nel sottosuolo del quartiere romano di Centocelle;

2^a Commissione permanente (Giustizia):

3-02714, dei senatori Mulas ed altri, sulla funzionalità del tribunale di Nuoro;

11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-02711, dei senatori Pizzinato ed altri, sullo stabilimento della Fincantieri di Monfalcone.

